



***Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2014 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.***

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

#### ***1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2013.***

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

- a) 730/2014, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2014, per i redditi prodotti nell'anno 2013;
- b) 730-1, concernente la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF e la scelta della destinazione del cinque per mille dell'IRPEF;
- c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- d) 730-3, contenente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;
- e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo, riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell'ultima pagina utilizzata.

1.3. Con il provvedimento di cui al punto 1.2 saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica da parte dei C.A.F. e dei professionisti abilitati all'Agenzia delle Entrate del modello 730-4 e del modello 730-4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, e dall'articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

## *2. Consegna delle dichiarazioni modello 730.*

2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2014 devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2014 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

2.2 I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2014, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. I dati relativi al modello 730-4 destinati all'INPS e ai sostituti gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze, indicati con i relativi codici fiscali nel sito internet

<https://noipa.mef.gov.it>, devono essere trasmessi, dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, utilizzando i rispettivi canali telematici messi a disposizione.

2.3. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

*3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d'imposta.*

3.1. I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica le schede per le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, contenute nell'apposita busta di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel successivo punto 5.6.

3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.

3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d'imposta copia della bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.

3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale, i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente,

deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

3.5. Per l'anno d'imposta 2013 è consentita al Ministero dell'Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro) ed alla Sogei S.p.A. la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, contenute nei modelli 730-1, acquisite secondo i criteri stabiliti e con le modalità indicate nelle specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

#### *4. Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.*

4.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

4.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore arancio (pantone 158U).

4.3. È autorizzata la stampa su un unico foglio di due modelli 730-1, concernenti le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, da utilizzare nell'ipotesi di dichiarazione congiunta.

4.4. È autorizzata altresì la stampa dei modelli di cui al punto 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le pagine di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna pagina deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE».

4.5. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti:

- a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 4.2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
- b) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4.6. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

- a) larghezza, minima cm. 19,5 - massima cm. 21,5;
- b) altezza, minima cm. 29,2 - massima cm. 31,5.

4.7. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

- a) larghezza, minima cm 35 - massima cm 42;
- b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

4.8. I modelli meccanografici composti da quattro pagine predisposte a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni su indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza delle pagine nel seguente ordine: nella prima pagina doppia, quarta pagina - prima pagina; nella seconda pagina doppia, seconda pagina - terza pagina.

4.9. I modelli meccanografici composti da due pagine predisposte a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza nella pagina doppia: seconda pagina - prima pagina.

4.10. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento.

4.11. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80 gr./mq. con opacità compresa tra 86 ed 88 per cento.

## *5. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli.*

5.1. È autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

5.2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con le stampanti di cui al punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) colori, dimensioni e conformità di struttura e sequenza alle caratteristiche di cui al punto 4;
- b) indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
- c) bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo.

5.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.

5.4. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i Comuni o possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

5.5. È altresì autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

5.6. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, modello 730-1, può essere utilizzata, in alternativa alla busta di cui al punto 3.1, anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni: "Scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due modelli 730-1 devono essere inseriti in un'unica busta, sulla quale devono essere riportate le suddette indicazioni riferite al dichiarante.

### **Motivazioni**

Il presente provvedimento è emanato in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l'altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati.

Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2014 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione, alla bolla di consegna e alla ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta.

Il presente provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del modello 730-1 ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Con il presente provvedimento vengono, inoltre, disciplinate la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo n. 213 del 1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

*Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

*Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro l'istituzione di una addizionale regionale all'IRPEF;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (artt. 1 e 3, comma 3);

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente "Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti", come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);



Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Legge 8 febbraio 2007, n. 9 relativa agli interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;

Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

Decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali;

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);

Decreto-legge, 10 febbraio 2009, n. 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;

Decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009, recante disposizioni per le riduzioni d'imposta previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Decreto-legge, 23 novembre 2009, n. 168 recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni;

Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Decreto-legge, 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n.106, recante prime disposizioni urgenti per l'economia - semestre Europeo;

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Decreto-legge 23 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, recante disposizioni per il differimento del versamento di acconti d'imposta;

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 , n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Legge 6 luglio 2012, n. 96, recante disposizioni in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali;

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

Provvedimento di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2014, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 gennaio 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Bepi

## *ALLEGATO 1*

**Bolla per la consegna dei modelli 730  
e/o dei modelli 730-1**



CONSEGNA  
AGLI  
INTERMEDIARI

ELENCO  
DEI SOGGETTI  
MOD. 730 E/O  
MOD. 730-1

|                |  | Pag. N.        |  |                |  |
|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| CODICE FISCALE |  | CODICE FISCALE |  | CODICE FISCALE |  |
| 1              |  | 2              |  | 3              |  |
| 4              |  | 5              |  | 6              |  |
| 7              |  | 8              |  | 9              |  |
| 10             |  | 11             |  | 12             |  |
| 13             |  | 14             |  | 15             |  |
| 16             |  | 17             |  | 18             |  |
| 19             |  | 20             |  | 21             |  |
| 22             |  | 23             |  | 24             |  |
| 25             |  | 26             |  | 27             |  |
| 28             |  | 29             |  | 30             |  |
| 31             |  | 32             |  | 33             |  |
| 34             |  | 35             |  | 36             |  |
| 37             |  | 38             |  | 39             |  |
| 40             |  | 41             |  | 42             |  |
| 43             |  | 44             |  | 45             |  |
| 46             |  | 47             |  | 48             |  |
| 49             |  | 50             |  | 51             |  |
| 52             |  | 53             |  | 54             |  |
| 55             |  | 56             |  | 57             |  |
| 58             |  | 59             |  | 60             |  |
| 61             |  | 62             |  | 63             |  |
| 64             |  | 65             |  | 66             |  |
| 67             |  | 68             |  | 69             |  |
| 70             |  | 71             |  | 72             |  |
| 73             |  | 74             |  | 75             |  |
| 76             |  | 77             |  | 78             |  |
| 79             |  | 80             |  | 81             |  |
| 82             |  | 83             |  | 84             |  |
| 85             |  | 86             |  | 87             |  |

## *ALLEGATO 2*

**Busta per la consegna  
del modello 730-1**

[illegible]

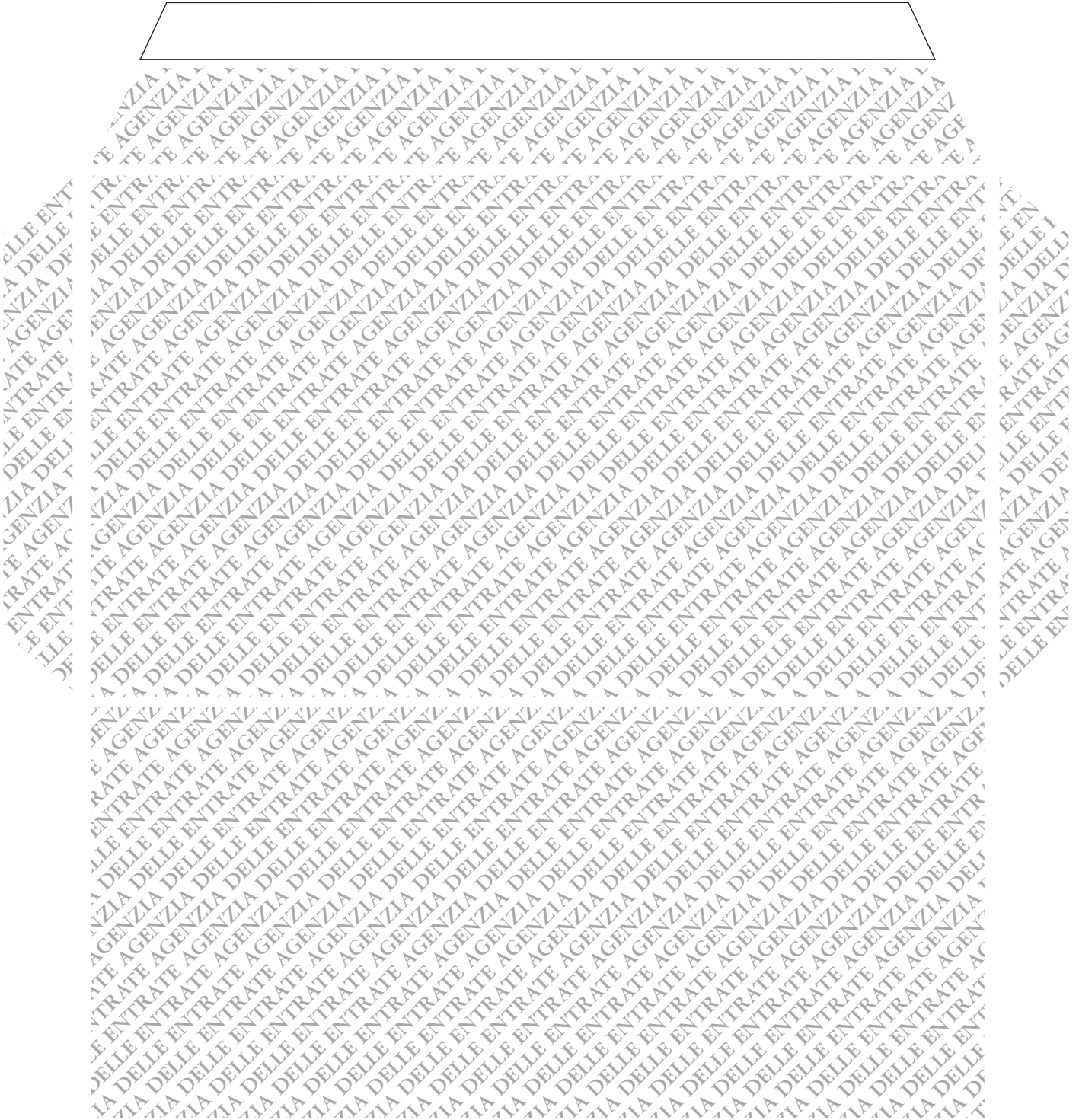
**COGNOME E NOME**

**Scheda per le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef (Mod. 730-1)**

La busta deve essere consegnata, chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato o sostituto d'imposta).



FAC SIMILE RIDOTTO DELL'INTERNO DELLA BUSTA





# MODELLO 730/2014 redditi 2013

Mod. N. 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale



Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

MODELLO GRATUITO

| CONTRIBUENTE                                         |  | Dichiarante                            | Coniuge dichiarante | Dichiarazione congiunta             | Rappresentante o tutore        |
|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)       |  | Soggetto fiscalmente a carico di altri |                     | 730 integrativo (vedere istruzioni) | Situazioni particolari         |
| CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE           |  |                                        |                     |                                     |                                |
| COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) |  | NOME                                   |                     |                                     | SESSO (M o F)                  |
| DATA DI NASCITA                                      |  | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA     |                     |                                     | PROVINCIA (sigla)              |
| STATO CIVILE                                         |  | CONIUGATO/A                            |                     |                                     | VEDOVO/A                       |
| RESIDENZA ANAGRAFICA                                 |  | COMUNE                                 |                     |                                     | PROVINCIA (sigla)              |
| TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)                        |  | INDIRIZZO                              |                     |                                     | NUM. CIVICO                    |
| FRAZIONE                                             |  | GIORNO                                 |                     |                                     | MESE                           |
| TELEFONO E POSTA ELETTRONICA                         |  | CELLULARE                              |                     |                                     | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013                      |  | COMUNE                                 |                     |                                     | PROVINCIA (sigla)              |
| DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013                      |  | COMUNE                                 |                     |                                     | PROVINCIA (sigla)              |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014                      |  | COMUNE                                 |                     |                                     | PROVINCIA (sigla)              |

| FAMILIARI A CARICO                                               |    | CODICE FISCALE | MESI A CARICO | MINORE DI 3 ANNI | % | DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI |
|------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------|------------------|---|-----------------------------------|
| BARRARE LA CASELLA                                               |    |                |               |                  |   |                                   |
| C = Coniuge                                                      |    |                |               |                  |   |                                   |
| F1 = Primo figlio                                                |    |                |               |                  |   |                                   |
| F = Figlio                                                       |    |                |               |                  |   |                                   |
| A = Altro                                                        |    |                |               |                  |   |                                   |
| D = Figlio disabile                                              |    |                |               |                  |   |                                   |
| 1                                                                | C  | CONIUGE        | 4             | 5                |   |                                   |
| 2                                                                | F1 | PRIMO FIGLIO   | 3             | 6                | 7 | 8                                 |
| 3                                                                | F  | A              | D             |                  |   |                                   |
| 4                                                                | F  | A              | D             |                  |   |                                   |
| 5                                                                | F  | A              | D             |                  |   |                                   |
| PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI |    |                |               |                  |   |                                   |
| NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE      |    |                |               |                  |   |                                   |
| NUMERO FIGLI IN AFFIDOPREDAZIONALE A CARICO DEL CONTRIBUENTE     |    |                |               |                  |   |                                   |

| DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO |                               | Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante |                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE                            |                               | CODICE FISCALE                                                      |                                |
| COMUNE                                                    |                               |                                                                     |                                |
| PROV.                                                     | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO                                                           | NUM. CIVICO                    |
| FRAZIONE                                                  |                               | NUMERO DI TELEFONO / FAX                                            | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA |
| CODICE SEDE                                               |                               |                                                                     |                                |
| MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO                       |                               |                                                                     |                                |

| QUADRO A REDDITI DEI TERRENI |                    |        |                 |          |   |                                          |                  |                                                |                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| N. ORD.                      | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO |   | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente) | IMU NON DOVUTA | COLTIVATORE DIRETTO O IAP |
|                              |                    |        |                 | GIORNI   | % |                                          |                  |                                                |                |                           |
| A1                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  |                                                |                |                           |
| A2                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  |                                                |                |                           |
| A3                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  |                                                |                |                           |
| A4                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  |                                                |                |                           |
| A5                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  |                                                |                |                           |
| A6                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  |                                                |                |                           |
| A7                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  |                                                |                |                           |
| A8                           | ,00                |        | ,00             |          |   | ,00                                      |                  |                                                |                |                           |

## QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

## SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

|    | 1<br>RENDITA | 2<br>UTILIZZO | 3 POSSESSO |   | 5<br>CODICE<br>CANONE | 6<br>CANONE DI LOCAZIONE | 7<br>CASI<br>PARTICOLARI | 8<br>CONTINUAZIONE<br>(stesso immobile<br>rigo precedente) | 9<br>CODICE<br>COMUNE | 10<br>IMU DOVUTA<br>PER IL 2013 | 11<br>CEDOLARE<br>SECCA | 12<br>CASI<br>PARTICOLARI<br>IMU |
|----|--------------|---------------|------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|    |              |               | GIORNI     | % |                       |                          |                          |                                                            |                       |                                 |                         |                                  |
| B1 | ,00          |               |            |   |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       | ,00                             |                         |                                  |
| B2 | ,00          |               |            |   |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       | ,00                             |                         |                                  |
| B3 | ,00          |               |            |   |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       | ,00                             |                         |                                  |
| B4 | ,00          |               |            |   |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       | ,00                             |                         |                                  |
| B5 | ,00          |               |            |   |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       | ,00                             |                         |                                  |
| B6 | ,00          |               |            |   |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       | ,00                             |                         |                                  |
| B7 | ,00          |               |            |   |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       | ,00                             |                         |                                  |
| B8 | ,00          |               |            |   |                       | ,00                      |                          | <input type="checkbox"/>                                   |                       | ,00                             |                         |                                  |

## SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

|     | N. rigo<br>Sezione I | Mod. n. | DATA | ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO |                      | CODICE UFFICIO | Contratti non<br>superiori 30 gg | Anno di presentazione<br>dichiarazione ICI/IMU |
|-----|----------------------|---------|------|----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                      |         |      | SERIE                                  | NUMERO E SOTTONUMERO |                |                                  |                                                |
| B11 | 1                    | 2       | 3    | 4                                      | 5                    | 6              | 7                                | 8                                              |
| B12 |                      |         |      |                                        |                      |                |                                  |                                                |
| B13 |                      |         |      |                                        |                      |                |                                  |                                                |

## QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

## SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Rientro in Italia

|                                                                                             |                                                                                  |                   |     |                               |     |                            |                              |   |                   |                               |                               |     |                            |                                    |                      |                   |     |                               |   |                            |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------|-----|----------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------------------|---|----------------------------|----------|--|
| C1                                                                                          | 1                                                                                | Tipologia reddito | 2   | Indeterminato/<br>Determinato | 3   | REDDITO (punto 1 CUD 2014) | C2                           | 1 | Tipologia reddito | 2                             | Indeterminato/<br>Determinato | 3   | REDDITO (punto 1 CUD 2014) | C3                                 | 1                    | Tipologia reddito | 2   | Indeterminato/<br>Determinato | 3 | REDDITO (punto 1 CUD 2014) |          |  |
|                                                                                             |                                                                                  |                   |     |                               | ,00 |                            |                              |   |                   |                               |                               | ,00 |                            |                                    |                      |                   |     |                               |   |                            | ,00      |  |
| Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni) |                                                                                  |                   |     |                               |     |                            |                              |   |                   |                               |                               |     |                            |                                    |                      |                   |     |                               |   |                            |          |  |
| C4                                                                                          | Somme tassazione ordinaria                                                       | 1                 |     | Somme imposta sostitutiva     | 2   |                            | Ritenute imposta sostitutiva | 3 |                   | Importi art. 51, comma 6 Tuir |                               |     |                            |                                    | Tassazione ordinaria | 6                 |     | Tassazione sostitutiva        | 7 |                            |          |  |
|                                                                                             |                                                                                  |                   | ,00 |                               |     | ,00                        |                              |   | ,00               | Non imponibili                | 4                             |     | ,00                        | Non imponibili imposta sostitutiva | 5                    |                   | ,00 |                               |   |                            |          |  |
| C5                                                                                          | PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 3 CUD 2014) |                   |     |                               |     |                            |                              |   |                   |                               | 1                             |     |                            |                                    | Lavoro dipendente    |                   | 2   |                               |   |                            | Pensione |  |
|                                                                                             |                                                                                  |                   |     |                               |     |                            |                              |   |                   |                               |                               |     |                            |                                    |                      |                   |     |                               |   |                            |          |  |

## SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

|    |                     |   |  |   |                            |     |    |                     |   |  |   |                            |     |    |                     |   |  |   |                            |     |
|----|---------------------|---|--|---|----------------------------|-----|----|---------------------|---|--|---|----------------------------|-----|----|---------------------|---|--|---|----------------------------|-----|
| C6 | Assegno del coniuge | 1 |  | 2 | REDDITO (punto 2 CUD 2014) | ,00 | C7 | Assegno del coniuge | 1 |  | 2 | REDDITO (punto 2 CUD 2014) | ,00 | C8 | Assegno del coniuge | 1 |  | 2 | REDDITO (punto 2 CUD 2014) | ,00 |
|----|---------------------|---|--|---|----------------------------|-----|----|---------------------|---|--|---|----------------------------|-----|----|---------------------|---|--|---|----------------------------|-----|

## SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

|    |                                      |  |     |     |                                                    |  |     |
|----|--------------------------------------|--|-----|-----|----------------------------------------------------|--|-----|
| C9 | RITENUTE IRPEF<br>(punto 5 CUD 2014) |  | ,00 | C10 | RITENUTE<br>ADD.LE REGIONALE<br>(punto 6 CUD 2014) |  | ,00 |
|----|--------------------------------------|--|-----|-----|----------------------------------------------------|--|-----|

## SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

|     |                                                                 |  |     |     |                                                               |  |     |     |                                                                 |  |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|--|-----|
| C11 | RITENUTE ACCONTO<br>ADD.LE COMUNALE 2013<br>(punto 10 CUD 2014) |  | ,00 | C12 | RITENUTE SALDO<br>ADD.LE COMUNALE 2013<br>(punto 11 CUD 2014) |  | ,00 | C13 | RITENUTE ACCONTO<br>ADD.LE COMUNALE 2014<br>(punto 13 CUD 2014) |  | ,00 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|--|-----|

## SEZIONE V - ALTRI DATI

|     |                                                               |  |     |
|-----|---------------------------------------------------------------|--|-----|
| C14 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO<br>(punto 137 CUD 2014) |  | ,00 |
|-----|---------------------------------------------------------------|--|-----|

## QUADRO D ALTRI REDDITI

## SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

| D1 | UTILI ED ALTRI<br>PROVENTI EQUIPARATI                                                     | TIPO DI REDDITO<br>1 | 2<br>REDDITI | 4<br>RITENUTE | D2 | ALTRI REDDITI<br>DI CAPITALE | TIPO DI REDDITO<br>1 | 2<br>REDDITI | 4<br>RITENUTE |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----|------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
|    |                                                                                           |                      |              |               |    |                              |                      |              |               |
| D3 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO                               |                      | ,00          |               |    |                              |                      | ,00          |               |
| D4 | REDDITI DIVERSI                                                                           |                      |              |               |    |                              |                      | ,00          |               |
| D5 | REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE<br>O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE |                      |              |               |    |                              |                      | ,00          |               |

## SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

| D6 | Redditi percepiti<br>da eredi e legatari                                         | TIPO DI REDDITO<br>1 | 2<br>TASSAZIONE<br>ORDINARIA | 3<br>ANNO | 4<br>REDDITO | 5<br>REDDITO TOTALE DECEDUTO | 6<br>QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI | 7<br>RITENUTE |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
|    |                                                                                  |                      |                              |           |              |                              |                                |               |
| D6 |                                                                                  |                      |                              |           | ,00          | ,00                          | ,00                            | ,00           |
| D7 | Imposte ed oneri rimborsati<br>nel 2013 e altri redditi<br>a tassazione separata |                      |                              |           | ,00          |                              |                                | ,00           |

QUADRO E ONERI E SPESE

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24%

|    |                                                                |                        |  |                                    |                 |     |     |                                                                            |              |  |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| E1 | SPESE SANITARIE                                                | Spese patologie esenti |  | Rateazione<br>(barrare la casella) | SPESE SANITARIE |     | E7  | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI<br>PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE |              |  |
|    |                                                                | 1                      |  |                                    | 2               |     |     |                                                                            |              |  |
| E2 | SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI<br>PER FAMILIARI NON A CARICO |                        |  |                                    |                 | ,00 | E8  | ALTRE SPESE                                                                | CODICE SPESA |  |
| E3 | SPESE SANITARIE PER DISABILI                                   |                        |  |                                    |                 | ,00 | E9  | ALTRE SPESE                                                                | CODICE SPESA |  |
| E4 | SPESE VEICOLI PER DISABILI                                     |                        |  | Numero rata                        |                 | ,00 | E10 | ALTRE SPESE                                                                | CODICE SPESA |  |
| E5 | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA                             |                        |  |                                    |                 | ,00 | E11 | ALTRE SPESE                                                                | CODICE SPESA |  |
| E6 | SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA                       |                        |  |                                    |                 | ,00 | E12 | ALTRE SPESE                                                                | CODICE SPESA |  |

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

|     |                                                         |                             |  |                  |                                         |                                              |                           |   |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---|
| E21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI<br>ED ASSISTENZIALI            | Contributo SSN - RC veicoli |  | Altri contributi | Contributi per previdenza complementare |                                              |                           |   |
|     |                                                         | 1                           |  |                  | E27                                     | DEDUCIBILITA ORDINARIA                       | 1                         | 2 |
| E22 | ASSEGNO<br>AL CONIUGE                                   | Codice fiscale del coniuge  |  | 2                |                                         |                                              |                           |   |
| E23 | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI |                             |  |                  | E28                                     | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE              |                           |   |
| E24 | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE   |                             |  |                  | E29                                     | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO              |                           |   |
| E25 | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP |                             |  |                  | E30                                     | FAMILIARI A CARICO                           |                           |   |
| E26 | ALTRI ONERI DEDUCIBILI                                  | CODICE                      |  | 2                | E31                                     | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI | Non esclusi dal sostituto |   |
|     |                                                         | 1                           |  |                  |                                         | Esclusi dal sostituto                        | Quota TFR                 |   |
|     |                                                         |                             |  |                  |                                         | 1                                            | 2                         | 3 |

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)

|     |      |                                |                |                           |                        |      |                          |             |   |    |               |                         |
|-----|------|--------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|------|--------------------------|-------------|---|----|---------------|-------------------------|
| E41 | ANNO | 2006/2012/<br>2013-antisismico | CODICE FISCALE | Interventi<br>particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |      |                          | NUMERO RATA |   |    | IMPORTO SPESA | N. d'ordine<br>immobile |
|     |      |                                |                |                           | Codice                 | Anno | Rideterminazione<br>rate | 3           | 5 | 10 |               |                         |
| E42 |      |                                |                |                           |                        |      |                          |             |   |    |               |                         |
| E43 |      |                                |                |                           |                        |      |                          |             |   |    |               |                         |
| E44 |      |                                |                |                           |                        |      |                          |             |   |    |               |                         |

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

|     |                       |                           |                                              |           |  |            |                               |                                     |                        |                 |                 |                                        |
|-----|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------|--|------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
| E51 | N. ord. immobile<br>1 | Condominio<br>2           | CODICE COMUNE<br>3                           |           |  | T/U<br>4   | SEZ. URB./COMUNE CATAST.<br>5 | FOGLIO<br>6                         | 7                      | PARTICELLA<br>/ | SUBALTERNO<br>8 |                                        |
|     |                       |                           |                                              |           |  |            |                               |                                     |                        |                 |                 |                                        |
| E52 |                       |                           |                                              |           |  |            |                               |                                     |                        | /               |                 |                                        |
| E53 |                       |                           | CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) |           |  |            |                               |                                     | DOMANDA ACCATASTAMENTO |                 |                 |                                        |
|     | ALTRI DATI            | N. d'ordine immobile<br>1 | Condominio<br>2                              | DATA<br>3 |  | SERIE<br>4 | NUMERO E SOTTONUMERO<br>5     | CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE<br>6 | DATA<br>7              |                 | NUMERO<br>8     | PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE<br>9 |
|     |                       |                           |                                              |           |  |            | /                             |                                     |                        |                 |                 |                                        |

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)

|     |                                     |                       |  |                       |  |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| E57 | SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI | SPESE ARREDO IMMOBILE |  | SPESE ARREDO IMMOBILE |  |
|     |                                     | 1                     |  | 2                     |  |

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)

|     |                    |      |                 |                     |                                       |            |                |               |
|-----|--------------------|------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| E61 | TIPO<br>INTERVENTO | ANNO | PERIODO<br>2013 | CASI<br>PARTICOLARI | PERIODO 2008<br>Rideterminazione rate | RATEAZIONE | NUMERO<br>RATA | IMPORTO SPESA |
|     |                    |      |                 |                     |                                       |            |                |               |
| E62 |                    |      |                 |                     |                                       |            |                |               |
| E63 |                    |      |                 |                     |                                       |            |                |               |

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

|     |                                                          |           |        |             |     |                                                                                 |        |             |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| E71 | INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI<br>AD ABITAZIONE PRINCIPALE | TIPOLOGIA | GIORNI | PERCENTUALE | E72 | LAVORATORI DIPENDENTI<br>CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA<br>PER MOTIVI DI LAVORO | GIORNI | PERCENTUALE |
|     |                                                          |           |        |             |     |                                                                                 |        |             |

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

|     |                                                        |                      |  |     |                                                                      |     |                  |        |   |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------|---|
| E81 | DETRAZIONE PER SPESE<br>DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA | (Barrare la casella) |  | E82 | SPESE ACQUISTO MOBILI, ELETTRODOMESTICI,<br>TV, COMPUTER (ANNO 2009) | E83 | ALTRE DETRAZIONI | CODICE |   |
|     |                                                        | 1                    |  |     |                                                                      |     |                  | 1      | 2 |

**QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI****SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2013**

|           |                                                          |   |                      |     |   |                          |     |   |                      |     |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|---|----------------------|-----|---|--------------------------|-----|---|----------------------|-----|----------------------------------------------------|
| <b>F1</b> | Acconto IRPEF 2013 (trattenuto e/o versato con Mod. F24) | 1 | Prima rata           |     | 3 | Trattenuto Mod. 730/2013 |     | 5 | Prima rata           |     | Acconto IRPEF 2013 ricalcolato terreni/frontalieri |
|           |                                                          | 2 | Seconda o unica rata | ,00 | 4 | Versato con Mod. F24     | ,00 | 6 | Seconda o unica rata | ,00 |                                                    |

**SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE**

|           |       |   |                                                               |     |                       |   |                                    |     |                      |   |                                                |     |                                                                |   |  |     |
|-----------|-------|---|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---|------------------------------------|-----|----------------------|---|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|---|--|-----|
| <b>F2</b> | IRPEF | 1 |                                                               | ,00 | Addizionale Regionale | 2 |                                    | ,00 | Addizionale Comunale | 3 |                                                | ,00 | Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche | 4 |  | ,00 |
|           |       | 5 | Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche | ,00 |                       | 6 | IRPEF per lavori socialmente utili | ,00 |                      | 7 | Addiz. Reg. IRPEF per lavori socialmente utili | ,00 |                                                                |   |  |     |

**SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI**

|           |       |   |                |     |                              |   |                              |     |                               |   |  |     |                              |   |  |     |
|-----------|-------|---|----------------|-----|------------------------------|---|------------------------------|-----|-------------------------------|---|--|-----|------------------------------|---|--|-----|
| <b>F3</b> | IRPEF | 1 |                | ,00 | di cui già compensata in F24 | 2 |                              | ,00 | Imposta sostitutiva quadro RT | 3 |  | ,00 | di cui già compensata in F24 | 4 |  | ,00 |
|           |       | 5 | Cedolare secca | ,00 |                              | 6 | di cui già compensata in F24 | ,00 |                               |   |  |     |                              |   |  |     |

|    |                |   |  |     |                                 |   |     |  |                              |     |  |     |               |   |     |  |                                |   |  |  |                              |   |  |  |
|----|----------------|---|--|-----|---------------------------------|---|-----|--|------------------------------|-----|--|-----|---------------|---|-----|--|--------------------------------|---|--|--|------------------------------|---|--|--|
| F4 | Codice Regione | 1 |  |     | Addizionale Regionale all'IRPEF | 2 |     |  | di cui già compensata in F24 | 3   |  |     | Codice Comune | 4 |     |  | Addizionale Comunale all'IRPEF | 5 |  |  | di cui già compensata in F24 | 6 |  |  |
|    |                |   |  | ,00 |                                 |   | ,00 |  |                              | ,00 |  | ,00 |               |   | ,00 |  |                                |   |  |  |                              |   |  |  |

**SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI**

|    |               |       |                  |                 |                                  |                |                        |
|----|---------------|-------|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|------------------------|
| F5 | 1             | 2     | 3                | 4               | 5                                | 6              | 7                      |
|    | Eventi eccez. | IRPEF | Add.le Regionale | Add.le Comunale | Imposta sostitutiva produttività | cedolare secca | contributo solidarietà |
|    |               | ,00   |                  | ,00             | ,00                              | ,00            | ,00                    |

**SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2014 E RATEAZIONE DEL SALDO 2013**

|           |                                                                     |   |                                                                              |     |                                                 |   |                                                          |     |                                                                               |   |  |     |                                                           |   |                                                                                                    |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----|-----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>F6</b> | Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF | 1 |                                                                              | ,00 | Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore | 2 |                                                          | ,00 | Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale | 3 |  | ,00 | Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore | 4 |                                                                                                    | ,00 |
|           |                                                                     | 5 | Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca |     |                                                 | 6 | Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore | ,00 |                                                                               |   |  |     |                                                           | 7 | Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante) |     |

**SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE (in presenza di condizioni non desumibili dal Mod. 730)**

|    |                             |   |  |    |                                                |   |  |  |    |                               |   |  |    |                                                  |   |  |  |
|----|-----------------------------|---|--|----|------------------------------------------------|---|--|--|----|-------------------------------|---|--|----|--------------------------------------------------|---|--|--|
| F7 | Soglia esenzione saldo 2013 | 1 |  |    | Esenzione totale/altre agevolazioni saldo 2013 | 2 |  |  | F8 | Soglia esenzione acconto 2014 | 1 |  |    | Esenzione totale/altre agevolazioni acconto 2014 | 2 |  |  |
|    |                             |   |  | 00 |                                                |   |  |  |    |                               |   |  | 00 |                                                  |   |  |  |

**SEZIONE VII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO**

|            |                                                                          |   |  |     |                                 |   |  |     |                                |   |  |     |                        |   |  |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--|-----|---------------------------------|---|--|-----|--------------------------------|---|--|-----|------------------------|---|--|-----|
| <b>F9</b>  | Importi rimborsati dal sostituto d'imposta                               | 1 |  | ,00 | Addizionale Regionale all'IRPEF | 2 |  | ,00 | Addizionale Comunale all'IRPEF | 3 |  | ,00 | Cedolare secca         | 4 |  | ,00 |
|            |                                                                          |   |  |     |                                 |   |  |     |                                |   |  |     |                        |   |  |     |
| <b>F10</b> | Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte | 1 |  | ,00 | Credito Addizionale Regionale   | 2 |  | ,00 | Credito Addizionale Comunale   | 3 |  | ,00 | Credito cedolare secca | 4 |  | ,00 |
|            |                                                                          |   |  |     |                                 |   |  |     |                                |   |  |     |                        |   |  |     |

**SEZIONE VIII - ALTRI DATI**

|     |                                  |                                |   |  |  |                             |   |  |  |     |                    |   |         |   |               |     |                           |              |   |  |          |   |  |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|--|--|-----|--------------------|---|---------|---|---------------|-----|---------------------------|--------------|---|--|----------|---|--|
| F11 | Importi rimborsati dal sostituto | Ulteriore detrazione per figli | 1 |  |  | Detrazioni canoni locazione | 2 |  |  | F12 | Restituzione bonus | 1 | fiscale | 2 | straordinario | F13 | Pignoramento presso terzi | Tipo reddito | 1 |  | Ritenute | 2 |  |
|     |                                  |                                |   |  |  |                             |   |  |  |     |                    |   |         |   |               |     |                           |              |   |  |          |   |  |
|     |                                  |                                |   |  |  |                             |   |  |  |     |                    |   |         |   |               |     |                           |              |   |  |          |   |  |

**QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA****SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI**

|    |                               |   |                                  |    |   |                   |    |   |                                |    |    |                                                               |    |
|----|-------------------------------|---|----------------------------------|----|---|-------------------|----|---|--------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------|----|
| G1 | Credito riacquisto prima casa | 1 | residuo precedente dichiarazione | 00 | 2 | credito anno 2013 | 00 | 3 | di cui compensato nel mod. F24 | 00 | G2 | Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni) | 00 |
|    |                               |   |                                  |    |   |                   |    |   |                                |    |    |                                                               |    |

**SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE**

|    |                    |   |  |                            |   |  |   |                              |   |  |   |           |   |                                |
|----|--------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|------------------------------|---|--|---|-----------|---|--------------------------------|
| G3 | Anno anticipazione | 1 |  | Reintegro Totale/ Parziale | 2 |  | 3 | Residuo precedente dichiaraz | 4 |  | 5 | Anno 2013 | 6 | di cui compensato nel mod. F24 |
|    |                    |   |  |                            |   |  |   |                              |   |  |   |           |   |                                |

**SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO**

|           |                     |   |               |     |      |   |               |     |                |   |                                                   |     |                |   |                                            |     |                     |   |  |     |
|-----------|---------------------|---|---------------|-----|------|---|---------------|-----|----------------|---|---------------------------------------------------|-----|----------------|---|--------------------------------------------|-----|---------------------|---|--|-----|
| <b>G4</b> | Codice Stato estero | 1 |               | ,00 | Anno | 2 |               | ,00 | Reddito estero | 3 |                                                   | ,00 | Imposta estera | 4 |                                            | ,00 | Reddito complessivo | 5 |  | ,00 |
|           |                     | 6 | Imposta lorda | ,00 |      | 7 | Imposta netta | ,00 |                | 8 | Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni | ,00 |                | 9 | di cui relativo allo Stato estero di col.1 |     |                     |   |  |     |

**SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO**

| SEZIONE IV - CREDITO IMMOBILIARE E IMMOBILIARE COLLEGATO AL CREDITO IMMOBILIARE |                       |                      |   |  |                |   |  |                |     |  |                                  |     |  |                |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|--|----------------|---|--|----------------|-----|--|----------------------------------|-----|--|----------------|---|--|
| G5                                                                              | Abitazione principale | Codice fiscale       | 1 |  | Numero rata    | 2 |  | Totale credito | 3   |  | Residuo precedente dichiarazione | 4   |  |                |   |  |
|                                                                                 |                       |                      |   |  |                |   |  |                | ,00 |  |                                  | ,00 |  |                |   |  |
| G6                                                                              | Altri immobili        | Impresa/ Professione | 1 |  | Codice fiscale | 2 |  | Numero rata    | 3   |  | Rateazione                       | 4   |  | Totale credito | 5 |  |
|                                                                                 |                       |                      |   |  |                |   |  |                |     |  |                                  |     |  |                |   |  |

**SEZIONE V - CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE**

| SEZIONE V - CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCASUALE |                               |   |    |                                |   | SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONE |                               |   |    |           |   |    |                                |   |    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---|----|--------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------------|---|----|-----------|---|----|--------------------------------|---|----|
| G7                                                     | Residuo precedente dichiaraz. | 1 | 00 | di cui compensato nel mod. F24 | 2 | G8                                            | Residuo precedente dichiaraz. | 1 | 00 | Anno 2013 | 2 | 00 | di cui compensato nel mod. F24 | 3 | 00 |
|                                                        |                               |   |    |                                |   |                                               |                               |   |    |           |   |    |                                |   |    |

**SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI****QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE**

|           |                                                                                                                              |   |  |     |        |                                                                                                                                                                       |   |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| <b>I1</b> | Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730 | 1 |  | ,00 | oppure | Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta) | 2 |  |  |
|           |                                                                                                                              |   |  |     |        |                                                                                                                                                                       |   |  |  |

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione

**FIRMA DEL CONTRIBUENTE**N. modelli compilati  Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate ☐



# MODELLO 730-1 redditi 2013

Scheda per la scelta della destinazione  
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF



Da consegnare unitamente alla dichiarazione  
Mod. 730/2014 al sostituto d'imposta, al  
C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando  
l'apposita busta chiusa contrassegnata sui  
lombi di chiusura.

|                                                      |                 |                                  |                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>CONTRIBUENTE</b>                                  |                 | CODICE FISCALE<br>(obbligatorio) |                                    |
| COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) |                 | NOME                             |                                    |
| SESSO (M o F)                                        |                 |                                  |                                    |
| <b>DATI<br/>ANAGRAFICI</b>                           | DATA DI NASCITA |                                  | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA |
|                                                      | GIORNO          | MESE                             | ANNO                               |
|                                                      |                 |                                  | PROVINCIA (sigla)                  |

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF  
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

## SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

|                                                                        |                                               |                                                  |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stato                                                                  | Chiesa cattolica                              | Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno | Assemblee di Dio in Italia                                                   |
| Chiesa Evangelica Valdese<br>(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) | Chiesa Evangelica Luterana in Italia          | Unione Comunità Ebraiche Italiane                | Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato<br>per l'Europa Meridionale |
| Chiesa Apostolica in Italia                                            | Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia | Unione Buddhista Italiana                        | Unione Induista Italiana                                                     |

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

## SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</b><br>FIRMA .....<br>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | <b>Finanziamento della ricerca scientifica e della università</b><br>FIRMA .....<br>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)                                                                                                            |
| <b>Finanziamento della ricerca sanitaria</b><br>FIRMA .....<br>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</b><br>FIRMA .....                                                                                                               |
| <b>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza</b><br>FIRMA .....                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</b><br>FIRMA .....<br>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) |

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

SI DICHIARA CHE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ..... LA DICHIARAZIONE  
MOD. 730/2014 PER I REDDITI 2013 E LA RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA  
DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL  
CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF.

IL SOSTITUTO D'IMPOSTA  
SI IMPEGNA A TRASMETTERE  
LA DICHIARAZIONE

FIRMA

.....

Modello 730 integrativo

pagina n. di pagine

SI DICHIARA CHE

|         |      |                |
|---------|------|----------------|
| COGNOME | NOME | CODICE FISCALE |
|         |      |                |
| COGNOME | NOME | CODICE FISCALE |
|         |      |                |

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ..... LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2014 PER I REDDITI 2013, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI.

IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730,  
SI IMPEGNA ☐ NON SI IMPEGNA ☐

AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

| TIPOLOGIA | ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI | IMPORTO |
|-----------|------------------------------|---------|
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |
|           |                              |         |

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O  
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO .....

FIRMA DEL CONTRIBUENTE .....





# MODELLO 730-3 redditi 2013 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

Modello N. Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni  
dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione ☐730  
rettificativo ☐730  
integrativo ☐

|                                                            | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | N. DI ISCRIZIONE<br>ALL'ALBO DEI CAF |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F.<br>O PROFESSIONISTA ABILITATO |                |                                |                                      |
| RESPONSABILE<br>ASSISTENZA FISCALE                         |                |                                |                                      |
| DICHIARANTE                                                |                |                                |                                      |
| CONIUGE DICHIARANTE                                        |                |                                |                                      |

| RIEPILOGO DEI REDDITI                               |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1                                                   | REDDITI DOMINICALI                                                              | ,00           | ,00       |
| 2                                                   | REDDITI AGRARI                                                                  | ,00           | ,00       |
| 3                                                   | REDDITI DEI FABBRICATI                                                          | ,00           | ,00       |
| 4                                                   | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                                       | ,00           | ,00       |
| 5                                                   | ALTRI REDDITI                                                                   | ,00           | ,00       |
| 6                                                   | IMPONIBILE CEDOLARE SECCA                                                       | ,00           | ,00       |
| 7                                                   | Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)                 | ,00           | ,00       |
| CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
| 11                                                  | REDDITO COMPLESSIVO                                                             | ,00           | ,00       |
| 12                                                  | Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)               | ,00           | ,00       |
| 13                                                  | ONERI DEDUCIBILI                                                                | ,00           | ,00       |
| 14                                                  | REDDITO IMPONIBILE                                                              | ,00           | ,00       |
| 15                                                  | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta | ,00           | ,00       |
| 16                                                  | IMPOSTA LORDA                                                                   | ,00           | ,00       |
| CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA              |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
| 21                                                  | Detrazione per coniuge a carico                                                 | ,00           | ,00       |
| 22                                                  | Detrazione per figli a carico                                                   | ,00           | ,00       |
| 23                                                  | Ulteriore detrazione per figli a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 24                                                  | Detrazione per altri familiari a carico                                         | ,00           | ,00       |
| 25                                                  | Detrazione per redditi di lavoro dipendente                                     | ,00           | ,00       |
| 26                                                  | Detrazione per redditi di pensione                                              | ,00           | ,00       |
| 27                                                  | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | ,00           | ,00       |
| 28                                                  | Detrazione oneri ed erogazioni liberali                                         | ,00           | ,00       |
| 29                                                  | Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio             | ,00           | ,00       |
| 30                                                  | Detrazione spese arredo immobili ristrutturati                                  | ,00           | ,00       |
| 31                                                  | Detrazione spese per interventi di risparmio energetico                         | ,00           | ,00       |
| 32                                                  | Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione                         | ,00           | ,00       |
| 33                                                  | Altre detrazioni d'imposta                                                      | ,00           | ,00       |
| 41                                                  | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa                            | ,00           | ,00       |
| 42                                                  | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione                             | ,00           | ,00       |
| 43                                                  | Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                        | ,00           | ,00       |
| 44                                                  | Credito d'imposta per mediazioni                                                | ,00           | ,00       |
| 48                                                  | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA                                           | ,00           | ,00       |
| CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA    |                                                                                 | 1 DICHIARANTE | 2 CONIUGE |
| 51                                                  | IMPOSTA NETTA                                                                   | ,00           | ,00       |
| 52                                                  | Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo                            | ,00           | ,00       |
| 53                                                  | Credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo                   | ,00           | ,00       |
| 54                                                  | Credito d'imposta per imposte pagate all'estero                                 | ,00           | ,00       |
| 55                                                  | Credito d'imposta per canoni non percepiti                                      | ,00           | ,00       |
| 56                                                  | RITENUTE                                                                        | ,00           | ,00       |
| 57                                                  | DIFFERENZA                                                                      | ,00           | ,00       |
| 58                                                  | ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE                  | ,00           | ,00       |
| 59                                                  | ACCONTI VERSATI                                                                 | ,00           | ,00       |
| 60                                                  | RESTITUZIONE BONUS                                                              | ,00           | ,00       |

| CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF |                                                                                             |                                    |                          | 1                         | DICHIARANTE                                   | 2                    | CONIUGE                |                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 71                                                       | REDDITO IMPONIBILE                                                                          |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 72                                                       | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA                                                      |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 73                                                       | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE                             |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 74                                                       | ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE                          |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 75                                                       | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA                                                       |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 76                                                       | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA                  |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 77                                                       | ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE                           |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 78                                                       | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2014                                                 |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 79                                                       | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2014 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE                 |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                                 |                                                                                             |                                    |                          | 1                         | DICHIARANTE                                   | 2                    | CONIUGE                |                               |
| 81                                                       | CEDOLARE SECCA DOVUTA                                                                       |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 82                                                       | ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE                          |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 83                                                       | ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2013                                                  |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                                |                                                                                             |                                    |                          | 1                         | DICHIARANTE                                   | 2                    | CONIUGE                |                               |
| 84                                                       | BASE IMPONIBILE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                                                   |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 85                                                       | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DOVUTO                                                            |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 86                                                       | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE                                   |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE               |                                                                                             | Codice Regione/ Comune             | CREDITI                  |                           |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|                                                          |                                                                                             |                                    | Importi non rimborsabili | Credito                   | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 91                                                       | IRPEF                                                                                       |                                    | 2                        | 3                         | 4                                             | 5                    | 6                      | 7                             |
| 92                                                       | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                                                                 | 1                                  | ,00                      | ,00                       | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 93                                                       | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                                                  |                                    | ,00                      | ,00                       | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 94                                                       | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2014                                                               |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 95                                                       | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2014                                                     |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 96                                                       | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA                                                     |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 97                                                       | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014                                                           |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 98                                                       | IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ                                                 |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 99                                                       | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                                                                    |                                    | ,00                      | ,00                       | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 100                                                      | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2014                                                      |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 101                                                      | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2014                                            |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 102                                                      | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                                                                   |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE                   |                                                                                             | Codice Regione/ Comune             | CREDITI                  |                           |                                               |                      | DEBITI                 |                               |
|                                                          |                                                                                             |                                    | Importi non rimborsabili | Credito                   | di cui da utilizzare in compensazione con F24 | di cui da rimborsare | Importi da non versare | Importi da trattenere/versare |
| 111                                                      | IRPEF                                                                                       |                                    | 2                        | 3                         | 4                                             | 5                    | 6                      | 7                             |
| 112                                                      | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                                                                 | 1                                  | ,00                      | ,00                       | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 113                                                      | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                                                  |                                    | ,00                      | ,00                       | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 114                                                      | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2014                                                               |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 115                                                      | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2014                                                     |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 116                                                      | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA                                                     |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 117                                                      | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014                                                           |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 118                                                      | IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ                                                 |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 119                                                      | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                                                                    |                                    | ,00                      | ,00                       | ,00                                           | ,00                  | ,00                    | ,00                           |
| 120                                                      | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2014                                                      |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 121                                                      | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2014                                            |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| 122                                                      | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                                                                   |                                    |                          |                           |                                               |                      |                        | ,00                           |
| ALTRI DATI                                               |                                                                                             |                                    |                          | 1                         | DICHIARANTE                                   | 2                    | CONIUGE                |                               |
| 131                                                      | Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 132                                                      | Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione  |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 133                                                      | Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo                       |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 134                                                      | Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione                            |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 135                                                      | Residuo credito d'imposta per mediazioni                                                    |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 136                                                      | Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)          |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 137                                                      | Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare secca locazioni)   |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 138                                                      | ACCONTO IRPEF 2014                                                                          | Reddito complessivo                |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 139                                                      | CASI PARTICOLARI                                                                            | Importo su cui calcolare l'acconto |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
|                                                          |                                                                                             |                                    | Anno                     | Totale credito utilizzato | Stato                                         | Credito utilizzato   | Stato                  | Credito utilizzato            |
| 145                                                      | Crediti per imposte pagate all'estero                                                       | DICHIARANTE                        | 1                        | 2                         | 3                                             | 4                    | 5                      | 6                             |
| 146                                                      |                                                                                             | CONIUGE DICHIARANTE                |                          | ,00                       |                                               | ,00                  |                        | ,00                           |
| 147                                                      | Redditi fondiari non imponibili                                                             |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 148                                                      | Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)                                 |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |
| 149                                                      | Residuo deduzione somme restituite                                                          |                                    |                          |                           | ,00                                           |                      | ,00                    |                               |

| RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE - MOD 730 ORDINARIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
|                                                                                                                                                         | RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   | RATE | SALDO E PRIMO ACCONTO |                       | SECONDO O UNICO ACCONTO |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
| 161                                                                                                                                                     | IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA<br>Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre<br>Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto |                                   |                                   |      | 1                     |                       | 2                       |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
| 162                                                                                                                                                     | IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto).<br>Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre.<br>Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245                                                                                                                 |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |      |                       |                       | CREDITO                 |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
| 163                                                                                                                                                     | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA<br>Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
| 164                                                                                                                                                     | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto e casi particolari)                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
|                                                                                                                                                         | Il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate al termine dei controlli preventivi previsti (rimborso di importo superiore a 4.000 euro in presenza di particolari situazioni).                                                                                                                                                                 |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
| IMPORTI DA RIMBORSARE - MOD 730 INTEGRATIVO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |      | 1                     | CODICE REGIONE/COMUNE | 2                       | RIMBORSO DICHIARANTE | 3                   | CODICE REGIONE/COMUNE | 4                     | RIMBORSO CONIUGE      | 5                     | TOTALE                                                       |                                                              |
| 171                                                                                                                                                     | IRPEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                   |      |                       |                       |                         | ,00                  |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
| 172                                                                                                                                                     | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                   |      |                       |                       |                         | ,00                  |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
| 173                                                                                                                                                     | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                   |      |                       |                       |                         | ,00                  |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
| 174                                                                                                                                                     | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                   |      |                       |                       |                         | ,00                  |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
| 175                                                                                                                                                     | IMPOSTA SOSTITUTIVA PRODUTTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                   |      |                       |                       |                         | ,00                  |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
| 176                                                                                                                                                     | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                   |      |                       |                       |                         | ,00                  |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
| 177                                                                                                                                                     | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                   |      |                       |                       |                         | ,00                  |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
| 178                                                                                                                                                     | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       | ,00                                                          |                                                              |
| 179                                                                                                                                                     | IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto e casi particolari)                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | Il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate al termine dei controlli preventivi previsti (rimborso di importo superiore a 4.000 euro in presenza di particolari situazioni).                                                                                                                                                                 |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       | ,00                                                          |                                                              |
| DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
| CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |      | 1                     | CODICE TRIBUTO        | 2                       | ANNO DI RIFERIMENTO  | 3                   | CODICE REGIONE/COMUNE | 4                     | CREDITO (DA QUADRO I) | 5                     | DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro) |                                                              |
| DICHIARANTE                                                                                                                                             | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IRPEF                             |                                   |      |                       | 4001                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF       |                                   |      |                       | 3801                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF        |                                   |      |                       | 3844                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI          |                                   |      |                       | 1842                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SOLO                              | ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA   |      |                       | 4200                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       |                       |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MODELLO 730                       | IMPOSTA SOSTITUTIVA PRODUTTIVITA' |      |                       | 1053                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       |                       |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTEGRATIVO                       | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'        |      |                       | 1683                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       |                       |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTALE                            |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
| CONIUGE                                                                                                                                                 | CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                   |      |                       | 1                     | CODICE TRIBUTO          | 2                    | ANNO DI RIFERIMENTO | 3                     | CODICE REGIONE/COMUNE | 4                     | CREDITO (DA QUADRO I) | 5                                                            | DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro) |
|                                                                                                                                                         | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IRPEF                             |                                   |      |                       | 4001                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF       |                                   |      |                       | 3801                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF        |                                   |      |                       | 3844                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI          |                                   |      |                       | 1842                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       | ,00                   |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SOLO                              | ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA   |      |                       | 4200                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       |                       |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MODELLO 730                       | IMPOSTA SOSTITUTIVA PRODUTTIVITA' |      |                       | 1053                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       |                       |                       | ,00                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                         | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTEGRATIVO                       | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'        |      |                       | 1683                  |                         | 2013                 |                     |                       |                       |                       |                       | ,00                                                          |                                                              |
| 218                                                                                                                                                     | TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       | ,00                   |                       | ,00                   |                                                              |                                                              |
| IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
| IMPORTI DA VERSARE - GIUGNO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |      | 1                     | CODICE TRIBUTO        | 2                       | ANNO DI RIFERIMENTO  | 3                   | CODICE REGIONE/COMUNE | 4                     | IMPORTO DA VERSARE    |                       |                                                              |                                                              |
| 231                                                                                                                                                     | IRPEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                   |      | 4001                  |                       | 2013                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 232                                                                                                                                                     | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                   |      | 3801                  |                       | 2013                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 233                                                                                                                                                     | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                   |      | 3844                  |                       | 2013                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 234                                                                                                                                                     | PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |      | 4033                  |                       | 2014                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 235                                                                                                                                                     | ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |      | 4200                  |                       | 2013                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 236                                                                                                                                                     | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                   |      | 3843                  |                       | 2014                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 237                                                                                                                                                     | IMPOSTA SOSTITUTIVA PRODUTTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                   |      | 1053                  |                       | 2013                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 238                                                                                                                                                     | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                   |      | 1842                  |                       | 2013                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 239                                                                                                                                                     | PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                   |      | 1840                  |                       | 2014                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 240                                                                                                                                                     | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                   |      | 1683                  |                       | 2013                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 241                                                                                                                                                     | Importi relativi al coniuge con domicilio diverso dal dichiarante                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF       |                                   |      | 3801                  |                       | 2013                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 242                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF        |                                   |      | 3844                  |                       | 2013                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 243                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014 |                                   |      | 3843                  |                       | 2014                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| IMPORTI DA VERSARE - NOVEMBRE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
| 244                                                                                                                                                     | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                   |      | 4034                  |                       | 2014                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| 245                                                                                                                                                     | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |      | 1841                  |                       | 2014                    |                      |                     |                       |                       | ,00                   |                       |                                                              |                                                              |
| MESSAGGI                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |
| FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |      |                       |                       |                         |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                                                              |                                                              |

**DATI IDENTIFICATIVI**

Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale.

Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo.

Sono, inoltre, riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

L'impegno da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla presente dichiarazione, è attestato dalla barratura della relativa casella.

**RIEPILOGO DEI REDDITI**

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Inoltre viene riportato l'ammontare del reddito dei fabbricati locati con applicazione della cedolare secca, che quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo.

In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

**CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA**

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: la deduzione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B; gli oneri deducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. II del quadro E del Mod. 730.

L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

**CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA**

L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:

- le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
- le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e altri redditi (art. 13 del TUIR);
- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I, nella SEZ. III e nelle SEZ. IV, V e VI del quadro E del Mod. 730;
- il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo G1);
- il credito d'imposta per reintegro anticipazioni sui fondi pensione (rigo G3);
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (rigo G7);
- il credito d'imposta per le mediazioni (rigo G8).

**CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA**

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:

- i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo (righe G5 e G6);
- i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero determinato sulla base di quanto indicato nel quadro G, sezione III;
- il credito d'imposta per i canoni non percepiti (rigo G2);
- le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atto della corrisponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nei quadri D e F del Mod. 730;
- l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal contribuente.

**CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF****E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

È riportato:

- l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- l'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- l'eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
- l'importo dovuto dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- l'eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
- l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2014;
- l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF 2014 risultante dalla certificazione.

**CEDOLARE SECCA LOCAZIONI**

Sono riportati l'ammontare della cedolare secca dovuta, l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione e l'importo degli acconti della cedolare secca versati.

**CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ**

Sono riportati la base imponibile su cui calcolare il contributo di solidarietà, l'importo del contributo dovuto e l'importo del contributo risultante dalla certificazione.

**LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE**

È riportato il risultato contabile del calcolo dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'imposta.

Nel caso di compilazione del quadro I, l'eventuale credito relativo a ciascuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per il versamento di altre imposte e l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta.

È indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata della SEZ. II del quadro D.

È indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF 2014 che sarà trattenuto, alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta.

È indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti per l'incremento della produttività.

È riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca per il 2014 che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta.

È riportato l'ammontare del contributo di solidarietà che sarà trattenuto dal sostituto d'imposta.

**ALTRI DATI**

Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa, per l'incremento dell'occupazione, per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per le mediazioni che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi.

È indicato l'ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo dovrà essere riportato nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730 per fruire della seconda rata della detrazione spettante.

È indicato il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo e base imponibile della cedolare secca) per la determinazione delle detrazioni commisurate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e di altri benefici collegati al possesso di requisiti reddituali, quali ad esempio l'ISEE.

Sono riportati i dati per la determinazione dell'acconto Irpef 2014 in presenza di situazioni particolari (ad esempio redditi di lavoro dipendente prodotti in zone di frontiera).

Sono presenti i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con distinta indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero.

Sono indicati i redditi fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati non locati, nonché il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze soggette a IMU, non imponibili in quanto l'irpef e le relative addizionali sono sostituite dall'Imu. Tali informazioni possono assumere rilievo nell'ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali.

**RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE**

Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga.

Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi.

È inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degli eventuali acconti.

Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi che andranno versati con il modello F24 o che saranno rimborsati dall'Agenzia delle entrate.

Nel caso di rimborso di importo superiore a 4.000 ed in presenza di particolari situazioni, è inoltre evidenziato che il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate dopo aver effettuato i controlli preventivi.

Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare a cura del datore di lavoro o dell'ente pensionistico nel caso di presentazione di un modello 730 Integrativo.

**DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24**

Nel caso di compilazione del quadro I, sono riportati i dati relativi agli importi a credito che devono essere utilizzati per la compilazione del mod. F24 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello 730. In particolare, per ogni credito sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune. Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi dei crediti non superiori a euro 12 che possono essere utilizzati in compensazione con il mod. F24.

Sono infine riportati i dati relativi agli importi a debito che devono essere versati con il mod. F24 nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta. Per ogni imposta sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i debiti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune.

# AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 REDDITI 2013

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE  
AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

rettificativo ☐

pagina n.

di pagine

integrativo dati sostituto errati ☐

Sezione I

## IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

|                                                                                 |                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| CODICE FISCALE                                                                  | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | N. ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF |
| COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE                                                    | PROV. (SIGLA)                  | C.A.P.                     |
| INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO | NUMERO DI TELEFONO             | NUMERO DI FAX              |

## COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| CODICE FISCALE | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE |
| COMUNE         | PROV. (SIGLA) C.A.P.           |
| INDIRIZZO      |                                |

## DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

|         |                |                |           |
|---------|----------------|----------------|-----------|
| N° ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME | COD. SEDE |
|---------|----------------|----------------|-----------|

|                                                                                   | Codice                | Dichiarante | Codice                | Coniuge | Totale      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------|-------------|
| IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE                                                       |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                                       |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE                             |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE                             |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE                              |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE                              |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2014                                           |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2014                                 |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA                                  |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2014                                    |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ                                       |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE                                            |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE                                            |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2014                                  |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2014                        |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE                                           |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati) | Importo da rimborsare | ,00         | Importo da trattenere | ,00     | Numero rate |

|         |                |                |           |
|---------|----------------|----------------|-----------|
| N° ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME | COD. SEDE |
|---------|----------------|----------------|-----------|

|                                                                                   | Codice                | Dichiarante | Codice                | Coniuge | Totale      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------|-------------|
| IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE                                                       |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                                       |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE                             |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE                             |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE                              |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE                              |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2014                                           |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2014                                 |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA                                  |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2014                                    |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ                                       |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE                                            |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE                                            |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2014                                  |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2014                        |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE                                           |                       | ,00         |                       | ,00     | ,00         |
| CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati) | Importo da rimborsare | ,00         | Importo da trattenere | ,00     | Numero rate |

Sezione III

|                                                                                             |      |                               |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----|--|
| TOTALI IMPORTI DA TRATTENERE                                                                | ,00  | TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE  | ,00 |  |
| TOTALE CONTRIBUENTI                                                                         |      |                               |     |  |
| FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE<br>DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO |      |                               |     |  |
| PER RICEVUTA                                                                                | DATA | FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA |     |  |

Sezione I

**IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:**

|                                                                                 |                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| CODICE FISCALE                                                                  | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | N.ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF |
| COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE                                                    | PROV. (SIGLA)                  | C.A.P.                    |
| INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO | NUMERO DI TELEFONO             | NUMERO DI FAX             |

**COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| CODICE FISCALE | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE |
| COMUNE         | PROV. (SIGLA) C.A.P.           |
| INDIRIZZO      |                                |

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

|                                                                 |                |                |                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| N° ORD.                                                         | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME | COD. SEDE             |
|                                                                 |                |                |                       |
|                                                                 | Codice         | Dichiarante    | Codice Coniuge Totale |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                     |                | ,00            | ,00                   |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE           |                | ,00            | ,00                   |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE            |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ        |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                           |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                          |                | ,00            | ,00                   |

|                                                                 |                |                |                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| N° ORD.                                                         | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME | COD. SEDE             |
|                                                                 |                |                |                       |
|                                                                 | Codice         | Dichiarante    | Codice Coniuge Totale |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                     |                | ,00            | ,00                   |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE           |                | ,00            | ,00                   |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE            |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ        |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                           |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                          |                | ,00            | ,00                   |

|                                                                 |                |                |                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| N° ORD.                                                         | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME | COD. SEDE             |
|                                                                 |                |                |                       |
|                                                                 | Codice         | Dichiarante    | Codice Coniuge Totale |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                     |                | ,00            | ,00                   |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE           |                | ,00            | ,00                   |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE            |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ        |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                           |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                          |                | ,00            | ,00                   |

|                                                                 |                |                |                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| N° ORD.                                                         | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME | COD. SEDE             |
|                                                                 |                |                |                       |
|                                                                 | Codice         | Dichiarante    | Codice Coniuge Totale |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE                                     |                | ,00            | ,00                   |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE           |                | ,00            | ,00                   |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE            |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ        |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI                           |                | ,00            | ,00                   |
| RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ                          |                | ,00            | ,00                   |

Sezione III

|                                                                                          |      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE                                                             | ,00  | TOTALE CONTRIBUENTI           |
| FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO |      |                               |
| PER RICEVUTA                                                                             | DATA | FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA |



# 730

## Modello 730/2014

Periodo d'imposta 2013

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### I. INTRODUZIONE

2

1. Perché conviene il Mod. 730 2
2. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 2
3. Chi può presentare il Mod. 730 2
4. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche 4
5. La dichiarazione congiunta 4
6. A chi si presenta 4
7. Quando e come si presenta 4
8. Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute 5

#### II. ASPETTI GENERALI

5

1. Come è composto il modello 5
2. Cosa c'è di nuovo 6
3. Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef 7
4. Informativa sul trattamento dei dati personali 8
5. Rettifica del modello 730 9
6. Redditi da dichiarare con il Modello UNICO Persone fisiche 9
7. Altre informazioni utili 10

#### III. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

11

1. Informazioni relative al contribuente 11
2. Familiari a carico 12
3. Dati del sostituto d'imposta 14
4. Quadro A - Redditi dei terreni 15
5. Quadro B - Redditi dei fabbricati 16
6. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati 22
7. Quadro D - Altri redditi 26
8. Quadro E - Oneri e spese 32
9. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati 53
10. Quadro G - Crediti d'imposta 57
11. Quadro I - Imposte da compensare 60
12. Firma della dichiarazione 60

#### IV. APPENDICE

61

# I. INTRODUZIONE

## 1. Perché conviene il Mod. 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- non deve trasmettere il modello all'Agenzia delle Entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

In alcuni casi è possibile presentare il Mod. 730 anche in assenza di un datore di lavoro tenuto a effettuare il conguaglio: vedi il successivo paragrafo 3 "Chi può presentare il Mod. 730".

## 2. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. È tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell'anno 2013 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle tabelle della pagina seguente. In questo caso deve verificare se può presentare il Mod. 730 o deve presentare il Mod. UNICO, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d'imposta il contributo di solidarietà.

Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2013.

## 3. Chi può presentare il Mod. 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
  - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
  - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2013 al mese di giugno dell'anno 2014;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il Mod. 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte. I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il Mod. UNICO, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

### Mod. 730 dipendenti senza sostituto

Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".



## CASI DI ESONERO

| È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DI REDDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONDIZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lavoro dipendente o pensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio<br>2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale |
| Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.<br><i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Redditi esenti.<br><i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Redditi soggetti ad imposta sostitutiva.<br><i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.<br><i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

| È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DI REDDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIMITE DI REDDITO<br>(uguale o inferiore a) | CONDIZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Terreni e/o fabbricati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.000                                       | Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni.<br>Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pensione + altre tipologie di reddito (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.500                                       | Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.                                                                                                           |
| Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.500 (pensione)<br>185,92 (terreni)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pensione + altre tipologie di reddito (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.750                                       | Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.<br>Contribuente di età pari o superiore a 75 anni.<br><br>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione. |
| Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*)<br>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli                                                                                                                                                                                                                                          | 7.500                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.<br><br>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale | 4.800                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.158,28                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (*) il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

|                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente: |   |
| Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:                                                                                                                                                    |   |
| imposta lorda (*)                                                                                                                                                                                                                                             | — |
| detrazioni per carichi di famiglia                                                                                                                                                                                                                            | — |
| detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi                                                                                                                                                                                       | — |
| ritenute                                                                                                                                                                                                                                                      | = |
| importo non superiore a euro 10,33                                                                                                                                                                                                                            |   |
| (*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.                                                                                                                           |   |

#### 4. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche

Devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche 2014 e non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2013 hanno posseduto:
  - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
  - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
  - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2013 e/o nel 2014 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti");
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d'imposta);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

#### 5. La dichiarazione congiunta

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel paragrafo 3 e almeno uno dei due può utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730 (paragrafo 3), possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

#### 6. A chi si presenta

Il Mod. 730 può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell'anno,
  - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
- I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi il precedente paragrafo 3 "Chi può presentare il Mod. 730") devono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione.

#### 7. Quando e come si presenta

I termini per la presentazione sono:

- entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

##### Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare:

- il Mod. 730 già compilato. Il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione;
- il Mod. 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8 per mille e il 5 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la dichiarazione in forma congiunta, il contribuente deve inserire le schede per destinare l'8 per mille e il 5 per mille in un'unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.

##### Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello già debitamente e correttamente compilato senza pagare alcun compenso al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il Caf può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

I principali documenti da esibire sono:

- le certificazioni che documentano le ritenute, quali il CUD 2014 (o il CUD 2013 se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2014);
- scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione Mod. UNICO in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2018 termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

## 8. Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute

Entro il 31 maggio il datore di lavoro o l'ente pensionistico consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il 15 giugno il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale per riscontrare eventuali errori. Per effettuare il controllo si possono consultare le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta pubblicate in Appendice.

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapacienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi il precedente paragrafo 3 "Chi può presentare il Mod. 730"):

- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista):
  - trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
  - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

## II. ASPETTI GENERALI

### 1. Come è composto il modello

#### A) MODELLO 730 BASE

- Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
- Quadro A (redditi dei terreni)  
Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
- Quadro B (redditi dei fabbricati)  
Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.

- **Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)**  
Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale. Dati relativi al contributo di solidarietà.
- **Quadro D (altri redditi)**  
Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).
- **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**  
Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
- **Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)**  
Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
- **Quadro G (crediti d'imposta)**  
Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.
- **Quadro I (Imposte da compensare)**  
Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2014 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2014 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
- **Firma della dichiarazione**

## B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef.

## C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

## 2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2014 sono le seguenti:

- possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella *"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"*;
- da quest'anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24;
- è elevato l'importo delle detrazioni d'imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l'assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
- per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell'anno 2013 la detrazione d'imposta è riconosciuta nella misura del 50 per cento (sezioni III-A e III-B del quadro E);
- ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d'imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale (sezione III-C del quadro E);
- è riconosciuta per l'anno 2013 la detrazione d'imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E);
- è riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E);
- è riconosciuta una detrazione d'imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (righe da E8 a E12, codice 35);
- le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24 per cento (righe da E8 a E12, codici 41 e 42);
- la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria (righe da E8 a E12, codice 31);
- è possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef all'Unione Buddhista Italiana o all'Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista Italiana;
- con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all'ente che le ha erogate, l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto (rigo E26 cod. 5);



- nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente";
- il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;
- nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15 per cento la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B);
- per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca;
- per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righe da E8 a E12, codice 12), l'importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19 per cento è pari a 630 euro.

### 3. Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef (Mod. 730-1)

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 2 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto e il cinque per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2014) o al modello UNICO Persone fisiche 2014 e seguendo le relative istruzioni.

#### Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef a:

- scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, e inoltre a interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche;
- mantenimento dei ministri di culto, realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri da parte della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale;
- interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri da parte della Chiesa apostolica in Italia;
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero da parte dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia.
- interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto da parte dell'Unione Buddhista Italiana;
- sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi da parte dell'Unione Induista Italiana.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

#### Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

- e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

#### 4. Informativa sul trattamento dei dati personali

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

##### Dati personali

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

##### Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Entrambe queste scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

##### Finalità del trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

##### Modalità del trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

##### Titolare del trattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

##### Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati.

La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

##### Diritti dell'interessato

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

##### Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta

la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef e del cinque per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

## 5. Rettifica del modello 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Mod. 730 "rettificativo".

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

### A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello UNICO Persone fisiche 2014, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche 2014 può essere presentato entro il 30 settembre 2014 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

### B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

### C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

### D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2014.

Il modello UNICO Persone fisiche 2014 può essere presentato:

- entro il 30 settembre 2014 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

## 6. Redditi da dichiarare con il Modello UNICO Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2014 devono, inoltre, presentare:

- il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2014 se hanno percepito nel 2013:
  - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
  - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva – prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
  - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;

- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
  - redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
- Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2013.
- I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2014, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

- il quadro RT del Mod. UNICO Persone fisiche 2014, se nel 2013 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2013 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2013 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

- il modulo RW, se nel 2013 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2014, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello UNICO.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. UNICO Persone fisiche 2014.

## 7. Altre informazioni utili

### Certificazioni CUD 2014 e CUD 2013

Le istruzioni al Mod. 730 fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2014 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2013 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2013, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2014.

### Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

### Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo <http://uif.banccaditalia.it>, sezione Cambi, Cambi fiscali.

### Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del Modello base compilato.

Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

### Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

### Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).

### Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;



- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

#### Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO Persone fisiche 2014 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Mod. UNICO nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro AC anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

#### Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie sono riportate in Appendice alla voce "Sanzioni".

## III – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

### 1. Informazioni relative al contribuente

La casella "Dichiarante" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge deve barrare solo la casella "Coniuge dichiarante".

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella "Rappresentante o tutore" e indicare il proprio codice fiscale nella casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore". In tal caso, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata.

Nella casella "Codice fiscale" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella "Soggetto fiscalmente a carico di altri" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo "Familiari a carico").

La casella "730 integrativo" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo 5 "Rettifica del modello 730") indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

#### Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

Lo stato civile deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare corrisponde alla situazione alla data di consegna del Mod. 730. Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

#### Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2013 alla data in cui presenta la dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa: l'inserimento di questi dati è consigliato a chi desidera ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

#### Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Se non avete variato la residenza, oppure la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, dovete compilare solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2013". Se, invece, avete variato la residenza trasferendola in un Comune diverso dovete compilare tutti e tre i righe relativi al domicilio fiscale.

Gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righe relativi al domicilio fiscale.

**Domicilio fiscale al 1° gennaio 2013:** se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2012 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2012 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2013 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 e/o nel 2014 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").

**Domicilio fiscale al 31 dicembre 2013:** se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2013 indicare il nuovo domicilio.

**Domicilio fiscale al 1° gennaio 2014:** se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2013 indicare il nuovo domicilio.

La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Veneto - Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata.

#### Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il capitolo 3, parte I).

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo Mod. 730 si deve:

- barrare la casella "Dichiarante";
- barrare, nel riquadro "Stato civile", la casella:
  - '7' nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
  - '8' nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "Rappresentante o tutore";
- compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

## 2. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2013 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Le disposizioni vigenti in materia di filiazione sono state riviste con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014, che attua nell'ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio, superando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Se nel corso del 2013 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico). Da quest'anno è stato elevato l'importo delle detrazioni previste per i figli a carico (vedi la "tabella 4").

### Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel rigo 1 indicare i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella 'C'.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge.

Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2013. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2013, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2013, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

### Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5

Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella 'F1' se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella 'F' per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto *Familiari a carico*").

Colonna 2: barrare la casella 'A' se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella 'D' se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 "codice fiscale": indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo *status* di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2013). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2013, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2013 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare '5'.

Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2012, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2013, indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto

nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

- per ogni figlio a carico:
  - '100' se la detrazione è richiesta per intero;
  - '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
  - '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
  - la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
- per ogni altro familiare a carico:
  - '100' se l'onere grava per intero;
  - la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

**Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli):** la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

**Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli":** è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.

In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2).

La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.

Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

**Casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente":** va compilata se in uno o più righi del prospetto il contribuente non ha potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all'estero (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella "F" o "D"). In questo caso, oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare in questa casella il numero di figli residenti all'estero per i quali non è stato indicato il codice fiscale. Questa informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico, che risulta diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio, se nel prospetto familiari a carico sono stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nella casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" dovrà essere indicato il valore 2.

**Casella "Numero figli in affidamento preadottivo a carico del contribuente":** indicare il numero dei figli in affidamento preadottivo (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella "F" o "D") per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

La compilazione delle caselle "Numero figli residenti all'estero" e "Numero figli in affidamento preadottivo" è alternativa.

### 3. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute). Le informazioni sono presenti nella sezione del CUD riservata ai "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta". Nella casella "codice sede" va riportato il codice indicato nel CUD 2014, se la stessa casella risulta compilata.

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

La casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel 2013 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato.



In questo caso non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.  
Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo 3 “Chi può presentare il Mod. 730”.

#### 4. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce “Attività agricole”.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel riquadro D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

##### Terreni non affittati

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef.

Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'Imu. Ad esempio sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Inoltre, sono assoggettati ad Irpef i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per questi terreni, infatti, è previsto che per l'anno 2013 non sia dovuta l'Imu (decreto legge del 30 novembre 2013, n. 133). In entrambi i casi va compilata la casella “Imu non dovuta” (colonna 9).

##### Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

Per gli anni dal 2013 al 2015, i redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 15 per cento (legge di stabilità 2013, articolo 1, comma 512). L'ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 5 per cento, anziché del 15 per cento, nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”.

#### COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce “Variazioni di coltura dei terreni”.

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

**Colonna 1 (Reddito dominicale):** indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

**Colonna 3 (Reddito agrario):** indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo “Rivalutazione dei redditi dei terreni”.



Se i redditi dominicali e agrari vengono ricavati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2013, occorre tenere presente che quegli importi sono rivalutati quindi vanno riportati nelle colonne 1 e 3 al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

**Colonna 2 (Titolo):** indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
- '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- '5' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
- '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- '10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. L'importo va indicato nella colonna 1. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

**Colonna 4:** indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.

**Colonna 5:** indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

**Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico):** in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

**Colonna 7 (Casi particolari):** indicare uno dei seguenti codici:

- '1' mancata coltivazione, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, dell'intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. In tale situazione è considerato solo il 30 per cento del reddito dominicale e il reddito agrario è escluso dall'Irpef;
- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
- '3' terreno in conduzione associata;
- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
- '5' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 1 e al codice 4;
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

**Colonna 8 (Continuazione):** se nel corso del 2013 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti righe senza barrare la casella di colonna 8.

**Colonna 9 (IMU non dovuta):** indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative condizioni di non applicazione dell'Imu:

- '1' terreni esenti dall'Imu, come ad esempio i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- '2' terreni per i quali non è dovuta l'Imu per l'anno 2013 (decreto legge del 30 novembre 2013, n. 133), come nel caso di terreni agricoli e di quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

**Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP):** barrare la casella nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.

## 5. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);

- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

#### Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze. Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente la disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

#### Abitazione principale

Per l'anno 2013, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze, pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente risulta dovuta l'Imu per il 2013 e pertanto non sono dovute Irpef e addizionali per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, come nel caso delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

#### Fabbricati non locati

In generale, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.

Pertanto, nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (salvo eccezioni indicate nel paragrafo precedente), ma chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 'Utilizzo' dei righi da B1 a B8: '3' locazione a canone libero, '4' equo canone, '8' locazione a canone concordato agevolato, '11' locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero, '12' locazione parziale dell'abitazione principale a canone concordato agevolato, '14' locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo e '16' immobile di società semplice locato.

Dall'anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8) situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3.

#### Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca

Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

È prevista anche un'aliquota agevolata del 15% (fino al 2012 si applicava l'aliquota del 19%) per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.

L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.").

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Se nella dichiarazione dei redditi il canone di locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



*Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012.*

## CASI PARTICOLARI

### Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

### Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

### Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

### Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

## COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B8) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11-B13) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

### SEZIONE I – Redditi dei fabbricati

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B8). Se nel corso del 2013 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più rigi, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8. In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
  - i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).
- Se i rigi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

### Righi da B1 a B8

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

**Colonna 1 (Rendita catastale):** indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.



**Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2013 l'importo di colonna 1 va indicato senza la rivalutazione del 5 per cento calcolata lo scorso anno.**

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17.



**Colonna 2 (Utilizzo):** indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile.

**'1'** immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

**'2'** immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione** oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

**'3'** immobile **locato in regime di libero mercato** o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

**'4'** immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

**'5'** **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

**'8'** immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa dato in **locazione a canone "concordato"** (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale (vedi in Appendice la voce "Comuni ad alta densità abitativa"). Va compilata la sezione II del quadro B.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 15%;

**'9'** immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:

- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;

**'10'** abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

**'11'** immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

**'12'** immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato", situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa (vedi istruzioni al codice '8').

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 15%;

**'14'** immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

'15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

'16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

'17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

**Colonna 3 (Periodo di possesso):** indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

**Colonna 4 (Percentuale di possesso):** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

**Colonna 5 (Codice canone):** da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

'1' 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria. Da quest'anno la deduzione forfetaria del canone di locazione è prevista nella misura del 5 per cento;

'2' 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

'3' 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;

'4' 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**Colonna 6 (Canone di locazione):** da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Ripartire il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.



Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

I proprietari degli immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (legge n. 9 del 2007) devono indicare in questa colonna il canone di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" il codice "6".

Se il canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

#### Esempio

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:  | 450    |
| Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: | 50     |
| Canone di locazione totale:                           | 10.000 |

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione: } \frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza: } \frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$$

**Colonna 7 (Casi particolari),** indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

'1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

'3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

'4' se l'immobile è locato e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

'5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;

'6' se per l'immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (Legge 8 febbraio 2007, n. 9).

L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2013.

L'agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico oppure che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali oppure portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

**Colonna 8 (Continuazione):** barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

**Colonna 9 (Codice Comune):** indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco 'Codici catastali comunali' posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

**Colonna 10 (Imu dovuta per il 2013):** riportare, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta municipale propria (Imu) dovuta per l'anno 2013.

La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:

- esonero dal pagamento dell'Imu in presenza di cause di esenzione;
- in caso di immobili condominiali, se l'Imu è stata versata dall'amministratore di condominio.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà indicare l'importo dell'Imu dovuta in relazione alla percentuale di possesso.

Se l'Imu non è stata versata o è stata versata in misura inferiore indicare comunque l'imposta "dovuta".

Se i dati del singolo fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'Imu dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

**Colonna 11 (Cedolare secca):** barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 15%. Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione".

**Colonna 12 (Casi particolari IMU):** indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- '2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2013, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.

## SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nei seguenti casi:

- opzione per l'applicazione della cedolare secca (è barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca");
- riduzione del 30 per cento del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
  - il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "concordato" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8);
  - l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8).

### Righe da B11 a B13

**Colonna 1:** indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righe della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.

**Colonna 2:** indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

**Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione)** i dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Locazioni web o Contratti online.

**Colonna 3 (Data di registrazione):** indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online);

'3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7: barrare la casella nel caso di **contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno che non è stato registrato (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto.

Colonna 8: se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

## 6. QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2013.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dal CUD rilasciato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico). Le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2014 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2013 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2013, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2014.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nel CUD rilasciato da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione I: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i lavoratori dipendenti del settore privato, in alcuni casi particolari, indicano anche le somme percepite per l'incremento della produttività);
- Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- Sezione III: ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Sezione IV: addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Sezione V: contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro.

### SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza del CUD l'importo del reddito è riportato nel punto 1.

Si tratta in particolare di:

- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro



dependente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";

- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
  - dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
  - dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
  - dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
  - per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
  - dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
  - dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
  - dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
  - dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

#### Casella "Rientro in Italia".

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- '1' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti** che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;
- '2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento.

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righe da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).

Nelle Annotazioni del CUD 2014, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.

#### Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

**Colonna 1 (Tipologia reddito):** indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

- '1' redditi di **pensione**;
- '2' redditi di **lavoro dipendente** o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);
- '3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

##### *Compensi per lavori socialmente utili*

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nelle annotazioni del CUD 2014 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile) nonché le ritenute dell'Irpef e dell'addizionale regionale trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

- nella colonna 3 dei righe da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
- nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;
- nella colonna 6 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato, nelle annotazioni del CUD non sono riportati i dati relativi ai compensi erogati per lavori socialmente utili e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario. In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2014 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2014.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righe da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righe C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dal CUD (codice 3 indicato nella colonna 1).

**'4' redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato.**

**Colonna 2 (Indeterminato/Determinato):** compilare la casella solo se nella colonna 1 è stato indicato il codice '2' (reddito di lavoro dipendente), il codice '3' (compensi per lavori socialmente utili) o il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera).

In questo caso indicare uno dei seguenti codici (vedi Annotazioni CUD):

'1' se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

'2' se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

**Colonna 3 (Reddito):** riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 1 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza di un CUD 2014, all'importo indicato nel punto 1 va sommata la quota esente riportata nelle Annotazioni. Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto, per l'anno 2013, della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2014 verrà considerato l'intero ammontare del reddito percepito.

In presenza di un CUD 2014 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righe, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2014. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2014 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2014.

#### Rigo C4 - Somme percepite per incremento della produttività

Questo rigo interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 hanno percepito compensi per incrementi della produttività. Il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10 per cento), entro i limiti di 2.500 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 251 e 252 del CUD 2014 o del CUD 2013) oppure ha applicato la tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 251 e 254 del CUD 2014 o del CUD 2013) a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che questa è più favorevole per il lavoratore.

Il punto 255 del CUD 2014 riguarda gli importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare (es. indennità di volo), solo se assoggettati a tassazione ordinaria.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta, tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Il rigo C4, pertanto, deve essere compilato solo in presenza di una delle specifiche ipotesi di seguito descritte.

La compilazione può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente:

#### A) Compilazione obbligatoria

La compilazione del presente rigo è obbligatoria in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) avere percepito i compensi da più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di più CUD 2014, per i quali non è stato chiesto il conguaglio, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 251 dei CUD 2014 ("Totale redditi") anche il punto 252 dei CUD 2014 ("Totale ritenute operate") e la somma degli importi dei punti 251 e 255 dei diversi CUD 2014 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a 2.500 euro. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti superiore a 2.500 euro;
- 2) avere percepito i compensi da un solo datore di lavoro e, quindi, essere in possesso di un solo CUD 2014 nel quale risulta compilato, oltre al punto 251 ("Totale redditi") anche il punto 252 ("Totale ritenute operate"), e la somma degli importi indicati ai punti 251 e 255 del CUD 2014 risulta superiore a euro 2.500. In questo caso il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva su un ammontare di compensi superiore al limite di euro 2.500;
- 3) avere percepito i compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD 2014, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 251 anche il punto 252 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2012 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà assoggettare a tassazione ordinaria dei compensi ricevuti. Si precisa che nel predetto limite di 40.000 euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva.

In presenza di una delle situazioni sopra descritte, il rigo C4 va compilato nel modo seguente:

- **colonna 2:** indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2014 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2014 nei quali risultano anche compilati i punti 252;
- **colonna 3:** indicare l'importo risultante dal punto 252 del CUD 2014 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 252 dei CUD 2014;

- **colonna 5:** indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2014 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2014, nei quali risulta anche compilato il punto 252;
- **colonna 6:** barrare la casella "Tassazione ordinaria", se il lavoratore si trova nel caso di cui al precedente punto 3 (contribuente che non ha le condizioni per fruire dell'imposta sostitutiva e, pertanto, ha indebitamente goduto dell'agevolazione);
- **colonna 7:** barrare la casella "Tassazione sostitutiva", se il lavoratore si trova nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (contribuente che intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva entro il limite di euro 2.500).

La compilazione delle colonne 6 e 7 è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.

#### B) Compilazione facoltativa

I lavoratori dipendenti che hanno percepito i sopraindicati compensi per incremento della produttività, pur non essendo obbligati alla compilazione del rigo, possono optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal datore di lavoro se ritengono quest'ultima meno vantaggiosa. In particolare la compilazione del presente rigo è facoltativa in presenza di una delle seguenti due condizioni:

- 1) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 251 e 252 del CUD 2014 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;
- 2) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del CUD 2014 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2012 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 2.500 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

In presenza di una delle situazioni sopra descritte, il rigo C4 va compilato nel modo seguente:

- **colonna 1:** indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2014 nel quale risulta compilato anche il punto 254; oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2014 nei quali risulta compilato anche il punto 254.
- **colonna 2:** indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2014 nel quale risulta compilato anche il punto 252; oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2014 nei quali risulta compilato anche il punto 252;
- **colonna 3:** indicare l'importo risultante dal punto 252 del CUD 2014, oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 252 del CUD 2014;
- **colonna 4:** indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2014 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2014, nei quali risulta anche compilato il punto 254;
- **colonna 5:** indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2014 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2014, nei quali risulta anche compilato il punto 252;
- **colonna 6:** barrare la casella "Tassazione ordinaria" se si intende optare per la tassazione ordinaria (condizione di cui al punto 1) oppure barrare la casella di colonna 7 "Tassazione sostitutiva" se si intende optare per la tassazione dei compensi ad imposta sostitutiva (condizione di cui al punto 2).

#### Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

**Colonna 1 (Lavoro dipendente):** indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato il CUD, riportare il numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2014 (o del CUD 2013);
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato il CUD (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



*Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".*

**Colonna 2 (Pensione):** indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel punto 4 del CUD 2014 (o del CUD 2013);
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

#### SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza del CUD l'importo del reddito è riportato nel punto 2. Si tratta in particolare di:

- a) assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;



- c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.  
Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- g) compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 1: barrare la casella se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge (vedere sopra la lettera a).

Colonna 2: riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 2 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

### SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9: indicare il totale delle ritenute Irpef relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 5 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Rigo C10: indicare il totale dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 6 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

### SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di acconto 2013 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 10 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Rigo C12: indicare le ritenute del saldo 2013 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 11 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Rigo C13: indicare le ritenute di acconto 2014 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'importo è indicato nel punto 13 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

### SEZIONE V - Altri dati

#### Rigo C14 – Contributo di solidarietà trattenuto

Riportare l'importo indicato nel punto 137 del CUD 2014, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta.

A carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte di reddito che supera il predetto importo (art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

## 7. QUADRO D - Altri redditi

Il quadro D è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

### SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

#### Redditi di capitale

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2013, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirla:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Devono essere dichiarati in questi righi i redditi derivanti da partecipazioni di natura qualificata o derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2014, se hanno percepito nel 2013 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.



*In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero*

### Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato;
- '3' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art.167, comma 5, del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello UNICO Persone fisiche;
- '4' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- '5' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- '6' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR).

### Colonna 2 (redditi)

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4, riportare il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2013, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 30, 32 e 34;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6, riportare il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2013, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3, riportare il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2013, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 28, 30, 32 e 34.

Nella colonna 4 (ritenute) riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, indicato nel punto 38 della certificazione degli utili.

Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righe D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

### Rigo D2 - Altri redditi di capitale

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2013, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- '2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- '3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- '4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

'5' in caso di:

- altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
- ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
- altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
- proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- interessi di mora;
- interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

'6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

'7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1 lett. f), del TUIR, se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);

'8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2013 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Nella colonna 2 (redditi) riportare l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

#### Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
- '2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
- '3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nella colonna 2 (redditi) indicare l'importo del reddito percepito nel 2013 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del Modello UNICO PF (fascicolo 2).

#### Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
- '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
- '3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
- '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);

'6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;

'7' – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

– per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 7.500,00 euro. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";

'8' per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;

'9' per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.

Nella colonna 2 (redditi) indicare il reddito lordo percepito nel 2013.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

■ per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 1 di questo rigo D4):

– se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;

– se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2013 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;

■ per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 1 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di 7.500,00 euro;

Nella colonna 3 (spese) indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

**Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere**  
Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

'2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.



'3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);

'4' per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del modello Unico Persone fisiche 2014). Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi esclusivamente per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2014 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).

Nella colonna 2 (redditi) indicare il reddito lordo percepito nel 2013.

Nella colonna 3 (spese) riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite.

## SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

### Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2013 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare:

- il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche;
- il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- il codice 5, per gli altri redditi di capitale;
- il codice 6, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il codice 7, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il codice 8, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2013 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il codice 9, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il codice 10, per gli altri redditi percepiti nel 2013, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il codice 11, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 12, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR.

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella colonna 3 (anno) indicare l'anno di apertura della successione.

#### Colonna 4 (reddito)

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 11 o 12, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2013 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6, riportare l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9, riportare l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 10, riportare la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

Nella colonna 5 (reddito totale del deceduto) indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella colonna 6 (quota imposta sulle successioni) indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella colonna 7 (ritenute) indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

#### Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2013 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

- '1' compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
- '2' indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- '3' somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2013 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
- '4' somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2013, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
- '5' somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
- '6' plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- '7' plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
- '8' redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L'opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1;

Nella colonna 3 (anno) indicare:

- l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- l'anno d'imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5;

Nella colonna 4 (reddito) indicare l'importo del reddito percepito.

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2008 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2013 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012)} = 2.500 \text{ euro}$$



Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio  $20.000 - 5.000 = 15.000$  euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";

Nella colonna 7 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

## 8. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2013 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

### Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

### Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

### Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 "Familiari a carico"). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

### Spese sostenute per familiari non a carico

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

### Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

### Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righe del quadro E.

Questo quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio spese sanitarie) o del 24 per cento;
- Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- Sezione III A: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36, 41, 50 o 65 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione e Sezione III C: detrazione d'imposta del 50 per cento per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili ristrutturati;
- Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55 o 65 per cento per gli interventi di risparmio energetico;
- Sezione V: dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

### SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 o del 24 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento o del 24 per cento.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Quest'ultimo coincide con quello indicato nelle annotazioni del CUD se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso la spesa deve essere comunque indicata nel relativo rigo per poter fruire della detrazione spettante.

**SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO**

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                                           | RIGO        | CODICE | DESCRIZIONE                                                                                        | RIGO        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | Spese sanitarie                                                                                       | E1          | 20     | Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari | da E8 a E12 |
| 2      | Spese sanitarie per familiari non a carico                                                            | E2          |        |                                                                                                    |             |
| 3      | Spese sanitarie per persone con disabilità                                                            | E3          | 21     | Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche                         | "           |
| 4      | Spese veicoli per persone con disabilità                                                              | E4          |        |                                                                                                    |             |
| 5      | Spese per l'acquisto di cani guida                                                                    | E5          | 22     | Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso                                                 | "           |
| 6      | Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione | E6          | 23     | Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale                              | "           |
| 7      | Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale                                      | E7          | 24     | Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia                          | "           |
| 8      | Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili                                             | da E8 a E12 | 25     | Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico                                               | "           |
| 9      | Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio                                          | "           | 26     | Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche                                           | "           |
| 10     | Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale                                   | "           | 27     | Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo                                     | "           |
| 11     | Interessi per prestiti o mutui agrari                                                                 | "           | 28     | Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale                           | "           |
| 12     | Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza                           | "           | 29     | Spese veterinarie                                                                                  | "           |
| 13     | Spese per istruzione                                                                                  | "           | 30     | Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosciuti sordi                       | "           |
| 14     | Spese funebri                                                                                         | "           | 31     | Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado                      | "           |
| 15     | Spese per addetti all'assistenza personale                                                            | "           |        |                                                                                                    |             |
| 16     | Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)                | "           | 32     | Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico   | "           |
| 17     | Spese per intermediazione immobiliare                                                                 | "           | 33     | Spese per asili nido                                                                               | "           |
| 18     | Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede                           | "           | 35     | Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato                                 | "           |
|        |                                                                                                       |             | 99     | Altre spese detraibili                                                                             | "           |

**SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 24 PER CENTO**

| CODICE | DESCRIZIONE                              | RIGO        | CODICE | DESCRIZIONE                                                  | RIGO        |
|--------|------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 41     | Erogazioni liberali a favore delle Onlus | da E8 a E12 | 42     | Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici | da E8 a E12 |

**ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4**

**Spese sanitarie rimborsate**

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2013 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- e spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 132 del CUD 2014 (o al punto 131 del CUD 2013). Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 134 del CUD 2014 o al punto 133 del CUD 2013.



*Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".*

**Spese che possono essere rateizzate**

Se le spese sanitarie indicate nei righe E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

**Rigo E1 - Spese sanitarie**

**Colonna 2 (Spese sanitarie):** indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.

**Colonna 1 (Spese per patologie esenti):** indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.

Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730/3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

**Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico:** indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei rigi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

**Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità:** indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD.

**Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità:** indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato o non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2010, nel 2011 o nel 2012 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2010, 2011 o 2012);
- il numero della rata che si utilizza per il 2013 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due rigi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD.

**Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida:** indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD.

**Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza:** questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2010 e/o 2011 e/o 2012 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Nella colonna 2 indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2012 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2013, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2010 e/o nel 2011 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2013.

Se, invece, è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righe RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righe E6 utilizzando distinti modelli.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD.

**Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righe da E8 a E12**

In questi righe vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2013 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

**Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:**

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

**Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.**

**Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile,** possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

**Gli oneri accessori** sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei righe da E8 a E12 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD.

**Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale:** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.



La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

#### Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

**Righi da E8 a E12 - Altre spese:** indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 35 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 24 per cento.

Per indicare più di cinque codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.



L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento" e "Spese per le quali spetta la detrazione del 24 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare:

- nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
- nella colonna 2 la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sono i seguenti:

**'8'** per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili. L'importo non può essere superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E12 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

**'9' per gli interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.**

La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD.

**'10' per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale.** La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD.



*Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"*

**'11' per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari.**

La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD.

**'12' per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.** La detrazione riguarda:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

L'importo non deve complessivamente superare 630,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.

**'13' per le spese di istruzione sostenute nel 2013 per la frequenza di corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.** Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD.

**'14' per le spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati.** La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.549,37 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righe da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD.

**'15' per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.**

Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).



La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 "Familiari a carico"). Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000,00 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD.

**'16' per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi.**

La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

**'17' per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.**

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD;

**'18' per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.**

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD;

**20' per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:**

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '41' nei rigi da E8 a E12.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta..

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD;

**'21' per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.**

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD;

**'22' per le erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.291,14 euro.**

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD;

'23' per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può essere superiore a 2.065,83 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD.



Le erogazioni indicate con i codici 21, 22 e 23 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

'24' per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD;

'25' per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD.



Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

'26' per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD;

'27' per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD;

'28' per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione.

In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD;

'29' per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD;

'30' per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD;

'31' per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD;

'32' per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD;

'33' per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

L'importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD;

'35' per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 35 nelle annotazioni del CUD.

'99' per le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

L'importo deve comprendere le somme indicate con il codice 99 nelle annotazioni del CUD.

I codici, da indicare nei righe da E8 a E12, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 24 per cento sono i seguenti:

'41' per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righe da E8 a E12.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2013 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 41 nelle annotazioni del CUD;

'42' per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. La detrazione spetta in relazione ad importi delle erogazioni liberali compresi tra 50 e 10.000 euro annui. Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 42 nelle annotazioni del CUD.

## SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.



In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 129 del CUD 2014 (o del CUD 2013) e nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013). Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013), vedi le istruzioni dei righe da E27 a E31.

### Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Colonna 1 (Contributo S.S.N. - R.C. veicoli): indicare l'importo dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2013 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione dal reddito solo la parte di contributi che supera complessivamente l'importo di 40 euro.

Colonna 2 (Altri contributi): indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza.

Rientrano tra queste spese anche:

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

La deduzione spetta anche se gli oneri indicati nelle colonne 1 e 2 sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

#### Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

**Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari:** indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro.

L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

**Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose:** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

**Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità:** indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.



Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne (compresi quelli naturali).

Le disposizioni vigenti in materia di filiazione sono state riviste con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014, che attua nell'ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio, superando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.



Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

**Rigo E26 - Altri oneri deducibili:** indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti.

Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:

**'1'** per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica di tale limite concorre anche l'importo indicato nel punto 132 del CUD 2014 (o nel punto 131 del CUD 2013), che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo 6) per la sola parte non dedotta da queste ultime;

**Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 2, 3 e 4**

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

**'2'** per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 3 (v. le istruzioni del punto successivo). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito [www.esteri.it](http://www.esteri.it);

**'3'** per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 24 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righe da E8 a E12, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righe da E8 a E12, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

**'4'** per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

**'5'** per le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2013 sono state restituite all'ente che le ha erogate. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è

possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Questo codice va utilizzato anche per riportare gli importi indicati al punto 130 del CUD 2014;

**'6' per gli altri oneri deducibili.**

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2013 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri");

**Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali:** in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.



**Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013).**

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta. Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo. Questa ipotesi, in presenza di un CUD congruato, è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD, mentre le informazioni sui singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD.

**Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria:** indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013). Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi) per compilare il rigo E27 si può fare riferimento alle annotazioni del CUD. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013). Se è stato compilato il punto 127 del CUD 2014 (o del CUD 2013) - previdenza per familiari a carico - la cifra da riportare nella colonna 1 è indicata nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013), diminuita dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD;
- **colonna 2:** riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
  - contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013). Se è stato compilato il punto 127 del CUD 2014 (o del CUD 2013) previdenza per familiari a carico - la cifra da riportare nella colonna 2 è indicata nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013), diminuita dell'importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD;
  - somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

**Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione:** i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche ob-



bligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 120, 121 e 123 del CUD 2014 (o del CUD 2013). Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo E28 si può fare riferimento alle annotazioni al CUD.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 120 e 123 del CUD 2014 (o del CUD 2013);
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013), e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

**Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario:** per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nella casella 8 "Previdenza complementare" della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013). Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo E29 si può fare riferimento alle annotazioni al CUD.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013);
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

**Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico:** indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 127 del CUD 2014 (o del CUD 2013), indicare:

- **nella colonna 1,** l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, desumibile dalle annotazioni del CUD;
- **nella colonna 2,** l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, desumibile dalle annotazioni del CUD.

**Rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici:** il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2014 o del CUD 2013. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo si può fare riferimento alle annotazioni al CUD. In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013);
- **colonna 2:** riportare l'importo indicato nelle annotazioni del CUD relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo;
- **colonna 3:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

### SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36, 41, 50 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2013 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

In questa sezione vanno indicate anche:

- le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (detrazione d'imposta del 65 per cento);
- le spese sostenute dal 2004 al 2006 per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi (detrazione d'imposta del 36 per cento).

#### Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compre-

sa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

**Può fruire della detrazione** chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

#### Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
  - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
  - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
  - dati catastali identificativi dell'immobile;
  - estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
  - altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestata dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.



*Per gli adempimenti relativi agli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, e per altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".*

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- 50 per cento per le spese sostenute nell'anno 2013 e per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012;
- 41 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- 36 per cento per le spese sostenute: a) dal 2004 al 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- 48.000,00 euro per le spese sostenute dal 2003 al 25 giugno 2012;
- 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite andava riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti nel 2013, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

#### Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righe da E41 a E44.

#### Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura:
  - del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 2004 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
  - del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
- l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
  - 77.468,53 euro nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
  - 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

#### Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Le spese sostenute dal 2004 al 2006 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico danno diritto a una detrazione del 36 per cento.

L'importo su cui spetta la detrazione non può superare il limite di 100.000,00 euro.

La detrazione è ripartita in 5 o 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Righi da E41 a E44: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7. Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

Colonna 2 (2006 o 2012 o 2013-antisismico): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012 oppure nel 2013 nel caso di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
- '2' spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- '3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
- '4' spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Chi presta assistenza calcolerà la detrazione nella misura del 65 per cento, su una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 viene indicato il codice 3.

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

#### ■ Lavori su parti comuni condominiali

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.

#### ■ Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir

Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.

#### ■ Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

#### ■ Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

**Colonna 4 (Interventi particolari):** la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

- '1' nel caso di spese relative ad interventi iniziati in anni precedenti e ancora in corso nell'anno indicato in colonna 1 (lavori che proseguono in più anni). Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;
- '3' nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute dal 2004 al 2006);
- '4' nel caso di spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le colonne 5, 6 e 7 (Situazioni particolari) devono essere compilate esclusivamente:

- dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile nel 2013 (codice 4 in colonna 5);
- dalle persone di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti al 2012, hanno rideterminato negli anni dal 2009 al 2011 il numero delle rate di detrazione (vedere gli esempi riportati alla fine di questa sezione).

**Colonna 5 (Codice):** indicare il codice:

- '1' se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
- '2' se il contribuente aveva compiuto 80 anni nel 2011 e aveva rideterminato nello stesso anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
- '3' se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2011, aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
- '4' se il contribuente nell'anno 2013 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate. In questo caso non vanno compilate le colonne 6 e 7;

**Colonna 6 (Anno):** indicare l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se nella colonna 5 sono stati indicati i codici '2' o '3' (doppia rideterminazione), va indicato l'anno della prima rideterminazione;

**Colonna 7 (Rideterminazione rate):** indicare il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non deve essere compilata se il numero di rate residue è inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5). Questa colonna interessa solo se è stata compilata la colonna 6;

**Colonna 8 (Numero rata):** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2013 nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10). Per le spese sostenute nel 2013 va indicato il numero '1' nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate.

Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2010 da un contribuente che aveva compiuto in quell'anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '4' nella casella relativa alla rateizzazione in 5 rate.

**Colonna 9 (Importo spesa):** indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche se è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice 1 in colonna 4), se le spese sostenute nel 2013 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento.

**Colonna 10 (N. d'ordine immobile):** per le spese sostenute nel 2013 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Ripartire lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.

Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

## Esempi di compilazione

**Esempio 1** Immobile A: intervento effettuato nel 2012

Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2013

Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Spese sostenute: 4.000 euro

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                  |                                |                |                           |                        |        |                          |                          |            |    |               |                        |            |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|------------|----|---------------|------------------------|------------|---|---|
| E41                                                                                                           | ANNO             | 2006/2012/<br>2013-antisismico | CODICE FISCALE | Interventi<br>particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |        |                          | NUMERO RATA              |            |    | IMPORTO SPESA | N. d'ordin<br>immobile |            |   |   |
|                                                                                                               | 1                | 2                              |                |                           | 3                      | Codice | Anno                     | Rideterminazione<br>rate | 3          | 5  |               |                        | 10         | 9 |   |
|                                                                                                               | 2012             | 2                              |                |                           |                        |        |                          |                          |            | 2  | 6.000,00      | 1                      |            |   |   |
| E42                                                                                                           | 2012             | 3                              |                |                           |                        |        |                          |                          |            | 2  | 7.000,00      | 1                      |            |   |   |
| E43                                                                                                           | 2013             |                                |                |                           |                        |        |                          |                          |            | 1  | 4.000,00      | 2                      |            |   |   |
| E44                                                                                                           |                  |                                |                |                           |                        |        |                          |                          |            |    | ,00           |                        |            |   |   |
| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE         |                  |                                |                |                           |                        |        |                          |                          |            |    |               |                        |            |   |   |
| E51                                                                                                           | N. ord. immobile | Condominio                     | CODICE COMUNE  |                           |                        | T/U    | SEZ. URB./COMUNE CATAST. | FOLGIO                   | PARTICELLA |    |               |                        | SUBALTERNO |   |   |
|                                                                                                               | 1                | 2                              | 3              | 4                         | 5                      | 6      | 7                        | 8                        | 9          | 10 | 11            | 12                     |            |   |   |
|                                                                                                               | 1                |                                |                | H                         | 5                      | 0      | 1                        | U                        | A          | 3  | 3             | 3                      | 4          | 5 | 2 |
| E52                                                                                                           | 2                |                                |                | F                         | 2                      | 0      | 5                        | U                        |            | 6  | 0             | 6                      | 7          | 8 | 1 |

**Esempio 2** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2012: 30.000,00 euro;  
spese di ristrutturazione sostenute nel 2013, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.  
L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.



**Esempio 3** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2011: 30.000,00 euro;  
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;  
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2013, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.  
 In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, l'importo da indicare in colonna 9 è di 56.000,00 euro, dato dalla seguente operazione:  
 96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2011 e 2012).

**Esempio 4** Contribuente che nell'anno 2013 ha ereditato o acquistato un immobile da una persona che nel 2011 ha rideterminato in tre il numero delle rate avendo in quell'anno un'età pari o superiore ad 80 anni. Spesa sostenuta nel 2009 per un importo di 10.000 euro con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) |                            |                  |                |                        |                        |      |                       |             |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------------|------|-----------------------|-------------|---|-----------|
| 1                                                                                                             | ANNO                       |                  | CODICE FISCALE | Interventi particolari | SITUAZIONI PARTICOLARI |      |                       | NUMERO RATA |   |           |
|                                                                                                               | 2009/2012/2013-antisismico | 2013-antisismico |                |                        | Codice                 | Anno | Rideterminazione rate | 3           | 5 | 10        |
| 1                                                                                                             | 2009                       |                  |                |                        | 1                      | 2011 | 10                    | 3           |   | 10.000,00 |

### SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2013. Per le spese sostenute nel 2011 e nel 2012, non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i rigli disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

#### Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

**Colonna 1 (N. d'ordine immobile):** riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più rigli della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

**Colonna 2 (Condominio):** la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei rigli E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

**Colonna 3 (Codice Comune):** indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

**Colonna 4 (Terreni/Urbano):** indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

**Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale):** riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

**Colonna 6 (Foglio):** riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

**Colonna 7 (Particella):** riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

**Colonna 8 (Subalterno):** riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

**Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento):** se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (rigli E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo E53).

**Colonna 1 (N. d'ordine immobile):** riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più rigli della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

**Colonna 2 (Condominio):** seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei rigli E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

#### Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

I dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, 'Locazioni web' o 'Contratti online';

**Colonna 3 (Data):** indicare la data di registrazione del contratto.

**Colonna 4 (Serie):** indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online);

'3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

#### Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 7 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

### SEZIONE III C - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento)

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50 per cento nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 29/E del 18 settembre 2013.

**Rigo E57 colonne 1 e 2 (Spese arredo immobili ristrutturati)** – Compilare una colonna per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. Indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali da chi presta l'assistenza fiscale.

### SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2013 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

La detrazione d'imposta, che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale, è pari al:

- 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2013 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Le tipologie di interventi previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.



La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

**Possono fruire della detrazione** sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano. Si ricorda che la detrazione del 55 o del 65 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, né, dal 1° gennaio 2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (vedi risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

#### Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 o del 65 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Inoltre, l'asseverazione può essere:
  - sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
  - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.

Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.

- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.

Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

#### Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it), ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

A partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo è necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente. Il modello di comunicazione, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

#### Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 18 settembre 2013.

#### Righi da E61 a E63

**Colonna 1 (Tipo intervento):** indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:

- '1' **Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.** Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, gli interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
- '2' **Interventi sull'involucro degli edifici esistenti.** Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), forniture e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010;
- '3' **Installazione di pannelli solari.** Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- '4' **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.** Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

**Colonna 2 (Anno):** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

**Colonna 3 (Periodo 2013):** compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);
- '2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

**Colonna 4 (Casi particolari)** indicare il codice:

- '1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2008 e il 2012 e ancora in corso nel 2013;
- '2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2013 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2013;
- '3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

**Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate):** i contribuenti che dal 2009 al 2013 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione e nella colonna 6 il numero di rate (10) in cui è possibile rideterminare la detrazione.

**Colonna 6 (Ripartizione rate):** indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione e, precisamente:

- '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2011, nel 2012 o nel 2013;
- '5' se la spesa è stata sostenuta nel 2009 o nel 2010;
- fra '3' e '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2008 (numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione). Se è stata compilata la colonna 4 ("rideterminazione rate"), in questa colonna indicare '10' (numero rate in cui è possibile rideterminare);

**Colonna 7 (Numero rata):** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2013.

Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2011, 2 per le spese del 2012 e 1 per le spese del 2013;

**Colonna 8 (Importo spesa):** indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice "1"):
  - 181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  - 153.846,15 euro per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 100.000 euro;
- per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice "2") e l'installazione di pannelli solari (codice "3"):

- 109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  - 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%).
- La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”):
  - 54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  - 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%).
- La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro.

#### SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 “Detrazioni per canoni di locazione”.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

##### Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

- ‘1’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
- ‘2’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
- ‘3’ Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2012 la detrazione può essere fruita anche per il 2013 e il 2014.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

##### Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2012, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale

Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

#### SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E82 - Spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer (Anno 2009): indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all'arredo di immobili ristrutturati.

La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell'anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L'indicazione delle spese consente quindi di fruire della quinta ed ultima rata della detrazione, che sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale.

In questo rigo va riportato lo stesso importo che è stato indicato nel modello 730 presentato per l'anno 2012 (rigo E82 del mod. 730/2013).

Se lo scorso anno è stato presentato un modello UNICO in questo rigo va riportato l'importo indicato nel rigo RP82 del mod. UNICO PF/2013 moltiplicato per cinque.

**Rigo E83 - Altre detrazioni:** indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il codice 1 deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
- con il codice 2 deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

## 9. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2014, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi).

### SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2013

**Rigo F1:** indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2013, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



**Dichiarazione congiunta:** i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è necessario ripartire tra il dichiarante e il coniuge, in relazione alla quota dovuta da ciascuno, gli acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale all'Irpef e alla cedolare secca certificati nei punti 21, 22, 24, 26 e 27 del CUD 2014. Gli importi degli acconti relativi al dichiarante e al coniuge sono indicati nelle annotazioni al CUD.

**Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2013):** riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 21 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il Mod. 730/2013);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2013 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

**Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2013):** riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 22 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il modello 730/2013);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2013 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

**Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2013 trattenuto):** riportare l'importo indicato nel punto 24 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il modello 730/2013);

**Colonna 4 (Acconto addizionale comunale 2013 versato):** riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2013 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

**Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2013):** riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 26 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il modello 730/2013);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2013 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

**Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2013):** riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 27 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il modello 730/2013);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2013 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

**Colonna 7 (Acconto Irpef 2013 terreni e frontalieri)**

Questa colonna va compilata solo se lo scorso anno è stato presentato il modello Unico 2013 e l'acconto Irpef dovuto per l'anno 2013 è stato calcolato con le particolari modalità previste in presenza dei seguenti redditi percepiti nel 2012:

- redditi di terreni: redditi dominicale e agrario ulteriormente rivalutati del 15 per cento (oppure del 5 per cento nel caso di terreni posseduti e condotti da coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale);
  - redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera: reddito considerato al lordo della franchigia di esenzione di 6.700 euro.
- Nella colonna 7 indicare l'importo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2013, calcolato secondo le regole sopra descritte.

La presente colonna non va compilata se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013.



## SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.

Colonne 1, 2 e 3: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2014 (come ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle effettuate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire come incentivo all'allevamento).

Colonna 4: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;

Colonna 5: indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;

Colonna 6: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nelle annotazioni del CUD 2014. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 per il codice 3.

Colonna 7: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nelle annotazioni del CUD 2014. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

## SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3 - Eccedenze dell'Irpef e della cedolare secca che risultano dalle precedenti dichiarazioni

Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012, indicato nella colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2013 o nel punto 36 del CUD 2014 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2012.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2013 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Imu con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, va riportato in questa colonna 1 anche l'importo del credito Irpef indicato nel rigo 161 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge). Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Riportare nella colonna 1 del rigo F3 anche l'importo indicato nella colonna 4 dei rigi RX12 e RX16 del modello Unico 2013, relativi rispettivamente all'eccedenza di imposta sostitutiva sull'incremento di produttività e all'eccedenza di contributo di solidarietà per i quali non è stato richiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In questa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.

Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2013), riportato nella colonna 4 del rigo RX5 del Mod. UNICO 2013.

Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012, indicato nella colonna 4 del rigo RX15 del Mod. UNICO 2013 o nel punto 39 del CUD 2014 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Imu con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 5 anche l'eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 164 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge), inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Rigo F4 - Eccedenze delle addizionali regionale e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni

Colonna 1: indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2012. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 2: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012, indicata nella colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2013 o nel punto 37 del CUD 2014 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento dell'Imu con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, va riportato in questa colonna 2 anche l'importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 162 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge). Inoltre, nella colonna 3 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 3: indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 4: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2012. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 5: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012, in-



dicata nella colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2013 o nel punto 38 del CUD 2014 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Imu con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, va riportato in questa colonna 5 anche l'importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 163 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge). Inoltre, nella colonna 6 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;

Colonna 6: indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

#### SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.

Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 14 e 23 del CUD 2014.

Colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 15 del CUD 2014.

Colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 17 e 18 del CUD 2014.

Colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per l'incremento della produttività sospesa, risultante dal punto 28 del CUD 2014.

Colonna 6: indicare l'acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 28 del CUD 2014.

Colonna 7: indicare il contributo di solidarietà sospeso, risultante dal punto 138 del CUD 2014.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

#### SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2014 e rateazione del saldo 2013

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2014. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2013 deve compilare la colonna 7.

Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2014.

Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2014 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2014.

Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2014 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2014.

Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2014 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).

Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:

- per il 2013: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2014: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva sull'incremento della produttività, contributo di solidarietà.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

#### SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2013 e/o per il 2014, una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE - indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione. Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscaltà locale, addizionale comunale all'IRPEF").

Con la compilazione del rigo F7 e/o del rigo F8 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella colonna 1 del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2013. Nella colonna 2 va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Rigo F8: indicare nella colonna 1 del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2014. Nella colonna 2 va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

#### SEZIONE VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2014 integrativo e che hanno indicato il codice '1' nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

##### Rigo F9 - Crediti rimborsati dal sostituto

Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3/2014. Se la dichiarazione originaria è stata

presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3/2014.

**Colonna 2:** indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3/2014. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3/2014.

**Colonna 3:** indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3/2014. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3/2014.

**Colonna 4:** indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3/2014. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3/2014.

#### Rigo F10 (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)

**Colonna 1:** indicare l'ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3/2014 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l'importo di 60 euro.

**Colonna 2:** indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

**Colonna 3:** indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

**Colonna 4:** indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

### SEZIONE VIII - Altri Dati

**Rigo F11 (Detrazioni incapienti rimborsate):** deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2013 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

**Colonna 1:** indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 104 del CUD 2014 (*"Credito riconosciuto per famiglie numerose"*).

**Colonna 2:** indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 110 del CUD 2014 (*"Credito riconosciuto per canoni di locazione"*).

**Rigo F12 (Restituzione bonus):** deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

**Colonna 1:** indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

**Colonna 2:** indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

**Rigo F13 - Pignoramento presso terzi:** in questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi.

In particolare, nel rigo F13 indicare:

■ nella colonna 1 (tipo di reddito), uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2014:

- '1' reddito di terreni;
- '2' reddito di fabbricati;
- '3' reddito di lavoro dipendente;
- '4' reddito di pensione;
- '5' redditi di capitale;
- '6' redditi diversi;

■ nella colonna 2 (ritenute), l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche 2014, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello UNICO Persone fisiche 2014, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

## 10. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per le mediazioni.

### SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

**Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa:** deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

**Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione):** riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2013, o nel rigo RN43, col. 2, del Mod. UNICO PF 2013.



*Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).*

**Colonna 2 (Credito anno 2013):** indicare il credito d'imposta maturato nel 2013. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

**Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24):** riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2014.

**Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti:** indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

### SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il D. Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle Entrate.

**Rigo G3**

**Colonna 1 (Anno anticipazione)** Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

**Colonna 2 (Reintegro totale/parziale):** indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- codice 1 se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- codice 2 se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2013 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2013 o nel rigo RN43, col. 4, del Mod. UNICO PF 2013.

Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

### SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2013 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2014, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

#### Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2013 indicare "2013".

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2013 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2014 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2014 o nel CUD 2013 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2013 e fino alla data di presentazione del 730/2014 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2011 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31/12/2012 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2013) e per 100 euro entro il 31/12/2013, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2013. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2014 (o nel CUD 2013) l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2012 l'importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. UNICO PF 2013 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2013.

Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2012 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2013 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2013.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2012 il dato si trova nel rigo RN26 del Mod. UNICO PF 2013 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2013.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2013 o del Mod. 730/2012 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO PF 2013 o del Mod. UNICO PF 2012).

- Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2012

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2013 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2013.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF 2013 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del modello UNICO PF 2013. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del mod. UNICO PF 2013.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

| Stato estero | Anno di produzione del reddito | Reddito prodotto all'estero | Imposta estera            |                                             |                                             |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|              |                                |                             | Imposta pagata all'estero | di cui resasi definitiva nel corso del 2012 | di cui resasi definitiva nel corso del 2013 |
| A            | 2012                           | 1.000                       | 350                       | 200                                         | 150                                         |



l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2012 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

#### Credito già utilizzato nel mod. 730/2013

Se nella dichiarazione mod. 730/2013 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2013, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

#### SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

**Rigo G5 - Abitazione principale:** il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

**Colonna 1 (Codice fiscale):** indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

**Colonna 2 (Numero rata):** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2013.

**Colonna 3 (Totale credito):** indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

**Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione):** riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2013, o quello indicato nel rigo RN43, col. 6, del Mod. UNICO PF 2013. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2013 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

**Rigo G6 - Altri immobili:** per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

**Colonna 1 (Impresa/professione):** barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

**Colonna 2 (Codice fiscale):** indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

**Colonna 3 (Numero rata):** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2013.

**Colonna 4 (Rateazione):** indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

**Colonna 5 (Totale credito):** indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2013 nei limiti dell'imposta netta.

#### SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

**Rigo G7:** indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

**Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione):** indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2013, o quello indicato nel rigo RN43, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2013.

**Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24):** indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

#### SEZIONE VI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.



Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

#### Rigo G8

**Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione):** indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione e che riportato nel rigo 135 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2013, o quello indicato nel rigo RN43, col.5, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2013.

**Colonna 2 (Credito anno 2013):** riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell'anno 2013.

**Colonna 3 (di cui compensato in F24):** indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

### 11. QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2014 per pagare le imposte dovute nel 2014, mediante compensazione nel mod. F24.

Da quest'anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello 730, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24 (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 617).

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

Da quest'anno per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 15.000 euro è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

#### Rigo I1

Nella casella 1 indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

L'importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto Mod. 730-3/2014 consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).

In questi rigi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'Imu dovuta da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'Imu dovuta dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

### 12. Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7;
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

■ **Abbreviazioni**

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Art.     | Articolo                                          |
| A.s.l.   | Azienda Sanitaria Locale                          |
| Caf      | Centri di Assistenza Fiscale                      |
| c.c.     | Codice Civile                                     |
| Cud      | Certificazione unificata dei dipendenti           |
| D.L.     | Decreto legge                                     |
| D.Lgs.   | Decreto legislativo                               |
| D.M.     | Decreto Ministeriale                              |
| D.P.C.M. | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri |
| D.P.R.   | Decreto del Presidente della Repubblica           |
| G.U.     | Gazzetta Ufficiale                                |
| Ici      | Imposta comunale sugli immobili                   |
| Imu      | Imposta municipale unica                          |
| Ires     | Imposta sul reddito delle società                 |
| Irpef    | Imposta sui redditi delle persone fisiche         |
| Iva      | Imposta sul valore aggiunto                       |
| Lett.    | Lettera                                           |
| L.       | Legge                                             |
| Mod.     | Modello                                           |
| n.       | Numero                                            |
| S.O.     | Supplemento ordinario                             |
| Tuir     | Testo unico delle imposte sui redditi             |
| UE       | Unione Europea                                    |

■ **Adozione di minori stranieri**

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it).

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

■ **Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura**

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto. Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

■ **Attività agricole**

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

■ **Calcolo delle plusvalenze**

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

■ **Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico"**

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. *Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2013 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.*

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. *Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.*

Qualora nel corso dell'anno 2013 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo pro-

spetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

### 3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2013.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2013.

### ■ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

### ■ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

### ■ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

### ■ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

**Attenzione:** l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideeterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2004, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2013.

### ■ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

### ■ Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un



anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

2 per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 di cui all'elenco approvato con l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n.3 del 22 novembre 2013, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la sospensione si applica anche nei confronti dei contribuenti residenti nel territorio dei comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza n.16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12 dicembre 2013;

3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12 octies, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art.1, comma 612, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

4 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

#### ■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'invio ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2013 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

#### ■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando il legittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate

(quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

#### ■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

#### ■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;

- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale; il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

**Attenzione:** la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

**Attenzione:** la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.

#### ■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;

- Invm decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
  - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
  - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
  - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
  - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
  - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  - erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  - erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
  - erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
  - costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  - erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro;
  - erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
  - erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- nella misura del 24 per cento per le erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- nella misura del 41, 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;
- nella misura del 55 o 65 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

#### ■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.



#### ■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D7.

#### ■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro

o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

#### ■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

#### ■ Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se le violazioni previste dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 471 del 1997 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle maggiori imposte relative a tali redditi. Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, qualora l'omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

#### ■ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Socie-

tà di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico Persone fisiche 2014 indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

#### ■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

A partire dal 2012, la detrazione d'imposta riconosciuta in relazione alle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio si applica a regime, in quanto è stata inserita nel Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/86).

La detrazione spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall'amianto;
- le spese sostenute (dal 2004 al 2006) per la manutenzione e salvaguardia dei boschi.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esem-

pio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
  - le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.
- Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
  - le ritenute di acconto operate sui compensi;
  - l'imposta di bollo;
  - i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento. Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

#### ■ Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

#### Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei rigi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

#### Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

#### ■ Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

**Attenzione:** si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (rigi da E41 a E53)

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avan-



zata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestres del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

#### ■ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale an-

che nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

#### 1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

#### 2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2013, si fa riferimento al D.M. 7 dicembre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2013 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro. L'acconto dell'Irpef dovuto per l'anno 2014 deve essere calcolato senza tener conto di tale agevolazione.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

#### 3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- *Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela* - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Belgio - Germania* - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Francia* - Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;

- **Australia** - Sia le *pensioni pubbliche* sia le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Canada** - Sia le *pensioni pubbliche* sia quelle *private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
- **Svizzera** - Le *pensioni pubbliche* sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le *pensioni private* sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

#### 4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398). La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

#### ■ Tabella Codici Regione

| Regione               | Codice |
|-----------------------|--------|
| Abruzzo               | 01     |
| Basilicata            | 02     |
| Bolzano               | 03     |
| Calabria              | 04     |
| Campania              | 05     |
| Emilia Romagna        | 06     |
| Friuli Venezia Giulia | 07     |
| Lazio                 | 08     |
| Liguria               | 09     |
| Lombardia             | 10     |
| Marche                | 11     |
| Molise                | 12     |
| Piemonte              | 13     |
| Puglia                | 14     |
| Sardegna              | 15     |
| Sicilia               | 16     |
| Toscana               | 17     |
| Trento                | 18     |
| Umbria                | 19     |
| Valle d'Aosta         | 20     |
| Veneto                | 21     |

#### ■ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2013.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare

il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva. La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

#### ■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione culturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione culturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione culturale determini un aumento di reddito).

#### ■ Veneto - Addizionale regionale casi particolari

La regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2012 non superiore ad euro 45.000;
- contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2012 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,9% deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel frontespizio del modello 730, nel riquadro del domicilio fiscale.



TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

| REDDITO (per scaglioni) |              |                         | ALIQUOTA<br>(per scaglioni) | IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI<br>COMPRESI NEGLI SCAGLIONI |   |                               |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
|                         | fino a euro  | 15.000,00               | 23                          | 23% sull'intero importo                                          |   |                               |
| oltre euro              | 15.000,00    | e fino a euro 28.000,00 | 27                          | 3.450,00                                                         | + | 27% parte eccedente 15.000,00 |
| oltre euro              | 28.000,00    | e fino a euro 55.000,00 | 38                          | 6.960,00                                                         | + | 38% parte eccedente 28.000,00 |
| oltre euro              | 55.000,00    | e fino a euro 75.000,00 | 41                          | 17.220,00                                                        | + | 41% parte eccedente 55.000,00 |
|                         | oltre a euro | 75.000,00               | 43                          | 25.420,00                                                        | + | 43% parte eccedente 75.000,00 |

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

| RIGO                                                                                                                     | CODICE           | DETRAZIONE (1)                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E71                                                                                                                      | 1<br>(colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro</li> <li>■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</li> </ul> |
|                                                                                                                          | 2<br>(colonna 1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro</li> <li>■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</li> </ul> |
|                                                                                                                          | 3<br>(colonna 1) | 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro                                                                                                                                                                     |
| E72                                                                                                                      |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro</li> <li>■ 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</li> </ul> |
| (1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;  
 b) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;  
 c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

| REDDITO COMPLESSIVO (1)                                                                                                                                                                                      | IMPORTO DETRAZIONE (EURO)                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| non superiore a euro 15.000                                                                                                                                                                                  | $800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$ (2) (3) |
| da euro 15.001 a euro 29.000                                                                                                                                                                                 | 690                                                                    |
| da euro 29.001 a euro 29.200                                                                                                                                                                                 | 700                                                                    |
| da euro 29.201 a euro 34.700                                                                                                                                                                                 | 710                                                                    |
| da euro 34.701 a euro 35.000                                                                                                                                                                                 | 720                                                                    |
| da euro 35.001 a euro 35.100                                                                                                                                                                                 | 710                                                                    |
| da euro 35.101 a euro 35.200                                                                                                                                                                                 | 700                                                                    |
| da euro 35.201 a euro 40.000                                                                                                                                                                                 | 690                                                                    |
| da euro 40.001 a euro 80.000                                                                                                                                                                                 | $690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$      |
| oltre euro 80.000                                                                                                                                                                                            | 0                                                                      |
| (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. |                                                                        |
| (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.                                                                                                                             |                                                                        |
| (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.                                                |                                                                        |

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro.

Tale detrazione è sostituita da:

- 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.550,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- 1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

| N. FIGLI | ETÀ FIGLI                  | IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO<br>(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)                                                                                |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | età inferiore a 3 anni     | $1220 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$                                                                                                                 |
|          | età non inferiore a 3 anni | $950 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$                                                                                                                  |
| 2        | età inferiore a 3 anni     | $1220 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$                                                                                                               |
|          | età non inferiore a 3 anni | $950 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$                                                                                                                |
| 3        | età inferiore a 3 anni     | $1220 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$                                                                                                               |
|          | età non inferiore a 3 anni | $950 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$                                                                                                                |
| 4        | età inferiore a 3 anni     | $1.420 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$                                                                                                              |
|          | età non inferiore a 3 anni | $1.150 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$                                                                                                              |
| 5        | età inferiore a 3 anni     | $1.420 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$                                                                                                              |
|          | età non inferiore a 3 anni | $1.150 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$                                                                                                              |
| oltre 5  |                            | L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età). |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con disabilità.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro.

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| $750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000}$ (1) |
|-----------------------------------------------------------------------|

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

| REDDITO COMPLESSIVO (1)           | IMPORTO DETRAZIONE (2)                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| non superiore a euro 8.000        | 1.840 (3)                                                                |
| compreso tra euro 8.001 e 15.000  | $1.338 + \frac{502 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$ |
| compreso tra euro 15.001 e 55.000 | $1.338 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ (4)    |
| oltre euro 55.000                 | 0                                                                        |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.  
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.  
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.  
 (4) Se il reddito complessivo è compreso tra euro 23.000 a 28.000 la detrazione va aumentata di un importo pari a euro:  
 10 – se supera 23.000 ma non 24.000  
 20 – se supera 24.000 ma non 25.000  
 30 – se supera 25.000 ma non 26.000  
 40 – se supera 26.000 ma non 27.000  
 25 – se supera 27.000 ma non 28.000

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

| SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Reddito complessivo (1)             | Importo detrazione (2)                                                   |
| non superiore a euro 7.500          | 1.725 (3)                                                                |
| compreso tra euro 7.501 e 15.000    | $1.255 + \frac{470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.500}$ |
| compreso tra euro 15.001 e 55.000   | $1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$        |
| oltre euro 55.000                   | 0                                                                        |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.  
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.  
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.

| SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Reddito complessivo (1)                    | Importo detrazione (2)                                            |
| non superiore a euro 7.750                 | 1.783 (3)                                                         |
| compreso tra euro 7.751 e 15.000           | $1.297 + \frac{486 (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$ |
| compreso tra euro 15.001 e 55.000          | $1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ |
| oltre euro 55.000                          | 0                                                                 |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.  
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.  
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

| REDDITO COMPLESSIVO (1)          | IMPORTO DETRAZIONE (2)                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| non superiore a euro 4.800       | 1.104                                                             |
| compreso tra euro 4.801 e 55.000 | $1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$ |
| oltre euro 55.000                | 0                                                                 |

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.  
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

| PAESI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALIQUOTA MASSIMA      | PAESI                          | ALIQUOTA MASSIMA       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10%                   | Malta                          | 0-15% <sup>(1)</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Mauritius                      | 15-40% <sup>(2)</sup>  |
| Algeria, Argentina, Arzabaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia | 15%                   | Georgia, Siria, Arabia Saudita | 5-10% <sup>(3)</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Armenia                        | 5-10% <sup>(4)</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Oman                           | 5-10% <sup>(5)</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Ghana, Lettonia                | 5-15% <sup>(6)</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Islanda, Libano                | 5-15% <sup>(10)</sup>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Bielorussia, Slovenia          | 5-15% <sup>(11)</sup>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Thailandia                     | 15-20% <sup>(12)</sup> |
| Costa d'Avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15-18% <sup>(1)</sup> | Qatar San Marino e Stati Uniti | 5-15% <sup>(13)</sup>  |
| Emirati Arabi, Moldova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5-15% <sup>(2)</sup>  | India, Pakistan                | 25%                    |
| Grecia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15-35% <sup>(3)</sup> | Trinidad e Tobago              | 20%                    |

**Attenzione** Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscaltà internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi").

<sup>(1)</sup> Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

<sup>(2)</sup> Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

<sup>(3)</sup> Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

<sup>(4)</sup> Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.

<sup>(5)</sup> Il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

<sup>(6)</sup> Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

<sup>(7)</sup> Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.

<sup>(8)</sup> Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.

<sup>(9)</sup> Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.

<sup>(10)</sup> Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

<sup>(11)</sup> Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

<sup>(12)</sup> Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.

<sup>(13)</sup> Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

|                                   |     |                                    |     |                                      |     |                                         |     |                                   |     |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| ABU DHABI .....                   | 238 | CILE .....                         | 015 | GUYANA .....                         | 159 | MYANMAR .....                           | 083 | SOMALIA .....                     | 066 |
| AFGHANISTAN .....                 | 002 | CINA .....                         | 016 | HAITI .....                          | 034 | NAMIBIA .....                           | 206 | SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH  | 283 |
| AJMAN .....                       | 239 | CIPRO .....                        | 101 | HEARD AND MCDONALD ISLAND .....      | 284 | NAURU .....                             | 109 | SPAGNA .....                      | 067 |
| ANTILLE OLANDESI .....            | 251 | CITTÀ DEL VATICANO .....           | 093 | HONDURAS .....                       | 035 | NEPAL .....                             | 115 | SRI LANKA .....                   | 085 |
| ALBANIA .....                     | 087 | CLIPPERTON .....                   | 223 | HONG KONG .....                      | 103 | NICARAGUA .....                         | 047 | ST. HELENA .....                  | 254 |
| ALGERIA .....                     | 003 | COCOS (KEELING) ISLAND .....       | 281 | INDIA .....                          | 114 | NIGER .....                             | 150 | ST. VINCENT E LE GRENADINE .....  | 196 |
| AMERICAN SAMOA .....              | 148 | COLOMBIA .....                     | 017 | INDONESIA .....                      | 129 | NIGERIA .....                           | 117 | STATI UNITI D'AMERICA .....       | 069 |
| ANDORRA .....                     | 004 | COMORE, ISOLE .....                | 176 | IRAN .....                           | 039 | NIUE .....                              | 205 | SUDAFRICANA REPUBBLICA .....      | 078 |
| ANGOLA .....                      | 133 | CONGO .....                        | 145 | IRAQ .....                           | 038 | NORFOLK ISLAND .....                    | 285 | SUDAN .....                       | 070 |
| ANGUILLA .....                    | 209 | CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) ..... | 018 | IRLANDA .....                        | 040 | NORVEGIA .....                          | 048 | SURINAM .....                     | 124 |
| ANTARTIDE .....                   | 180 | COOK ISOLE .....                   | 237 | ISLANDA .....                        | 041 | NUOVA CALEDONIA .....                   | 253 | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS    | 286 |
| ANTIGUA E BARBUDA .....           | 197 | COREA DEL NORD .....               | 074 | ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO .....   | 252 | NUOVA ZELANDA .....                     | 049 | SVEZIA .....                      | 068 |
| ARABIA SAUDITA .....              | 005 | COREA DEL SUD .....                | 084 | ISRAELE .....                        | 182 | OMAN .....                              | 163 | SVIZZERA .....                    | 071 |
| ARGENTINA .....                   | 006 | COSTA D'AVORIO .....               | 146 | JERSEY C.I. .....                    | 202 | PAESI BASSI .....                       | 050 | SWAZILAND .....                   | 138 |
| ARMENIA .....                     | 266 | COSTA RICA .....                   | 019 | KAZAKISTAN .....                     | 269 | PAKISTAN .....                          | 036 | TAGIKISTAN .....                  | 272 |
| ARUBA .....                       | 212 | CROAZIA .....                      | 261 | KENYA .....                          | 116 | PALAU .....                             | 216 | TAIWAN .....                      | 022 |
| ASCENSION .....                   | 227 | CUBA .....                         | 020 | KIRGHIZISTAN .....                   | 270 | PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI) ..... | 279 | TANZANIA .....                    | 057 |
| AUSTRALIA .....                   | 007 | DANIMARCA .....                    | 021 | KIRIBATI .....                       | 194 | PANAMA .....                            | 051 | TERRITORI FRANCESI DEL SUD .....  | 183 |
| AUSTRIA .....                     | 008 | DOMINICA .....                     | 192 | KOSOVO .....                         | 291 | PAPUA NUOVA GUINEA .....                | 186 | TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO   | 245 |
| AZERBAIGIAN .....                 | 268 | DOMINICANA (REPUBBLICA) .....      | 063 | KUWAIT .....                         | 126 | PARAGUAY .....                          | 052 | THAILANDIA .....                  | 072 |
| AZZORRE ISOLE .....               | 234 | DUBAI .....                        | 240 | LAOS .....                           | 136 | PENON DE ALHUCEMAS .....                | 232 | TIMOR EST .....                   | 287 |
| BAHAMAS .....                     | 160 | ECUADOR .....                      | 024 | LESOTHO .....                        | 089 | PENON DE VELEZ DE LA GOMERA .....       | 233 | TOGO .....                        | 155 |
| BAHRAIN .....                     | 169 | EGITTO .....                       | 023 | LETTONIA .....                       | 258 | PERÙ .....                              | 053 | TOKELAU .....                     | 236 |
| BANGLADESH .....                  | 130 | ERITREA .....                      | 277 | LIBANO .....                         | 095 | PITCAIRN .....                          | 175 | TONGA .....                       | 162 |
| BARBADOS .....                    | 118 | ESTONIA .....                      | 257 | LIBERIA .....                        | 044 | POLINESIA FRANCESE .....                | 225 | TRINIDAD E TOBAGO .....           | 120 |
| BELGIO .....                      | 009 | ETIOPIA .....                      | 026 | LIBIA .....                          | 045 | POLONIA .....                           | 054 | TRISTAN DA CUNHA .....            | 229 |
| BELIZE .....                      | 198 | FAEROER (ISOLE) .....              | 204 | LIECHTENSTEIN .....                  | 090 | PORTOGALLO .....                        | 055 | TUNISIA .....                     | 075 |
| BENIN .....                       | 158 | FALKLAND (ISOLE) .....             | 190 | LITUANIA .....                       | 259 | PORTORICO .....                         | 220 | TURCHIA .....                     | 076 |
| BERMUDA .....                     | 207 | FIJI, ISOLE .....                  | 161 | LUSSEMBURGO .....                    | 092 | PRINCIPATO DI MONACO .....              | 091 | TURKMENISTAN .....                | 273 |
| BHUTAN .....                      | 097 | FILIPPINE .....                    | 027 | MACAO .....                          | 059 | QATAR .....                             | 168 | TURKS E CAICOS (ISOLE) .....      | 210 |
| BIELORUSSIA .....                 | 264 | FINLANDIA .....                    | 028 | MACE DONIA .....                     | 278 | RAS EL KAIMAH .....                     | 242 | TUVALU .....                      | 193 |
| BOLIVIA .....                     | 010 | FRANCIA .....                      | 029 | MADAGASCAR .....                     | 104 | REGNO UNITO .....                       | 031 | UCRAINA .....                     | 263 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA .....           | 274 | FUJAYRAH .....                     | 241 | MADEIRA .....                        | 235 | REUNION .....                           | 247 | UGANDA .....                      | 132 |
| BOTSWANA .....                    | 098 | GABON .....                        | 157 | MALAWI .....                         | 056 | ROMANIA .....                           | 061 | UMM AL QAIWAIN .....              | 244 |
| BOUVET ISLAND .....               | 280 | GAMBIA .....                       | 164 | MALAYSIA .....                       | 106 | RUANDA .....                            | 151 | UNGHERIA .....                    | 077 |
| BRASILE .....                     | 011 | GEORGIA .....                      | 267 | MALDIVE .....                        | 127 | RUSSIA (FEDERAZIONE DI) .....           | 262 | URUGUAY .....                     | 080 |
| BRUNEI DARUSSALAM .....           | 125 | GERMANIA .....                     | 094 | MALI .....                           | 149 | SAHARA OCCIDENTALE .....                | 166 | UZBEKISTAN .....                  | 271 |
| BULGARIA .....                    | 012 | GHANA .....                        | 112 | MALTA .....                          | 105 | SAINT KITTS E NEVIS .....               | 195 | VANUATU .....                     | 121 |
| BURKINA FASO .....                | 142 | GIAMAICA .....                     | 082 | MAN ISOLA .....                      | 203 | SAINT MARTIN SETTENTRIONALE .....       | 222 | VELEZUELA .....                   | 081 |
| BURUNDI .....                     | 025 | GIAPPONE .....                     | 088 | MARSHALL (ISOLE) .....               | 217 | SAINT-PIERRE E MIQUELON .....           | 248 | VERGINI AMERICANE (ISOLE) .....   | 221 |
| CAMBODIA .....                    | 135 | GIBILTERRA .....                   | 102 | MARSHALL (ISOLE) .....               | 217 | SALOMONE ISOLE .....                    | 191 | VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) ..... | 249 |
| CAMERUN .....                     | 119 | GIBUTI .....                       | 113 | MARTINICA .....                      | 213 | SALVADOR .....                          | 064 | Vietnam .....                     | 062 |
| CAMPIONE D'ITALIA .....           | 139 | GIORDANIA .....                    | 122 | MAURITANIA .....                     | 141 | SAO TOME E PRINCIPE .....               | 187 | WAKE ISOLE .....                  | 178 |
| CANADA .....                      | 013 | GOUGH .....                        | 228 | MAURITIUS .....                      | 128 | SAO TOME E PRINCIPE .....               | 187 | WALLIS E FUTUNA .....             | 218 |
| CANARIE ISOLE .....               | 100 | GRECIA .....                       | 032 | MAYOTTE .....                        | 226 | SENEGAL .....                           | 152 | YEMEN .....                       | 042 |
| CAPO VERDE .....                  | 188 | GRENADA .....                      | 156 | MELILLA .....                        | 231 | SEYCHELLES .....                        | 189 | ZAMBIA .....                      | 058 |
| CAROLINE ISOLE .....              | 256 | GROENLANDIA .....                  | 200 | MEXICO .....                         | 046 | SERBIA .....                            | 289 | ZIMBABWE .....                    | 073 |
| CAYMAN (ISOLE) .....              | 211 | GUADALUPA .....                    | 214 | MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) ..... | 215 | SHARJAH .....                           | 243 |                                   |     |
| CECA (REPUBBLICA) .....           | 275 | GUAM .....                         | 154 | MIDWAY ISOLE .....                   | 177 | SIERRA LEONE .....                      | 153 |                                   |     |
| CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) ..... | 143 | GUATEMALA .....                    | 033 | MOLDAVIA .....                       | 265 | SINGAPORE .....                         | 147 |                                   |     |
| CEUTA .....                       | 246 | GUAYANA FRANCESE .....             | 123 | MONGOLIA .....                       | 110 | SIRIA .....                             | 065 |                                   |     |
| CHAFARINAS .....                  | 230 | GUERNSEY .....                     | 201 | MONTENEGRO .....                     | 290 | SLOVACCA REPUBBLICA .....               | 276 |                                   |     |
| CHAGOS ISOLE .....                | 255 | GUINEA .....                       | 137 | MONTSERRAT .....                     | 208 | SLOVENIA .....                          | 260 |                                   |     |
| CHRISTMAS ISLAND .....            | 282 | GUINEA BISSAU .....                | 185 | MOZAMBICO .....                      | 134 |                                         |     |                                   |     |
| CIAD .....                        | 144 | GUINEA EQUATORIALE .....           | 167 |                                      |     |                                         |     |                                   |     |

CODICI CATASTALI COMUNALI

| COD. COM. | COMUNE                | PROV. | COD. COM. | COMUNE                 | PROV. | COD. COM. | COMUNE               | PROV. | COD. COM. | COMUNE                    | PROV. | COD. COM. | COMUNE                 | PROV. |
|-----------|-----------------------|-------|-----------|------------------------|-------|-----------|----------------------|-------|-----------|---------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|
| A001      | ABANO TERME           | PD    | A200      | ALIFE                  | CE    | A399      | ARIANO IRPINO        | AV    | A599      | BALME                     | TO    | A802      | BERNAREGGIO            | MB    |
| A004      | ABBADIA CERRETO       | LO    | A202      | ALIMENA                | PA    | A400      | ARIANO NEL POLESINE  | RO    | A600      | BALMUCCIA                 | VC    | A804      | BERNATE TICINO         | MI    |
| A005      | ABBADIA LARIANA       | LC    | A203      | ALIMINUSA              | PA    | A401      | ARICCIA              | RM    | A601      | BALOCO                    | VC    | A805      | BERNEZZO               | CN    |
| A006      | ABBADIA SAN SALVATORE | SI    | A204      | ALLAIA                 | OR    | A402      | ARIELLI              | CH    | A603      | BALSORANO                 | AQ    | A806      | BERRA                  | FE    |
| A007      | ABBASANTA             | OR    | A206      | ALEGGHE                | BI    | A403      | ARIZZO               | BI    | A604      | BALVANO                   | PZ    | A808      | BERSONE                | TI    |
| A008      | ABBATEGGIO            | PE    | A207      | ALLEN                  | AO    | A405      | ARIGNANO             | TO    | A605      | BALZOLA                   | AL    | A809      | BERTINORO              | FC    |
| A010      | ABBATEGRASSO          | MT    | A207      | ALLERONA               | TR    | A407      | ARIZZO               | NU    | A606      | BANARI                    | SS    | A810      | BERTIOLO               | UD    |
| A012      | ABETONE               | PT    | A208      | ALLISTE                | LE    | A409      | ARIZZANO             | VB    | A607      | BANCHETTE                 | TO    | A811      | BERTONICO              | LO    |
| A013      | ABRILLA               | PZ    | A210      | ALLMIERE               | RM    | A412      | ARLENA DI CASTRO     | VI    | A610      | BANNO ANZINO              | VR    | A812      | BERZANO DI SAN PIETRO  | AT    |
| A014      | ACATE                 | RG    | A211      | ALLUMONI CAMBIOI       | AL    | A413      | ARLLINO              | MI    | A612      | BANZI                     | PZ    | A813      | BERZANO DI TORTONA     | BA    |
| A015      | ACCADIA               | FG    | A214      | ALME'                  | BG    | A414      | ARMENO               | NO    | A613      | BAONE                     | PD    | A816      | BERZO DEMO             | BS    |
| A016      | ACCEGLIO              | MI    | A216      | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | BG    | A415      | ARMENTO              | PZ    | A614      | BARADILI                  | OR    | A817      | BERZO INFERIORE        | BS    |
| A017      | ACCETTURA             | CN    | A217      | ALMENNO SAN SALVATORE  | BG    | A418      | ARMO                 | IM    | A615      | BARAGANO                  | PZ    | A818      | BERZO SAN FERMO        | BG    |
| A018      | ACCIANO               | SI    | A218      | ALMENO                 | TO    | A419      | ARMUNGIA             | CA    | A616      | BARANIGLIO                | CS    | A819      | BESANIN BRIANZA        | MA    |
| A019      | ACCOMOLI              | RI    | A220      | ALONTE                 | VI    | A424      | ARNAD                | AO    | A617      | BARANO DISCHIA            | NA    | A819      | BESANO                 | VA    |
| A020      | ACERENZA              | PZ    | A221      | ALPETTE                | TO    | A421      | ARNARA               | FR    | A618      | BARANZATE                 | MI    | A820      | BESATE                 | MI    |
| A023      | ACERNO                | SA    | A222      | ALPIGNANO              | TO    | A422      | ARNASCO              | SV    | A619      | BARASSO                   | VA    | A821      | BESENELLO              | TN    |
| A024      | ACERRA                | NA    | A223      | ALSENO                 | PC    | A425      | ARNESANO             | LE    | A621      | BARATILI SAN PIETRO       | OR    | A823      | BESENZONE              | PC    |
| A025      | ACI BONACCORSI        | CT    | A224      | ALSERIO                | CO    | A427      | AROLA                | VB    | A625      | BARBARA                   | VR    | A825      | BESNATE                | VA    |
| A026      | ACI CASTELLO          | CT    | A225      | ALTAMURA               | BA    | A429      | ARONA                | NO    | A626      | BARBARA                   | AN    | A826      | BESOZZO                | VA    |
| A027      | ACI CATENA            | CT    | A226      | ALTARE                 | SV    | A430      | AROSIO               | CO    | A628      | BARBARANO ROMANO          | VT    | A827      | BESSUDE                | SS    |
| A029      | ACI SANT'ANTONIO      | CT    | A228      | ALTAVILLA IRPINA       | AV    | A431      | ARPIA                | BN    | A627      | BARBARANO VICENTINO       | VI    | A831      | BETTOLA                | PC    |
| A032      | ACICALE               | CT    | A229      | ALTAVILLA MILICIA      | PA    | A432      | ARPAISE              | BN    | A629      | BARBARESCO                | VI    | A832      | BETTONA                | PG    |
| A031      | ACQUACANINA           | MC    | A227      | ALTAVILLA MONFERRATO   | AL    | A433      | ARPIA                | FR    | A630      | BARBERA                   | BS    | A834      | BEVERA MARDEZZA        | VA    |
| A032      | ACQUAFONDATA          | FR    | A230      | ALTAVILLA SILENTINA    | SA    | A434      | ARQUA PETRARCA       | PD    | A631      | BARBATA                   | BG    | A835      | BEVAGNA                | PG    |
| A033      | ACQUAFORMOSA          | CS    | A231      | ALTAVILLA VENTINA      | VI    | A435      | ARQUA POLESINE       | RO    | A632      | BARBERINO DI MUGELLO      | FI    | A836      | BEVERINO               | SP    |
| A034      | ACQUAFREDDA           | BS    | A233      | ALTIDONA               | FM    | A437      | ARQUATA DEL TRONTO   | AP    | A633      | BARBERINO VAL D'ELSA      | FI    | A837      | BEVILACQUA             | VR    |
| A035      | ACQUALAGNA            | MC    | A234      | ALTINETO               | AR    | A438      | ARQUATA SCRIVIA      | PC    | A634      | ARIZZELLO                 | PR    | A841      | BEVILVILLA             | PR    |
| A039      | ACQUANEGRA CREMONESE  | CR    | A235      | ALTINO                 | CH    | A438      | ARRI                 | PD    | A635      | BARBIANO - BARBIAN.       | BZ    | A842      | BIANCHI                | CS    |
| A038      | ACQUANEGRA SUL CHIESE | MN    | A236      | ALTISSIMO              | VI    | A439      | ARRONE               | TR    | A637      | BARBONA                   | PD    | A843      | BIANCO                 | RC    |
| A040      | ACQUAPENDENTE         | VT    | A237      | ALTIVOLE               | TV    | A441      | ARSAJO SEPIO         | VA    | A638      | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME    | A844      | BIANDRATE              | NO    |
| A041      | ACQUAPESA             | CS    | A238      | ALTO                   | CN    | A443      | ARSIE                | BL    | A639      | BARCHI                    | PU    | A845      | BIANDRONNO             | VA    |
| A042      | ACQUARIVA DEL CAPO    | PE    | A239      | ALTOFONTE              | PR    | A444      | ARSDO                | A840  | ARSDO     | VA                        | A846  | BIANZANO  | BS                     |       |
| A043      | ACQUARO               | VV    | A240      | ALTOMONTE              | CS    | A445      | ARISTA               | TE    | A643      | BARDI                     | AO    | A847      | BIANZE                 | VC    |
| A044      | ACQUASANTA TERME      | AP    | A241      | ALTOPASCIO             | LU    | A446      | ARSOLO               | RM    | A645      | BARDELLO                  | VA    | A848      | BIANZONE               | SO    |
| A045      | ACQUASPARTA           | TR    | A242      | ALTIVIA                | TR    | A447      | ARTA TERME           | UD    | A646      | BARDI                     | PR    | A849      | BIASSONO               | MB    |
| A050      | ACQUAVIVA COLLECROCE  | CB    | A243      | ALVIGNANO              | CE    | A448      | ARTEGNA              | UD    | A647      | BARDINETO                 | SV    | A850      | BIBBIANO               | RE    |
| A048      | ACQUAVIVA DELLE FONTI | IS    | A244      | ALVIGNANO              | CE    | A449      | ARTEGNA              | RM    | A650      | BIBBIELE                  | VR    | A851      | BIBBINA                | RE    |
| A051      | ACQUAVIVA DISERNA     | IS    | A246      | ALZANO LOMBARDO        | BG    | A451      | ARTOGNE              | BS    | A651      | BARDONECCHIA              | TO    | A852      | BIBBONA                | LI    |
| A047      | ACQUAVIVA PISCINA     | AP    | A245      | ALZANO SCRIVIA         | AL    | A452      | ARVIER               | AO    | A652      | BAREGGIO                  | MI    | A853      | BIBIANA                | TO    |
| A049      | ACQUAVIVA PLATANI     | CT    | A249      | ALZATE BRIANZA         | CO    | A453      | ARZACHENA            | OT    | A653      | BAREGGIO                  | NO    | A854      | BICCARI                | FG    |
| M211      | ACQUEDOLCI            | ME    | A251      | ALZATE BRIANZA         | SA    | A440      | ARZAGO D'ADDA        | BG    | A655      | BARBESCA                  | BS    | A855      | BICCONICO              | BS    |
| A052      | ACQUI TERME           | AL    | A252      | AMANDOLA               | FM    | A454      | ARZANA               | OG    | A656      | BARETTE                   | AQ    | A859      | BIDONE                 | OR    |
| A053      | ACRI                  | CS    | A253      | AMANTEA                | CS    | A455      | ARZANO               | NA    | A657      | BARGA                     | LU    | A859      | BIELLA                 | BI    |
| A054      | ACUTO                 | FR    | A254      | AMARO                  | UD    | A456      | ARZENE               | PN    | A658      | BARGAGLI                  | GE    | A861      | BIENNO                 | BS    |
| A055      | ADELFIA               | BA    | A255      | AMARONI                | CZ    | A458      | ARZERGRANDE          | PD    | A660      | BARGE                     | CN    | A863      | BIENO                  | TN    |
| A056      | ADRANO                | CT    | A256      | AMASANO                | AR    | A459      | ARZIGNANO            | VI    | A661      | BARGHE                    | VR    | A864      | BIBENTINA              | CS    |
| A057      | ADRARA SAN MARTINO    | BG    | A257      | AMATO                  | CZ    | A460      | ASCEA                | SA    | A662      | BARI                      | BA    | A866      | BIGARELLO              | MN    |
| A058      | ADRARA SAN ROCCO      | BG    | A258      | AMATRICE               | RI    | A461      | ASCIANO              | SI    | A663      | BARI SARDO                | OG    | A870      | BINAGO                 | CO    |
| A059      | ADRIA                 | RO    | A259      | AMBIVERE               | BG    | A462      | ASCOLI PICENO        | AP    | A664      | BARIANO                   | BG    | A872      | BINASCO                | MI    |
| A060      | ADRO                  | BS    | A260      | AMBLAR                 | TN    | A463      | ASCOLI SATRIANO      | FG    | A665      | BARICELLA                 | BG    | A874      | BINETTO                | BA    |
| A061      | AFFI                  | VR    | A261      | AMERIN                 | SP    | A464      | ASCOLO               | RI    | A666      | BARILE                    | MC    | A875      | BIRIGNANO              | MC    |
| A062      | AFFILE                | RM    | A262      | AMELIA                 | TR    | A465      | ASIANO               | VI    | A667      | BARISCIANO                | AQ    | A877      | BIONAZ                 | AO    |
| A064      | AFRAGOLA              | NA    | A263      | AMENDOLARA             | CS    | A467      | ASIGLIANO VENETO     | VI    | A668      | BARLASSINA                | MB    | A878      | BIONE                  | BS    |
| A065      | AFRICO                | RC    | A264      | AMENO                  | NO    | A466      | ASIGLIANO VERCELLESE | VC    | A669      | BARLETTA                  | BT    | A880      | BIRORI                 | NU    |
| A067      | AGAZZANO              | PC    | A265      | AMERPROSI              | BN    | A470      | ASOLA                | MV    | A670      | BARNI                     | AV    | A881      | BISACCIA               | AV    |
| A068      | AGEROLA               | NA    | A267      | AMPEZZO                | TV    | A471      | ASOLO                | TV    | A671      | BAROLO                    | CS    | A882      | BISACQUINO             | CS    |
| A069      | AGGIUS                | OT    | A268      | ANACAPRI               | NA    | A473      | ASSAGO               | MI    | A673      | BARONE CANAVESE           | TO    | A883      | BISCUGLIE              | BT    |
| A070      | AGIRA                 | EN    | A269      | ANAGNI                 | FR    | A474      | ASSEMIMI             | CA    | A674      | BARONISSI                 | SA    | A884      | BISEGNA                | AO    |
| A071      | AGLIANA               | PT    | A270      | ANCARANO               | TE    | A475      | ASSISI               | PG    | A676      | BARRAFRANCA               | EN    | A885      | BISENTI                | TE    |
| A072      | AGLIANO TERME         | AT    | A271      | ANGONA                 | AR    | A476      | ASTI                 | VC    | A677      | BARRALI                   | CS    | A886      | BISTIGNANO             | CS    |
| A074      | AGLIE'                | TO    | A272      | ANDALI                 | CZ    | A477      | ASSOLO               | OR    | A678      | BARREA                    | OR    | A889      | BISTAGNO               | AL    |
| H848      | AGLIENTU              | OT    | A274      | ANDALO                 | TN    | A478      | ASSORRO              | EN    | A681      | BARUMINI                  | VS    | A891      | BISUSCHIO              | VA    |
| A075      | AGNA                  | PD    | A273      | ANDALO VALTELLINO      | SO    | A479      | ASTI                 | AT    | A683      | BARZAGO                   | LC    | A892      | BITETTO                | BA    |
| A076      | AGNADELLO             | CR    | A275      | ANDEZZENO              | TO    | A480      | ASUNI                | OR    | A684      | BARZANA                   | BG    | A893      | BITONTO                | BA    |
| A077      | AGNANA CALABRA        | AN    | A278      | ANDRANO                | SA    | A481      | ASUNO                | AG    | A686      | BARZANO                   | LC    | A894      | BITTONO                | BT    |
| A080      | AGNONE                | AN    | A280      | ANDORNO MICCA          | BI    | A482      | ATELLA               | PZ    | A687      | BARZIO                    | LC    | A895      | BITTI                  | NU    |
| A082      | AGNOSINE              | BS    | A281      | ANDRANO                | LE    | A484      | ATENA LUCANA         | SA    | A689      | BASALUZZO                 | AL    | A896      | BIVONA                 | AG    |
| A083      | AGORDO                | BL    | A282      | ANDRATE                | TO    | A485      | ATESSA               | CH    | A690      | BASCAPE'                  | PV    | A897      | BIVONGI                | RC    |
| A084      | AGOSTA                | VA    | A283      | ANDREIS                | PN    | A486      | ATINA                | FR    | A691      | BASCHI                    | TR    | A898      | BIZZARONE              | CO    |
| A085      | AGRA                  | VA    | A284      | ANDRIATA               | BT    | A487      | ATRENA               | EA    | A692      | BASTANO                   | TR    | A899      | BOLCONE SUPERIORE      | TR    |
| A087      | AGRATE BRIANZA        | MB    | A285      | ANDRIA                 | BT    | A488      | ATRI                 | TE    | A694      | BASSELGA DI PINE'         | TR    | A903      | BELLE                  | BG    |
| A088      | AGRATE CONTURBIA      | NO    | A286      | ANDRIANO - ANDRIAN.    | BZ    | A489      | ATRIPALDA            | AV    | A696      | BASELICE                  | BN    | A857      | BLERA                  | VT    |
| A089      | AGRIGENTO             | AG    | A287      | ANELA                  | SS    | A490      | ATTIGLIANO           | TR    | A697      | BASIANO                   | MI    | A904      | BLESSAGNO              | CO    |
| A091      | AGROPOLI              | AN    | A288      | ANFI                   | AN    | A491      | ATTIMIS              | ME    | A698      | BASICO                    | ME    | A905      | BLEIVIO                | ME    |
| A092      | AGUGLIANO             | AN    | A290      | ANGERA                 | VA    | A492      | ATTARZA              | NU    | A699      | BASiglio                  | NU    | M269      | BLUFFI                 | PA    |
| A093      | AGUGLIARO             | VI    | A291      | ANGHIARI               | AR    | A493      | ATTIDORE             | PU    | A700      | BASILIANO                 | UD    | A906      | BOARA PISANI           | PD    |
| A096      | AICURIO               | MB    | A292      | ANGIARI                | VR    | A494      | AUGUSTA              | SR    | A702      | BASSANO BRESCIANO         | BS    | A909      | BOBBIO                 | PC    |
| A097      | AIDOMAGGIORE          | OR    | A293      | ANGILO TERME           | BS    | A495      | AULETTA              | SA    | A703      | BASSANO DEL GRAPPA        | VI    | A910      | BOBBIO PELLICE         | TO    |
| A098      | AIDONE                | CA    | A294      | ANGIOLO                | AN    | A496      | AULLA                | SA    | A706      | BASSANO IN TEVERINA       | VT    | A911      | BOCCALONE              | TR    |
| A100      | AIELLI                | AQ    | A295      | ANGROGNA               | TO    | A497      | AURANO               | VB    | A704      | BASSANO ROMANO            | VT    | A912      | BOCCIGLIERO            | CS    |
| A102      | AIELLO CALABRO        | CS    | A297      | ANGUILLARA SABAZIA     | RM    | A499      | AURIGO               | IM    | A707      | BASSIANO                  | LT    | A914      | BOCCIOLETO             | VC    |
| A103      | AIELLO DEL FRIULI     | UD    | A298      | ANGUILLARA VENETA      | PD    | A501      | AURONZO DI CADORE    | BL    | A708      | BASSIGNANA                | AL    | A916      | BOCCENAGO              | TN    |
| A101      | AIELLO DEL SABATO     | AV    | A299      | ANNICCI                | CR    | A502      | AUSONIA              | FR    | A709      | BASTIA MONDOVI'           | AL    | A918      | BODIO TRIMONACO        | VA    |
| A105      | AIETA                 | CS    | A301      | ANNONE DI BRIANZA      | LC    | A503      | AUSTO                | NU    | A710      | BASTIA UMBRO              | PT    | A919      | BOFFALORA D'ADDA       | MI    |
| A106      | AILANO                | CE    | A302      | ANNONE VENETO          | VE    | A506      | AVEGNO               | GE    | A711      | BASTIDA DE' DOSSI         | PV    | A920      | BOFFALORA SOPRA TICINO | MI    |
| A107      | AILOCHE               | BI    | A303      | ANOIA                  | RC    | A507      | AVENTENO - HAFLING.  | BZ    | A712      | BASTIDA PANCARANA         | PV    | A922      | BOGLIASCO              | GE    |
| A109      | AIRASCA               | TO    | A304      | ANTEGNATE              | BG    | A508      | AVELLA               | AV    | A713      | BASTIGLIA                 | MO    | A925      | BOGNANCO               | VB    |
| A110      | AIRILA                | BN    | A306      | ANTERNO - ALTREI       | BZ    | A509      | AVELLINO             | AV    | A714      | BATTAGLIA TERME           | PD    | A928      | BOGOGNO                | NO    |
| A111      | AIRELE                | LC    | A305      | ANTICY SAINT-ANDRE'    | AO    | A511      | AVERARA              | BG    | A715      | BATTAGLIA TERME           | CN    | A931      | BOTTIGLIO              | CS    |
| A112      | AIRUNO                | IM    | A309      | ANTICOLI CORRADO       | RM    | A512      | AVERSA               | CE    | A717      | BATTIPAGLIA               | SA    | A930      | BOJANO                 | CB    |
| A113      | AISONE                | CN    | A312      | ANTIGNANO              | AT    | A514      | AVETRANA             | TA    | A718      | BATTUDA                   | PV    | A932      | BOLANO                 | SP    |
| A116      | ALA                   | TN    | A313      | ANTILLO                | ME    | A515      | AVEZZANO             | AQ    | A719      | BAUCINA                   | PA    | A933      | BOLBENO                | TN    |
| A115      | ALA DI ANIMIA         | CA    | A314      | ANTILLO                | ME    | A516      | AVIANO               | PN    | A721      | BAULANO                   | OG    | A937      | BOLGARE                | MI    |
| A117      | ALA DI STURA          | TO    | A315      | ANTRODOCO              | RI    | A517      | AVIATICO             | BG    | A722      | BAUNE                     | OG    | A940      | BOLLATE                | MI    |
| A118      | ALAGNA                | PV    | A317      | ANTRONA SCHIERANCO     | VB    | A518      | AVIGLIANA            | TO    | A725      | BAVENO                    | VB    | A941      | BOLLENGO               | TO    |
| A119      | ALAGNA VALSESIA       | VC    | A318      | ANVERSA DEGLI ABRUZZI  | AO    | A519      | AVIGLIANO            | PZ    | A726      | BAZZANO                   | BO    | A944      | BOLOGNA                | BO    |
| A120      | ALANNO                | PE    | A319      | ANZANO DEL PARCO       | MC    | M258      | AVIGLIANO UMBRO      | TR    | A728      | BEDERO VALCUVIA           | VA    | A945      | BOLOGNANO              | PE    |
| A121      | ALANO DI PIAVE        | BL    | A320      | ANZANO DI PUGLIA       | AV    | A520      | AVIGLIANO            | TR    | A729      | BEDERIO                   | VA    | A946      | BOLOGNETTA             | VA    |
| A122      | ALASSIO               | PV    | A321      | ANZI                   | PZ    | A521      | AVISE                | AO    | A730      | BEDOLLO                   | TN    | A947      | BOLOGNO                | MC    |
| A123      | ALATRI                | FR    | A323      | ANZIO                  | RM    | A522      | AVOLA                | SR    | A731      | BEDONIA                   | PR    | A948      | BOLOTANA               | NU    |
| A124      | ALBA                  | CN    | A324      | ANZOLA DELL'EMILIA     | BO    | A523      | AVOLASCA             | AL    | A732      | BEDULITA                  | BG    | A949      | BOLSENA                | VT    |
| A125      | ALBA ADRIATICA        | TE    | A325      | ANZOLA D'OSSOLA        | VB    | A524      | AVAS                 | AO    | A733      | BEGGIONE                  | VE    | A950      | BOLTIERE               | VA    |
| A126      | ALBAGARA              | ME    | A326      |                        |       |           |                      |       |           |                           |       |           |                        |       |



| COD. COM. | COMUNE                  | PROV. | COD. COM. | COMUNE               | PROV. | COD. COM. | COMUNE                         | PROV. | COD. COM. | COMUNE                 | PROV. | COD. COM. | COMUNE                 | PROV. |
|-----------|-------------------------|-------|-----------|----------------------|-------|-----------|--------------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|
| A996      | BORGIO VELINO           | RI    | B246      | BUDUOSI              | OT    | B473      | CAMERI                         | NO    | B677      | CAPPADOCIA             | AQ    | B885      | CASALE MONFERRATO      | AL    |
| B046      | BORGIO VERCELLI         | VC    | B247      | BUDUA                | PN    | B474      | CAMERINO                       | MC    | B679      | CAPPELLA CANTONE       | CR    | B879      | CASALE SUL SILE        | TV    |
| B011      | BORGOFORTE              | MN    | B248      | BUDONI               | BO    | B476      | CAMEROTA                       | SA    | B680      | CAPPELLA DE' PICENARDI | CR    | B880      | CASALECCHIO DI RENO    | BO    |
| B015      | BORGOFRANCO D'IVREA     | VC    | B249      | BUDRIO               | BO    | B477      | CAMERINO                       | SA    | B682      | CAPPELLA DE' BERICI    | CR    | B882      | CASALECCHIO BOIRO      | VA    |
| B013      | BORGOFRANCO SUL PO      | NO    | B250      | BUGGERRU             | CI    | B479      | CAMINATA                       | PC    | B681      | CAPPELLA DEL TAVO      | PE    | B883      | CASALEGGIO NOVARA      | NO    |
| B016      | BORGOLAVEZZARO          | NO    | B251      | BUGLIANO             | PT    | B481      | CAMINI                         | RC    | B682      | CAPRACOTTA             | IS    | B886      | CASALEONE              | VR    |
| B018      | BORGOMALE               | CN    | B255      | BUGLIO IN MONTE      | SO    | B482      | CAMINO                         | AL    | B684      | CAPRAIA E LIMITE       | FI    | B889      | CASALETTO CEREDANO     | CR    |
| B019      | BORGOMANERO             | NO    | B256      | BUGNARA              | AO    | B483      | CAMINO AL TAGLIAMENTO          | UD    | B685      | CAPRAIA ISOLA          | LI    | B890      | CASALETTO DI SOPRA     | CR    |
| B020      | BORGOMARO               | IM    | B258      | BUGUGGIATE           | VA    | B484      | CAMISAL                        | TR    | B686      | CAPRALBA               | CR    | B891      | CASALETTO LOIGLIANO    | VA    |
| B021      | BORGOMASINO             | TO    | B259      | BUJA                 | UD    | B485      | CAMISANO VICENTINO             | VI    | B688      | CAPRANICA              | VT    | B892      | CASALETTO SPARTANO     | SA    |
| B024      | BORGONE SUSA            | TO    | B261      | BULCIAGO             | LC    | B486      | CAMMARATA                      | AG    | B687      | CAPRANICA PRENESTINA   | RM    | B891      | CASALETTO VAPRIO       | CR    |
| B025      | BORGONOVIO VAL TIDONE   | PC    | B262      | BULGAROGGRASSO       | CO    | B489      | CAMO                           | CN    | B690      | CAPRARICA DI LECCE     | LE    | B892      | CASALFUMIANESE         | BO    |
| B029      | BORGORATTO ALESSANDRINO | AL    | B264      | BULTEI               | SS    | B490      | CAMOGLI                        | SA    | B691      | CAPRAROLA              | VT    | B893      | CASALGRANDE            | RE    |
| B030      | BORGORATTO MORIMOROLO   | PV    | B265      | BULZANO              | BS    | B492      | CAMOSCIA                       | SA    | B692      | CAPRERA                | CN    | B894      | CASALGRASSO            | VA    |
| B031      | BORGORICCO              | BO    | B266      | BUNONABITOCOLO       | SA    | B493      | CAMPAGNA LUPIA                 | VE    | B693      | CAPRESE MICHELANGELO   | AR    | B896      | CASALINCONTRADA        | CH    |
| B008      | BORGOROSE               | RI    | B267      | BUNALBERGO           | BN    | B496      | CAMPAGNANO DI ROMA             | RM    | B694      | CAPREZZO               | VB    | B897      | CASALINO               | NO    |
| B040      | BORGOSATOLLO            | BS    | B269      | BUNCONVENTO          | SI    | B497      | CAMPAGNATICO                   | GR    | B696      | CAPRI                  | NA    | B898      | CASALMAGGIORE          | CR    |
| B041      | BORGOSIESIA             | SV    | B270      | BUNIVIO              | CS    | B498      | CAMPAGNOLA CREMASCA            | CR    | B695      | CAPRI LEONE            | ME    | B895      | CASALMAGGIORE          | LO    |
| B048      | BORMIDA                 | SV    | B272      | BURAGO DI MOLGORA    | MB    | B499      | CAMPAGNOLA EMILIA              | RE    | B697      | CAPRIANA               | TN    | B900      | CASALMORANO            | CR    |
| B049      | BORMIO                  | SO    | B274      | BURCEI               | CA    | B500      | CAMPANA                        | CS    | B698      | CAPRIANO DEL COLLE     | BS    | B901      | CASALMORO              | MN    |
| B051      | BORNASCO                | PV    | B275      | BURGIO               | AG    | B501      | CAMPARADA                      | MB    | B701      | CAPRIATA D'ORBA        | AL    | B902      | CASALNOCETO            | AL    |
| B054      | BORNO                   | BS    | B276      | BURGO                | SS    | B502      | CAMPEGINE                      | RE    | B703      | CAPRIATE SAN GERVASIO  | BG    | B905      | CASALNUOVO DI NAPOLI   | NA    |
| B055      | BORONEDDU               | VC    | B278      | BURIGOLO             | BO    | B504      | CAMELLO SUL CLITUNNO           | PT    | B704      | CAPRIATI A VOLTURNO    | FG    | B903      | CASALNUOVO MONTEROTARO | LO    |
| B056      | BORORE                  | NU    | B279      | BURLOO               | TO    | B505      | CAMPERTOGNO                    | VC    | B705      | CAPRIE                 | TO    | B907      | CASALOLDO              | MN    |
| B057      | BORRELLO                | CH    | B280      | BURONZO              | VC    | B507      | CAMPI BISENZIO                 | FI    | B706      | CAPRIGLIA IRPINA       | AV    | B910      | CASALPUSTERLENGO       | LO    |
| B058      | BORRIANA                | TV    | B281      | BUSACHI              | OR    | B508      | CAMPI SALENTINA                | LE    | B707      | CAPRIGLIO              | AT    | B911      | CASALROMANO            | MN    |
| B061      | BORSO DEL GRAPPA        | BI    | B282      | BUSALLI              | GE    | B506      | CAMPIGLIA CERVO                | BI    | B708      | CAPRILE                | BI    | B912      | CASALSERUGO            | PD    |
| B062      | BORTIGALLI              | NU    | B283      | BUSCHIA              | RE    | B511      | CAMPIGLIA DEI BERICI           | VI    | B710      | CAPRINO BERGAMASCO     | BS    | B913      | CASALVARETO            | LO    |
| B063      | BORTIGLIADAS            | OT    | B284      | BUSANO               | TO    | B509      | CAMPIGLIA MARITTIMA            | LI    | B709      | CAPRINO VERONESE       | VR    | B917      | CASALVECCIO DI PUGLIA  | FG    |
| B064      | BORUTTA                 | SS    | B285      | BUSCA                | CN    | B512      | CAMPIGLIONE FENILE             | TO    | B711      | CAPRIOLO               | BG    | B918      | CASALVECCIO SICULO     | ME    |
| B067      | BORZONASCA              | GE    | B286      | BUSCATE              | MI    | B513      | CAMPIONE D'ITALIA              | CO    | B712      | CAPRIVA DEL FRIULI     | GO    | B919      | CASALVIERI             | FR    |
| B068      | BOSA                    | OR    | B287      | BUSCHETTI            | BS    | B514      | CAMPITELLO DI PASSA            | TN    | B713      | CAPUA                  | CE    | B920      | CASALVOLONE            | NO    |
| B069      | BOSARO                  | TP    | B288      | BUSUTO PALIZZOLO     | TP    | B515      | CAMPITELLO                     | LI    | B716      | CAPURSO                | BA    | B921      | CASALVONE              | NO    |
| B070      | BOSCHI SANT'ANNA        | VR    | B289      | BUSNAGO              | MB    | B516      | CAMPO CALABRO                  | RC    | B718      | CARAFFA DEL BIANCO     | RC    | B922      | CASAMARCIANO           | NA    |
| B073      | BOSCO CHIESANUOVA       | VR    | B292      | BUSSERO              | MI    | B526      | CAMPO DI GIOVE                 | AQ    | B717      | CARAFFA DI CATANZARO   | CZ    | B923      | CASAMASSIMA            | BA    |
| B071      | BOSCO MARENGO           | BO    | B293      | BUSSETO              | PR    | B529      | CAMPO DI TRENIS - FREIENFELD.  | BZ    | B719      | CARAGLIO               | CN    | B924      | CASAMICCIOLA TERME     | NA    |
| B072      | BOSCONIO                | AL    | B294      | BUSO DI LILLO TIRINO | BS    | B536      | CAMPOLIGURE                    | GE    | B725      | CARAMIGNA PIEMONTE     | PE    | B925      | CASAMONTE              | NA    |
| B076      | BOSCOREALE              | NA    | B295      | BUSUL                | CB    | B553      | CAMPO NELL'ELBA                | LI    | B722      | CARAMANICO TERME       | PE    | B928      | CASANOVA ELVO          | VC    |
| B077      | BOSCOTRECASE            | NA    | B296      | BUSSELOGNO           | VR    | B564      | CAMPO SAN MARTINO              | PD    | B723      | CARANO                 | TN    | B929      | CASANOVA LERRONE       | SV    |
| B078      | BOSSENTINO              | TN    | B297      | BUSSELOGNO           | TO    | B570      | CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS. | BZ    | B724      | CARAPPELLE             | FG    | B927      | CASANOVA LONATI        | PV    |
| B079      | BOSIA                   | CN    | B300      | BUSTO ARSIZIO        | VA    | B519      | CAMPOBASSO                     | CB    | B725      | CARAPELLE CALVISIO     | AP    | B932      | CASAPE                 | RM    |
| B080      | BOSIO                   | LC    | B301      | BUSTO GAROLFO        | VA    | B520      | CAMPOBELLO DI LICATA           | CT    | B726      | CARASCASO              | AG    | B933      | CASAPENNINA            | CT    |
| B081      | BOSISIO PARINI          | LC    | B302      | BUTERA               | AL    | B521      | CAMPOBELLO DI MAZARA           | TP    | B727      | CARASSAI               | AP    | B933      | CASAPINTA              | BI    |
| B082      | BOSNASCO                | PV    | B303      | BUTI                 | PI    | B522      | CAMPOCHIARO                    | CB    | B729      | CARATE BRIANZA         | MB    | B934      | CASAPROTA              | RI    |
| B083      | BOSCO                   | BG    | B304      | BUTTIAPETRA          | VR    | B524      | CAMPODARSEGO                   | PD    | B730      | CARATE URIO            | CO    | B935      | CASAPULLA              | CE    |
| B084      | BOSSOLASCO              | CN    | B305      | BUTTERIGLIA ALTA     | TO    | B525      | CAMPODEI                       | TN    | B731      | CARAVAGGIO             | BG    | B936      | CASARANO               | LE    |
| B085      | BOTRICCELLO             | CZ    | B306      | BUTTERIGLIA D'ASTI   | AT    | B527      | CAMPODENELE                    | LT    | B732      | CARAVINO               | CT    | B937      | CASARICO               | CT    |
| B086      | BOTRUGNO                | LE    | B309      | BUTTRIO              | UD    | B528      | CAMPOLIPIETRA                  | CH    | B733      | CARAVINO               | TO    | B938      | CASARILE               | MI    |
| B088      | BOTTANUCCO              | BG    | B320      | CA D'ANDREA          | CR    | B530      | CAMPODOLCINO                   | SO    | B734      | CARAVONICA             | IM    | B940      | CASARSA DELLA DELIZIA  | PN    |
| B091      | BOTTICINO               | BS    | B311      | CABELLA LIGURE       | AL    | B531      | CAMPODORO                      | PD    | B735      | CARBONAGNA             | VT    | B939      | CASARZA LIGURE         | GE    |
| B090      | BOTTIGLIA               | BS    | B313      | CABRILE              | CS    | B533      | CAMPOLUCE DI FITALIA           | PD    | B741      | CARBONARA AL TICINO    | NO    | B941      | CASARZA LIGURE         | NA    |
| B097      | BOVA                    | RC    | B314      | CABRAS               | OR    | B532      | CAMPOLUCE DI ROCCELLA          | PA    | B740      | CARBONARA DI NOLA      | NA    | B942      | CASASCO D'INTELVI      | CO    |
| B099      | BOVA MARINA             | RC    | B315      | CACCAMO              | PA    | B534      | CAMPOFILONE                    | FM    | B739      | CARBONARA DI PO        | MN    | B943      | CASATENOVIO            | LC    |
| B098      | BOVALINO                | RC    | B319      | CACCURI              | KR    | B535      | CAMPOFIORITO                   | PA    | B736      | CARBONARA SCRIVIA      | AL    | B945      | CASATISMA              | PV    |
| B100      | BOVEGNO                 | BS    | B326      | CADegliANO-VICONAGO  | VA    | B536      | CAMPOFORMIDO                   | UD    | B742      | CARBONATE              | CO    | B946      | CASATAVORE             | NA    |
| B101      | BOVES                   | BS    | B328      | CADENALDO            | BS    | B537      | CAMPOLIBANO                    | UD    | B743      | CARBONATE              | CO    | B947      | CASATELLO              | VA    |
| B102      | BOVEZZO                 | BS    | B332      | CADEO                | PC    | B539      | CAMPOGALLIANO                  | MO    | B744      | CARBONERA              | TV    | B948      | CASCIA                 | PG    |
| A720      | BOVILLE ERNICA          | FR    | B335      | CADERZANO TERME      | TN    | B541      | CAMPOLATTARO                   | BN    | B745      | CARBONIA               | CI    | B949      | CASCIAGO               | VA    |
| B104      | BOVINO                  | FG    | B345      | CADONEGHE            | PD    | B545      | CAMPOLI APPENNINO              | FR    | B748      | CARCARE                | SV    | A559      | CASCIANA TERME         | PI    |
| B105      | BOVISIO-MASCIAGO        | MB    | B346      | CADORAGO             | CO    | B542      | CAMPOLI DEL MONTE TABURNO      | BN    | B749      | CARCERI                | VR    | B950      | CASCINA                | PA    |
| B106      | BOVOLENTO               | PD    | B347      | CADORE               | TV    | B544      | CAMPOLIE                       | CB    | B752      | CARCARO                | CS    | B953      | CASCINETTE DIVREA      | NA    |
| B107      | BOVOLEONE               | VR    | B349      | CAERANO DI SAN MARCO | TV    | B546      | CAMPOLONGO MAGGIORE            | VE    | B754      | CARDANO AL CAMPO       | VA    | B954      | CASEI GEROLA           | PV    |
| B109      | BOZZOLE                 | AL    | B350      | CAFASSE              | TO    | B547      | CAMPOLONGO SUL BRENTA          | VI    | B755      | CARDE                  | CN    | B955      | CASELETTE              | VA    |
| B110      | BOZZOLO                 | MN    | B351      | CAGGIANO             | SA    | B531      | CAMPOLONGO TAOPIGLIANO         | UD    | B755      | CARDEDU                | OG    | B956      | CASELLA                | GE    |
| B111      | BRA                     | BS    | B352      | CAGLIARI             | CA    | B532      | CAMPOMAGGIORE                  | CB    | B756      | CARDELIN               | CS    | B957      | CASELLE IN PITTARI     | SA    |
| B112      | BRACCA                  | BG    | B354      | CAGLIARI             | CA    | B550      | CAMPOMARINO                    | CB    | B758      | CARDINALE              | CZ    | B961      | CASELLE LANDI          | LO    |
| B114      | BRACCIANO               | RM    | B355      | CAGLIO               | CO    | B551      | CAMPOMORONE                    | GE    | B759      | CARDITO                | NA    | B958      | CASELLE LURANI         | LO    |
| B115      | BRACIGLIANO             | SA    | B358      | CAGNANO AMITERNO     | AQ    | B554      | CAMPONOGARA                    | VE    | B760      | CAREGGINE              | LU    | B960      | CASELLE TORINESE       | TO    |
| B116      | BRAIESI - PRAGS         | BZ    | B357      | CAGNANO VARANO       | FG    | B555      | CAMPORA                        | SA    | B762      | CAREMA                 | TO    | B963      | CASERTA                | CE    |
| B117      | BRALLIO DI FREGOLA      | CV    | B359      | CAGNANO              | CB    | B556      | CAMPORALE                      | LI    | B763      | CARENTE                | AL    | B964      | CASIER                 | NA    |
| B118      | BRANCALONE              | RC    | B360      | CAGNO'               | TN    | B557      | CAMPORGIANO                    | LU    | B765      | CARENTINO              | AL    | B965      | CASIGNANA              | RC    |
| B120      | BRANDICO                | BS    | B361      | CAIANELLO            | CE    | B559      | CAMPOROSSO                     | IM    | B766      | CARERI                 | RC    | B967      | CASINA                 | RE    |
| B121      | BRANDIZZO               | TO    | B362      | CAIAZZO              | CE    | B562      | CAMPOROTONDO DI FIASTRONE      | MC    | B767      | CARESANA               | VC    | B971      | CASIRATE D'ADDA        | BG    |
| B123      | BRANZI                  | BG    | B364      | CAINES - KUENS.      | BZ    | B561      | CAMPOROTONDO ETENO             | CT    | B768      | CARESANABLOT           | VC    | B974      | CASINO D'ERBA          | CO    |
| B124      | BRAONE                  | BS    | B365      | CALABRONE            | BS    | B562      | CAMPOROTONDO                   | CT    | B769      | CAREZZANO              | AV    | B976      | CASINO DI SAN BERNATE  | CO    |
| B126      | BREBBIA                 | VA    | B366      | CAIOLO               | SO    | B565      | CAMPOSANTO                     | NA    | B771      | CARFIZZI               | KR    | B978      | CASINIO                | BG    |
| B128      | BREDA DI PIAVE          | TV    | B367      | CAIRANO              | AV    | B566      | CAMPOSANTO                     | MO    | B772      | CARGEGHE               | SS    | B980      | CASOLA DI NAPOLI       | NA    |
| B131      | BREGANO                 | VI    | B368      | CAIRATE              | VA    | B567      | CAMPOSPINOSSO                  | PV    | B774      | CARIATI                | CS    | B979      | CASOLA IN LUNIGIANA    | MS    |
| B132      | BREGANZE                | VI    | B369      | CAIRO MONTENOTTE     | SV    | B569      | CAMPOTOSTO                     | BO    | B776      | CARIE                  | AV    | B982      | CASOLA VALENSIO        | RA    |
| B134      | BREGLIO                 | CO    | B371      | CAIRO                | BS    | B572      | CAMUGNANO                      | BO    | B777      | CARIGNANO              | BO    | B983      | CASOLE MURRO           | CA    |
| B135      | BREGUZZO                | TN    | B374      | CALABRITTO           | AV    | B577      | CANAL SAN BOVO                 | TN    | B778      | CARIMATE               | CO    | B984      | CASOLE DELSA           | SI    |
| B136      | BREIA                   | VC    | B375      | CALALZO DI CADORE    | BL    | B573      | CANALE                         | CN    | B779      | CARINARO               | CE    | B985      | CASOLI                 | CH    |
| B137      | BREMBATE                | BG    | B376      | CALAMANDRANA         | AL    | B574      | CANALE D'AGORDO                | BL    | B780      | CARINI                 | PA    | B988      | CASORATE PRIMO         | PV    |
| B138      | BREMBATE DI SOPRA       | BG    | B377      | CALAMONACI           | BS    | B576      | CANALE MONTERANO               | AG    | B781      | CARINOLA               | VR    | B987      | CASORATE SEMPERONE     | VA    |
| B140      | BREMBILLA               | BG    | B378      | CALANGIANUS          | OT    | B578      | CANAVESE                       | RO    | B782      | CARISIO                | VC    | B989      | CASOTTO                | VA    |
| B141      | BREMBIO                 | LO    | B379      | CALANNA              | RC    | B579      | CANAZEI                        | TN    | B783      | CARISOLO               | TN    | B990      | CASORIA                | NA    |
| B142      | BREME                   | PV    | B380      | CALASCA-CASTIGLIONE  | VB    | B580      | CANCELLARA                     | PZ    | B784      | CARLANTINO             | FG    | B991      | CASORZO                | AT    |
| B143      | BRENDOLA                | VI    | B381      | CALASCIBETTA         | EN    | B581      | CANCERLO ED ARNONE             | CE    | B785      | CARLAZZO               | CO    | A472      | CASPERIA               | RI    |
| B144      | BRENNA                  | BS    | B382      | CANDIA               | AO    | B582      | CANCERLO                       | AO    | B787      | CARLENTINI             | SA    | B993      | CASPIANO               | SA    |
| B145      | BRENNERO - BRENNER.     | BZ    | B383      | CALASETTA            | CI    | B584      | CANDELA                        | FG    | B788      | CARLINO                | UD    | B994      | CASSACCO               | UD    |
| B149      | BRENO                   | BS    | B384      | CALATABIANO          | CT    | B586      | CANDELO                        | BI    | B789      | CARLOFORTE             | CI    | B996      | CASSAGO BRIANZA        | LC    |
| B150      | BRENTA                  | VA    | B385      | CALATAFIMI SEGESTA   | TP    | B588      | CANDIA CANAVESE                | TO    | B790      | CARLOPOLI              | CZ    | B002      | CASSANO ALL'ONIO       | CS    |
| B152      | BRENTINO BELLUNO        | VR    | B386      | CALAVINO             | TN    | B587      | CANDIA LOMELLINA               | PV    | B791      | CARPAGNOLA             | PC    | B003      | CASSANO D'ADDA         | MI    |
| B153      | BRENTONICO              | VR    | B388      | CALCINATO            | CR    | B589      | CANDIA                         | PC    | B792      | CARPANETO              | PC    | B004      | CASSANO DELLE MURGE    | MI    |
| B154      | BRENZONE                | VR    | B389      | CALCERANICA AL LAGO  | TN    | B590      | CANDIDA                        | AV    | B794      | CARMIGNANO             | PD    | B007      | CASSANO IRPINO         | AV    |
| B156      | BRESCELLO               | RE    | B390      | CALCI                | PI    | B591      | CANDIDONI                      | RC    | B795      | CARMIGNANO DI BRENTA   | PD    | C004      | CASSANO MAGNAGO        | VA    |
| B157      | BRESCIA                 | BS    | B391      | CALCIANO             | MT    | B592      | CANDILO                        | TO    | B796      | CARNAGO                | VA    | C005      | CASSANO PINCOLA        | AL    |
| B158      | BRESIMIO                | TN    | B392      | CALCINAI             | PI    | B593      | CANEGRATE                      | MI    | B798      | CARNATE                | MB    | B099      | CASSANO SCAVOLA        | VA    |
| B159      | BRESSANA BOTTARONE      | PV    | B393      | CALCINATO            | BG    | B594      | CANICATTI                      | AG    | B801      | CARNATE DEGLI ANGELI   | CA    | B006      | CASSARO                | VA    |
| B160      | BRESSANONE - BRIKEN.    | BZ    | B394      | CALCINATO            | BS    | B597      | CANEPINA                       | VT    | B802      | CAROLEI                | CS    | C007      | CASSIGLIO              | BG    |
| B161      | BRESSANVICO             | VI    | B395      | CALCIO               | BG    | B598      | CANEVA                         | PN    | B803      | CARONA                 | BG    | C014      | CASSINA DE' PECCHI     |       |

| COD. COM. | COMUNE                    | PROV. | COD. COM. | COMUNE                      | PROV. | COD. COM. | COMUNE                 | PROV. | COD. COM. | COMUNE                     | PROV. | COD. COM. | COMUNE                                        | PROV. |
|-----------|---------------------------|-------|-----------|-----------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|-----------|----------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| C265      | CASTEL SAN PIETRO TERME   | BO    | C301      | CASTIGLIONE COSENTINO       | CS    | C504      | CERESOLE ALBA          | CN    | C705      | CINIGIANO                  | GR    | C920      | COMELICO SUPERIORE                            | BL    |
| C270      | CASTEL SAN VINCENZO       | IS    | C304      | CASTIGLIONE D'ADDA          | LO    | C505      | CERESOLE REALE         | TO    | C707      | CINISELLO BALSAMO          | MI    | C922      | COMERIO                                       | BS    |
| C268      | CASTEL SANT'ANGELO        | RI    | C296      | CASTIGLIONE DEI PEPOLI      | BO    | C506      | CERETE                 | BG    | C708      | CINISI                     | PA    | C925      | COMEZZANO-CIZZAGO                             | BS    |
| C269      | CASTEL SANT'ELIA          | VT    | C306      | CASTIGLIONE DEL GENOVESI    | SA    | C507      | CERTIGNO LOMELLINA     | VC    | C709      | CINISIO                    | SO    | C926      | COMO GO                                       | NO    |
| C289      | CASTEL VISCARDI           | TR    | C309      | CASTIGLIONE DEL VAGNO       | PG    | C509      | CERNAGNO               | PV    | C710      | CINQUEFRONDI               | RC    | C927      | COMISO                                        | RG    |
| C110      | CASTEL VITTORIO           | IM    | C310      | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA   | GR    | C510      | CERIALE                | SV    | C711      | CINTANO                    | TN    | C928      | COMITINI                                      | AG    |
| C291      | CASTEL VOLTURNO           | CE    | C312      | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  | MN    | C511      | CERIANIA               | IM    | C712      | CINTE TESINO               | TN    | C929      | COMIZIAGGIO                                   | NA    |
| C057      | CASTELBALDO               | PD    | C303      | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA   | LU    | C512      | CERIANO LAGHETTO       | MB    | C714      | CINTO CADAMAGGIORE         | VE    | C930      | COMMESSAGGIO                                  | MN    |
| C059      | CASTELBELFIORE            | VI    | C291      | CASTIGLIONE DI SICILIA      | CT    | C513      | CERIGNALE              | PC    | C715      | CITTA DI GANEVO            | PR    | C932      | CONIEZZADURA                                  | TR    |
| C060      | CASTELBELLINO             | AN    | C299      | CASTIGLIONE D'INTELI        | CO    | C514      | CERIGNOLA              | FG    | C715      | CINZANO                    | TO    | C933      | COMO                                          | CO    |
| C062      | CASTELBELLO CIARDES -     | BZ    | C313      | CASTIGLIONE D'ORCIA         | SI    | C515      | CERISANO               | CS    | C716      | CIORLANO                   | CE    | C934      | COMPIANO                                      | PR    |
| C063      | CASTELBELL TSCHARS.       | BZ    | C314      | CASTIGLIONE FALLETTO        | CN    | C516      | CERIMENATE             | CO    | C718      | CIPRESSA                   | IM    | C937      | COMUN NUOVO                                   | BG    |
| C066      | CASTELBIANCO              | SV    | C315      | CASTIGLIONE IN TEVERINA     | VT    | A022      | CERMINE TSCHERS.       | VT    | C719      | CIRCELO                    | BO    | C935      | COMUNIANZA                                    | AP    |
| C067      | CASTELBOTTAICCO           | CH    | C298      | CASTIGLIONE MESSER MARINO   | CH    | C520      | CERMIGNANO             | TE    | C722      | CIRIGLIANO                 | TO    | C937      | CONCARIE                                      | TR    |
| C069      | CASTELBUONO               | PA    | C316      | CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | TE    | C520      | CERNOBIBO              | CO    | C723      | CIRIGLIANO                 | MT    | C941      | CONCA CAIALE                                  | IS    |
| C072      | CASTELCIVITA              | SA    | C300      | CASTIGLIONE OLONA           | VA    | C521      | CERNUSCO LOMBARDO      | LC    | C724      | CIRIMIDO                   | CO    | C940      | CONCA DEI MARINI                              | SA    |
| C072      | CASTELCOVATI              | BS    | C317      | CASTIGLIONE TINELLA         | CN    | C523      | CERNUSCO SUL NAVIGLIO  | MI    | C725      | CIRO'                      | KR    | C939      | CONCA DELLA CAMPANIA                          | CE    |
| C073      | CASTELCUCCO               | TV    | C307      | CASTIGLIONE TORINESE        | TO    | C526      | CERRETO CASTELLO       | BI    | C726      | CIRO' MARINA               | KR    | C943      | CONCERNARE                                    | VR    |
| C074      | CASTELDACCIA              | PA    | C321      | CASTIGNANO                  | AP    | C528      | CERRETO D'ASTI         | AT    | C727      | CIS                        | RN    | C946      | CONCERNARIO                                   | RI    |
| C080      | CASTELDELICI              | RN    | C322      | CASTILENTI                  | TE    | C524      | CERRETO DESI           | AN    | C728      | CISANO BERGAMASCO          | BG    | C948      | CONCESIO                                      | BS    |
| C081      | CASTELDELFINO             | CN    | C323      | CASTINO                     | CN    | C527      | CERRETO DI SPOLETO     | PG    | C729      | CISANO SUL NEVA            | SV    | C949      | CONCO                                         | VI    |
| C089      | CASTELDIDONE              | CR    | C325      | CASTIONE ANDEVENNO          | CS    | C507      | CERRETO GRUE           | AL    | C730      | CISERANO                   | BG    | C950      | CONCORDIA SAGITTARIA                          | VE    |
| C100      | CASTELDOLDO               | AN    | C324      | CASTIONE DELLA PRESOLANA    | BZ    | C528      | CERRETO GUIDI          | FI    | C732      | CISERANO                   | VR    | C951      | CONCORDIA SULLA SECCHIA                       | NO    |
| C101      | CASTELFIORENTINO          | FI    | C327      | CASTIONS DI STRADA          | UD    | C518      | CERRETO LAZIALE        | RN    | C733      | CISLIANO                   | MI    | C952      | CONCOREZZO                                    | CB    |
| C103      | CASTELFONDO               | TN    | C329      | CASTIRAGA VIDARDO           | LO    | C525      | CERRETO SANNITA        | BM    | C734      | CISMON DEL GRAPPA          | VI    | C953      | CONDINO                                       | TN    |
| C104      | CASTELFORTE               | LT    | C330      | CASTO                       | BS    | C530      | CERRETO LANGHE         | CN    | C735      | CISON DI VALMARINO         | TV    | C954      | CONDOPURI                                     | RC    |
| C105      | CASTELFRANCO              | AV    | C331      | CASTORANO                   | AP    | C531      | CERRINA MONFERRATO     | AL    | C738      | CISSONE                    | CN    | C955      | CONDOVE                                       | TO    |
| C112      | CASTELFRANCO DI SOPRA     | AR    | C332      | CASTOZZATO                  | BS    | C532      | CERTERA D'ASTI         | BI    | C739      | CISTERNA D'ASTI            | CH    | C956      | CONDOVE                                       | NO    |
| C113      | CASTELFRANCO DI SOTTO     | PI    | C334      | CASTRI DI LECCE             | LE    | C536      | CERRO AL LAMBRO        | MI    | C740      | CISTERNA DI LATINA         | LT    | C957      | CONEGLIANO                                    | TV    |
| C107      | CASTELFRANCO EMILIA       | MO    | C335      | CASTRIGNANO D'E GRECI       | LE    | C534      | CERRO AL VOLTURNO      | IS    | C741      | CISTERNINO                 | BR    | C958      | CONFIENZA                                     | PV    |
| C106      | CASTELFRANCO IN MISCANO   | BN    | C336      | CASTRIGNANO DEL CAPO        | LE    | C537      | CERRO MAGGIORE         | MI    | C742      | CITERNA                    | PG    | C959      | CONFIGNI                                      | RI    |
| C111      | CASTELFRANCO VENETO       | TV    | C337      | CASTIGLIANA                 | BG    | C533      | CERRO TANARO           | AT    | C743      | CITTA' DELLA PIEVE         | PG    | C960      | CONFLENTI                                     | CZ    |
| C119      | CASTELGORTO               | VI    | M261      | CASTRO                      | FR    | C538      | CERRO DI FRONESE       | VR    | C745      | CITTA' DI CASTELLO         | PE    | C962      | CONFORE                                       | PD    |
| C120      | CASTELGRANDE              | PZ    | C338      | CASTRO DEI VOLSCI           | FR    | C539      | CERROSSIMO             | PZ    | C750      | CITTA' SANT'ANGELO         | PE    | C963      | CONSELICE                                     | RA    |
| C122      | CASTELGUGLIELMO           | RO    | C339      | CASTROCARO TERME            | FI    | C540      | CERTALDO               | FI    | C743      | CITADELLA                  | PD    | C964      | CONSELVE                                      | PD    |
| C123      | CASTELGUIDONE             | CH    |           | E TERRA DEL SOLE            | FG    | C541      | CERTOSA DI PAVIA       | PV    | C746      | CITTADUCALE                | RI    | C968      | CONTESSA ENTELLINA                            | PA    |
| C125      | CASTELLABATE              | VA    | C340      | CAVAGLIO SPOCCA             | FG    | C542      | CERTOSA DI PAVIA       | FG    | C747      | CITTA' DI PAVIA            | FG    | C969      | CORTICIANO                                    | PA    |
| C126      | CASTELLAFFUME             | AQ    | C341      | CAVATOFILIPPO               | AG    | C543      | CERVARA DI ROMA        | RM    | C749      | CITTAREALE                 | RI    | C971      | CONTRADA                                      | AV    |
| C127      | CASTELLALFERO             | AT    | C108      | CASTROLIBERO                | CS    | C544      | CERVARESE SANTA CROCE  | PD    | C751      | CITTIGLIO                  | VA    | C972      | CONTROGUERRA                                  | TE    |
| C128      | CASTELLALATO              | TE    | C343      | CASTRONNO                   | VA    | C545      | CERVARO                | FR    | C752      | CIVATE                     | LC    | C973      | CONTRONE                                      | SA    |
| C130      | CASTELLAMARE DEL GOLFO    | TP    | C344      | CASTRONOVO DI SICILIA       | PA    | C547      | CERVASCA               | CN    | C754      | CIVENNA                    | CO    | C974      | CONTURSI TERME                                | SA    |
| C132      | CASTELLAMARE DI STABIA    | NA    | C346      | CASTRONOVE DI SANT'ANDREA   | PZ    | C548      | CERVATE                | VC    | C755      | CIVITANOVA                 | IN    | C975      | CORTINA                                       | BO    |
| C133      | CASTELLAMONTE             | CB    | C349      | CASTRORIGNANO               | CB    | C549      | CERVENO                | BS    | C756      | CIVIZZANO                  | TN    | C976      | CONZA DELLA CAMPANIA                          | AV    |
| C134      | CASTELLANA GROTTA         | BA    | C347      | CASTRORREALE                | ME    | C550      | CERVERE                | CN    | C757      | CIVIASCO                   | VC    | C977      | CONZANO                                       | AL    |
| C135      | CASTELLANA SICULA         | PA    | C348      | CASTRORREGIO                | CS    | C551      | CERVESINA              | PV    | C758      | CIVIDALE DEL FRUILLI       | UD    | C978      | COPERTINO                                     | PG    |
| C136      | CASTELLANETA              | TA    | C349      | CASTRUVILLARI               | CS    | C552      | CERVETERI              | RM    | C759      | CIVIDATE AL PIANO          | BG    | C979      | COPIANO                                       | PV    |
| C137      | CASTELLANO                | CA    | C351      | CATANIA                     | CT    | C553      | CERVINIA               | RI    | C760      | CIVIDATE CAMUNO            | BS    | C980      | COPPARNO                                      | FE    |
| C139      | CASTELNANZA               | VA    | C352      | CATANZARO                   | CZ    | C554      | CERVICATI              | CS    | C763      | CIVITA                     | CS    | C982      | CORANA                                        | PV    |
| C140      | CASTELLAR                 | CN    | C353      | CATENANUOVA                 | EN    | C555      | CERVIGNANO D'ADDA      | LO    | C765      | CIVITA CASTELLANA          | VT    | C983      | CORATO                                        | BA    |
| C142      | CASTELLAR GUIDOBONO       | AL    | C354      | CATIGNANO                   | PE    | C556      | CERVIGNANO DEL FRUILLI | UD    | C766      | CIVITA D'ANTINIO           | AQ    | C984      | CORBARA                                       | SA    |
| C141      | CASTELLARANO              | RE    | C357      | CATTOLICA                   | RA    | C557      | CERVINARA              | AV    | C767      | CIVITACAMPOMARANO          | CS    | C986      | CORBETTA                                      | MI    |
| C143      | CASTELLARNO               | IM    | C285      | CATTOLICA ERACLEA           | AG    | C568      | CERVINO                | CE    | C768      | CIVITAPARELLA              | CH    | C987      | CORCIANO                                      | RO    |
| C145      | CASTELL'ARQUATO           | PC    | C385      | CAULONIA                    | RC    | C559      | CERVO                  | IM    | C769      | CIVITANOVA DEL SANNIO      | IS    | C988      | CORCIANO                                      | VT    |
| C146      | CASTELLAVAZZO             | BL    | C359      | CAUTANO                     | BN    | C560      | CERZETO                | CS    | C770      | CIVITANOVA MARCHE          | MC    | C990      | CORCIANO                                      | PG    |
| C147      | CASTELL'AZZARA            | GR    | C361      | CAVA DE' TIRRENI            | SA    | C561      | CESA                   | CE    | C771      | CIVITAQUANA                | PE    | C991      | CORDENONS                                     | PN    |
| C148      | CASTELLAZZO BORMIDA       | AL    | C363      | CANAVESE                    | VC    | C563      | CANAVESE BRIANZA       | LC    | C773      | CIVITAVECCHIA              | IN    | C992      | CORRADO VINCINIO                              | BO    |
| C149      | CASTELLAZZO NOVARESE      | NO    | C362      | CAVACURTA                   | LO    | C564      | CESANA TORINESE        | TO    | C778      | CIVITELLA ALFEDENA         | AQ    | C993      | CORDOVO                                       | PN    |
| C153      | CASTELLEONE               | CR    | C363      | CAVAGLIA'                   | BI    | C565      | CESANO BOSCONI         | MI    | C779      | CIVITELLA CASANOVA         | PE    | C994      | COREDO                                        | TN    |
| C152      | CASTELLEONE DI SUASA      | AN    | C364      | CAVAGLIETTO                 | NO    | C566      | CESANO MADERNO         | MB    | C780      | CIVITELLA DAGLIANO         | VT    | C996      | COREGLIA ANTELMINELLI                         | LU    |
| C154      | CASTELLERO                | AT    | C365      | CAVAGLIO D'AGOGNA           | NO    | C567      | CESARA                 | VB    | C781      | CIVITELLA DEL TRONTO       | TE    | C995      | COREGLIA LIGURE                               | GE    |
| C155      | CASTELLETTO CERVO         | BI    | C367      | CAVAGLIO SPOCCA             | VR    | C568      | CESARIO                | VI    | C777      | CIVITELLA DI ROMAGNA       | AR    | C998      | CORRADO AUSONIO                               | BO    |
| C156      | CASTELLETTO DERRIO        | BI    | C369      | CAVAGNOLO                   | VR    | C569      | CESATE                 | MI    | C774      | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | AR    | C999      | CORFINO                                       | AQ    |
| C157      | CASTELLETTO DI BRANDUZZO  | PV    | C370      | CAVANO VERONESE             | VR    | C573      | CESENA                 | FC    | C776      | CIVITELLA MESSER RAIMONDO  | CH    | C003      | CORI                                          | LT    |
| C158      | CASTELLETTO DORBA         | AL    | C372      | CAVALESE                    | TN    | C574      | CESENATICO             | FC    | C782      | CIVITELLA PAGANICO         | GR    | C004      | CORIANO                                       | RN    |
| C161      | CASTELLETTO MERLI         | AT    | C374      | CALLASCA                    | VA    | C576      | CESINALI               | AV    | C783      | CIVITELLA ROVETO           | AQ    | C005      | CORRIANO CALABRO                              | CS    |
| C161      | CASTELLETTO MOLINA        | AT    | C375      | CAVALLERLEONE               | CN    | C578      | CENIGLIA               | IM    | C784      | CIVITELLA SAN PAOLO        | RI    | C006      | CORRIANO D'OTRANTO                            | CS    |
| C162      | CASTELLETTO MONFERRATO    | AL    | C376      | CAVALLERMAGGIORE            | CN    | C577      | CESIOMAGGIORE          | BL    | C785      | CIVO                       | SO    | C007      | CORINALDO                                     | AN    |
| C166      | CASTELLETTO SOPRA TICINO  | NO    | C377      | CAVALLINO                   | LE    | C580      | CESSALTO               | TV    | C787      | CLAINO CON OSTENO          | CO    | C008      | CORIO                                         | CO    |
| C165      | CASTELLETTO STURA         | CN    | M308      | CAVALLINO-TREPORTI          | VE    | C581      | CESSANTINI             | VV    | C790      | CLAUT                      | PN    | C009      | CORLEONE                                      | PA    |
| C167      | CASTELLETTO UZZONE        | CA    | C378      | CAVALLINO                   | VE    | C582      | CESARLOMBO             | VI    | C791      | CLAZZETTO                  | PN    | C011      | CORLEONE MONFORTE                             | PA    |
| C169      | CASTELLI                  | TR    | C380      | CAVARENO                    | TN    | C583      | CESSOLE                | AT    | C782      | CLAUSANA                   | CN    | C010      | CORLETO PERTICARA                             | PZ    |
| C079      | CASTELLI CALEPIO          | BG    | C381      | CAVARGNA                    | CO    | C584      | CETARA                 | SA    | C793      | CLAVIERE                   | TO    | C013      | CORMANO                                       | MI    |
| C172      | CASTELINA IN CHIANTI      | SI    | C382      | CAVARIA CON PREMEZZO        | VA    | C585      | CETO                   | BS    | C794      | CLES                       | TN    | C014      | CORMONS                                       | GO    |
| C174      | CASTELINA MARITTIMA       | PI    | C383      | CAVARZERE                   | VE    | C587      | CETONA                 | SI    | C795      | CLETO                      | CS    | C015      | CORNA IMAGNA                                  | BG    |
| C173      | CASTELINO                 | CR    | C384      | CAVALINO                    | CN    | C588      | CETONA                 | SI    | C796      | CLETO                      | CS    | C016      | CORNALBA                                      | MI    |
| C175      | CASTELINO DEL BIFERNO     | CB    | C385      | CAVASSO NUOVO               | PN    | C589      | CEVA                   | CN    | C797      | CLOZ                       | TN    | C017      | CORNALE                                       | PV    |
| C176      | CASTELINO TANARO          | CN    | C387      | CAVATORE                    | AL    | C591      | CEVO                   | BS    | C800      | CLUSONE                    | BG    | C018      | CORNAREDO                                     | BG    |
| C177      | CASTELLIRI                | FR    | C389      | CAVAZZO CARNICO             | UD    | C593      | CHALLAND-SAINT-ANSELME | AO    | C801      | COASSOLO TORINESE          | TO    | C019      | CORNATE D'ADDA                                | MB    |
| B312      | CASTELL'ACACIA            | VA    | C390      | CAVE                        | RM    | C594      | CHALLAND-SAINT-VICTOR  | AO    | C803      | COAZZE                     | TO    | B799      | CORNEO ALL'SARCO - KARNIED.                   | BZ    |
| B184      | CASTELLO D'AGOGNA         | PV    | C392      | CAVEDAGO                    | VC    | C595      | CHAMBAVE               | AO    | C804      | COAZZO                     | AO    | B800      | CORNEO                                        | BO    |
| B185      | CASTELLO D'ARGILE         | BO    | C393      | CAVEDINE                    | TN    | B491      | CHAMOIS                | AO    | C806      | COCCAGLIO                  | BS    | C021      | CORNEGLIANO LAUDENSE                          | LO    |
| C178      | CASTELLO DEL MATESE       | CE    | C394      | CAVENAGO D'ADDA             | LO    | C596      | CHAMPPEPRACH           | AO    | C807      | COCCONATO                  | AT    | C022      | CORNELIANO D'ALBA                             | CN    |
| C180      | CASTELLO DELL'ACQUA       | SO    | C395      | CAVENAGO DI BRIANZA         | MB    | B540      | CHAMPORCHER            | AO    | C810      | COCCOQUO-TREVISAGO         | VA    | C026      | CORNIGLIO                                     | PR    |
| A300      | CASTELLO DI ANNONE        | AT    | C396      | CAVERNAGO                   | BG    | C598      | CHARVENSDO             | AO    | C811      | COCCOLO                    | AO    | C027      | CORNO DI ROSAZZO                              | UD    |
| C187      | CASTELLO DI BRIANZA       | LC    | C398      | CAVERNINO                   | LC    | C599      | CHATELLO               | AO    | C812      | COCCOLO                    | AO    | C028      | CORNO GIOVINE                                 | UD    |
| C188      | CASTELLO DI CISTERNA      | NA    | C400      | CAVIZZANA                   | TN    | C599      | CHERASCO               | CN    | C813      | CODEVILLA                  | PV    | C029      | CORNOVECCHIO                                  | LO    |
| C190      | CASTELLO DI GODEGO        | TV    | C404      | CAVOUR                      | TO    | C600      | CHIEREMULE             | SS    | C814      | CODIGORO                   | FE    | C030      | CORNUDA                                       | TV    |
| C191      | CASTELLO DI SEGRAVALLE    | BO    | C405      | CAVRIAGO                    | RE    | C604      | CHIALAMBERTO           | TO    | C815      | CODOGNE'                   | TV    | C037      | CORREGGIO                                     | RE    |
| C194      | CASTELLO TESINO           | CH    | C406      | CAVRIANO                    | CO    | C605      | CHIALMARE              | TO    | C816      | CODRIGNANO                 | BO    | C038      | CORREZZANO                                    | BO    |
| C189      | CASTELLO-MOLINA DI FIEPME | TN    | C407      | CAVRIGLIA                   | AR    | C606      | CHIANCHE               | AV    | C817      | CODROIPO                   | UD    | C040      | CORREZZOLA                                    | PD    |
| C195      | CASTELLUCCHIO             | MN    | C409      | CAZZAGO BRABIA              | VA    | C608      | CHIANCIANO TERME       | SI    | C818      | CODRONGIANOS               | SS    | C041      | CORRIDO                                       | CO    |
| C198      | CASTELLUCCHIO DEI SAURI   | FG    | C408      | CAZZAGO SAN MARTINO         | BS    | C609      | CHIANNI                | PI    | C819      | COGLIOLA                   | BI    | C042      | CORRIDONA                                     | MC    |
| C199      | CASTELLUCCHIO INFERIORE   | FG    | C412      | CAZZANO DI TRAMIGNA         | VR    | C610      | CHIANOCCHIO            | VR    | C820      | COGLIATE                   | MB    | C043      | CORRIPOLI                                     | TE    |
| C201      | CASTELLUCCHIO SUPERIORE   | PZ    | C410      | CAZZANO DI SANT'ANDREA      | FG    | C612      | CHIARAMONTE GULFI      | SS    | C821      | COGLIATE                   | MB    | C044      | CORSICO                                       | MI    |
| C202      | CASTELLUCCHIO VALMAGGIORE | FG    | C413      | CECCANO                     | FR    | B613      | CHIARAMONTI            | SS    | C823      | COGOLETO                   | GE    | C045      | CORSICO                                       | MI    |
| C051      | CASTELUMBERTO             | ME    | C414      | CECIMA                      | PV    | C614      | CHIARANO               | TV    | C824      | COGOLLO DEL CENGIO         | VI    | C046      | CORSIONE                                      | AT    |
| C205      | CASTELMAGNO               | CN    | C415      | CECINA                      | LI    | B615      | CHIARAVALLE            | AN    | C826      | COGORNO                    | GE    | C048      | CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO - KURTATSCHA. | BZ    |
| C206      | CASTELMARTE               | CO    | C417      | CEDEGOLO                    | BS    | B616      | CHIARAVALLE CENTRALE   | CH    | C829      | COLAZZA                    | NO    | C049      | CORTAZZO                                      | CH    |
| C207      | CASTELMASSO               | RO    | C418      | CEGARA                      | SO    | B618      | CHIARI                 | BS    | C830      | COLBOROLO                  | BS    | C050      | CORTAZZO                                      |       |



| COD. COM.           | COMUNE                   | PROV. | COD. COM. | COMUNE               | PROV. | COD. COM. | COMUNE                  | PROV. | COD. COM.         | COMUNE                 | PROV. | COD. COM. | COMUNE                   | PROV. |
|---------------------|--------------------------|-------|-----------|----------------------|-------|-----------|-------------------------|-------|-------------------|------------------------|-------|-----------|--------------------------|-------|
| D137                | CRECCHIO                 | CH    | D352      | DOSSENA              | BG    | D565      | FAIATE                  | TN    | D765              | FRANCILLA DI SICILIA   | ME    | D964      | GENAZZANO                | RM    |
| D139                | REDARDO                  | BG    | D355      | DOSSO DEL LIRO       | D567  | FIACRAZZI | PA                      | D761  | FRANCILLA FONTANA | BR                     | D965  | GENGA     | AN                       |       |
| D141                | CREDERA RUBBIANO         | CR    | D356      | DOUES                | AO    | D568      | FICAROLO                | RO    | D766              | FRANCILLA IN SINNI     | PZ    | D966      | GENIVOLTA                | CR    |
| D142                | CREMA                    | CR    | D357      | DOVANOLO             | AT    | D569      | FIGARRA                 | MS    | D767              | FRANCILLA MARITTIMA    | CS    | D967      | GENOLIA                  | VS    |
| D143                | CREMELLA                 | LC    | D358      | DOVERA               | CR    | D570      | FICULLE                 | TR    | D767              | FRANCICA               | VV    | D968      | GENONI                   | OR    |
| D144                | CREMENAGA                | VA    | D360      | DOZZA                | BO    | B034      | FIDENZA                 | PR    | D768              | FRANCOFONTE            | SR    | D969      | GENOVA                   | GE    |
| D145                | CREMENO                  | LC    | D361      | DRAGONI              | CE    | D571      | FIE ALLO SOLIAR -       | BZ    | D769              | FRANCOLISE             | CE    | D970      | GENURI                   | VS    |
| D147                | CREMA                    | CO    | D364      | DRAPIA               | VV    |           | VOELS AM SCHLERN.       |       | D770              | FRASCARO               | AL    | D971      | GENZANO DI LUCANIA       | PZ    |
| D149                | CREMOLINO                | AL    | D365      | ERBA                 | TN    | D572      | FIERA DI PRMIERO        | TN    | D771              | FRASCAROLO             | MO    | D972      | GENZANO DI ROMA          | RM    |
| D150                | CREMONA                  | CR    | D366      | DRENCHIA             | UN    | D573      | FIRAZZO                 | TN    | D773              | FRASCATI               | RM    | D973      | GENZONE                  | PV    |
| D151                | CREMOSANO                | CR    | D367      | DRESANO              | MI    | D574      | FIESCO                  | CR    | D774              | FRASCINETO             | CS    | D974      | GERA LARIO               | CO    |
| D154                | CRESCENTINO              | VC    | D369      | DREZZO               | CO    | D575      | FIESOLE                 | FI    | D775              | FRASSILONGO            | TN    | D975      | GERACE                   | RC    |
| D156                | CRESPADORO VI            | VI    | D370      | DRONERA              | TV    | D576      | FIGNONE                 | VE    | D777              | FRASSINELLE POESINE    | PD    | D977      | GERACICULO               | BS    |
| D157                | CRESPANO DEL GRAPPA      | TV    | D371      | DRO                  | TN    | D578      | FIGNONE D'ARTICO        | VE    | D778              | FRASSINELLO MONFERRATO | AL    | D978      | GERANO                   | RM    |
| D158                | CRESPPELLANO             | BO    | D372      | DRONERO              | CO    | D577      | FIESSO UBERTIANO        | RO    | D780              | FRASSINETTO PO         | AL    | D980      | GERENZAGO                | PV    |
| D159                | CRESPINATA               | LO    | D373      | DRUNTO               | TO    | D579      | FIGINO SERENZA          | CO    | D781              | FRASSINETTO            | TO    | D981      | GERENZANO                | VA    |
| D160                | CRESPINA                 | PI    | D374      | DRUGONO              | VB    | D583      | FIGLINE VALDARNO        | FI    | D782              | FRASSINO               | CN    | D982      | GERGE                    | CA    |
| D161                | CRESPINO                 | RC    | D376      | DUINO                | NO    | D582      | FIGLINE VEGLIATURO      | CS    | D783              | FRASSINOR              | MO    | D983      | GERMAGNANO               | TO    |
| D162                | CRESSA                   | NO    | D377      | DUBINO               | SO    | D586      | FLACCIANO               | RM    | D785              | FRASSO SABINO          | RI    | D984      | GERMAGNO                 | VB    |
| D165                | CREVA CUORE              | BI    | M300      | DUE CARRARE          | PD    | D587      | FLADELFIA               | UD    | D784              | FRASSO TELESINO        | BN    | D987      | GERMIGNAGA               | VA    |
| D166                | CREVALCORE               | BO    | D379      | DUEVILLE             | VI    | D588      | FLAGO                   | BG    | D788              | FRATTA POLESINE        | RO    | D988      | GEROCARNE                | VV    |
| D168                | CREVALDOSSOLA            | VB    | D380      | DUGENTA              | BN    | D589      | FLANDARI                | VG    | D787              | FRATTA TODINA          | PG    | D990      | GEROLA ALTA              | SO    |
| D170                | CRISPINA                 | NA    | D383      | EMILIA JURISINA      | TS    | D590      | FLATTIERA               | MO    | D789              | FRATTAMAGGIORE         | NA    | D991      | GEROSAMO                 | BR    |
| D171                | CRISPINO                 | TA    | D384      | DUMENZA              | VA    | D591      | FLETTINO                | FR    | D790              | FRATTAMINORE           | NA    | D993      | GERRE DE' CAPRIOLI       | CR    |
| D172                | CRISSOLO                 | CN    | D385      | DUNO                 | VA    | D592      | DUNO                    | CH    | D791              | FRATTE ROSA            | PU    | D994      | GESICO                   | CA    |
| D175                | CROCFIESCHI              | GE    | D386      | DURAZZANO            | BN    | D593      | FIANO                   | PZ    | D793              | FRAZZANO               | ME    | D995      | GESSATE                  | MI    |
| D177                | CROCEFATE DEL MONTELLO   | TV    | C772      | DURONIA              | CB    | C594      | FLUGHERA                | CH    | D794              | FREGONA                | TV    | D996      | GESSOPALENA              | BS    |
| D177                | CRODO                    | CR    | D388      | DURON SAN MICHELE    | D595  | FLUGHERA  | IS                      | D796  | FRASGRANDINARIA   | CS                     | D997  | GESTU     | CS                       |       |
| D179                | CROGNALETO               | TE    | D390      | EBOLI                | SA    | D596      | FILOGASO                | VV    | D797              | FRESONARA              | AL    | D998      | GESUALDO                 | AV    |
| D180                | CROPALATI                | CS    | D391      | EDOLO                | BS    | D597      | FILOTTRANO              | AN    | D798              | FRIGNANO               | AV    | D999      | GHEDI                    | BS    |
| D181                | CROPANI                  | CZ    | D392      | EGNA - NEUMARKT.     | BZ    | D599      | FINALE EMILIA           | MO    | D799              | FRIGNANO               | CE    | E001      | GHEMME                   | NO    |
| D182                | CROSA                    | PR    | D394      | ELBIA                | PE    | D600      | FINALE LIGURE           | SV    | D800              | FRIGNANO               | IT    | E003      | GHIRA                    | VZ    |
| D184                | CROSIA                   | CS    | D395      | ELINI                | OG    | D601      | FINO DEL MONTE          | BG    | D803              | FRISA                  | GR    | E004      | GHIRARZA                 | OR    |
| D185                | CROSIO DELLA VALLE       | VA    | D398      | ELLO                 | LC    | D605      | FINO MORNASCO           | CO    | D804              | FRISANCO               | PN    | E006      | GHISALBA                 | BG    |
| D122                | CROTONE                  | KR    | D399      | ELMAS                | CA    | D606      | FIORANO AL SERIO        | BG    | D805              | FRISANO                | TO    | E007      | GHISLARENGO              | VC    |
| D186                | CROTTA D'ADDA            | CR    | D401      | ELVA                 | CN    | D608      | FIORANO CANAVESE        | TO    | D807              | FRONTINO               | PU    | E008      | GIACCIANO CON BARUCHELLA | RO    |
| D187                | CROVA                    | VA    | D402      | EMAROSE              | AC    | D607      | FIORANO MODENESE        | MO    | D808              | FRONTONE               | PU    | E009      | GINGLIONE                | TR    |
| D188                | CROVIANA                 | TN    | D403      | EMPIRE               | FI    | D609      | FIORDIMONTE             | MC    | D810              | FRONZONE               | FR    | E010      | GIACNO                   | BS    |
| D189                | CRUCOLI                  | KR    | D406      | ENDINE GAIANO        | BG    | D611      | FIORENZUOLA D'ARDA      | PC    | D811              | FROSOLONE              | IS    | E012      | GIANO DELL'UMBRIA        | PG    |
| D192                | CUASSO AL MONTE          | VA    | D407      | ENEGO                | VI    | D612      | FIRENZE                 | FI    | D812              | FROSSASCO              | TO    | E011      | GIANO VETUSTO            | CE    |
| D194                | CUCCARO MONFERRATO       | AL    | D408      | ENIMONZO             | UD    | D613      | FIRENZUOLA              | FI    | D813              | FUGAROLO               | AL    | E013      | GIARDINELLO              | PA    |
| D195                | CUCCARO VETERE           | SA    | C342      | ENIN                 | EN    | D614      | FUBINE                  | CS    | D814              | FRANCO                 | AL    | E014      | GIARDINAXOS              | TR    |
| D196                | CUCCUGO                  | CO    | D410      | ENTRACQUE            | CN    | D615      | FISCIANO                | SA    | D815              | FUCECCHIO              | FI    | E015      | GIAROLE                  | AL    |
| D197                | CUCEGLIO                 | TO    | D411      | ENTRATICO            | BG    | A310      | FIUGGI                  | FR    | D817              | FUJPIANO VALLE IMAGNA  | BG    | E016      | GIARRATANA               | RG    |
| D198                | CUGGIONO                 | MI    | D412      | ENVIE                | CN    | D617      | FUMALBO                 | MO    | D818              | FUMANE                 | VR    | E017      | GIARRE                   | CT    |
| D199                | CUGLIATE-FABIASSO        | VA    | D414      | ERISAPOLIA           | TV    | D618      | FUMONIA                 | PT    | D819              | FUMANE                 | PT    | E018      | GIARRE                   | CT    |
| D200                | CUGLIENI                 | OR    | D415      | ERACLEA              | VE    | D621      | FUMONE VENETO           | PN    | D821              | FUMES - VILLINOESS.    | BZ    | E020      | GIAVENO                  | TO    |
| D201                | CUGNOLI                  | PE    | D416      | ERBA                 | CO    | D622      | FUMEDINISI              | ME    | D823              | FURCI                  | CH    | E021      | GIAYERA DEL MONTELLO     | TV    |
| D202                | CUMIANA                  | TO    | D419      | ERBE                 | VR    | D624      | FUMEREDDO BRUZIO        | CS    | D824              | FURCI SICULO           | ME    | E022      | GIBA                     | CI    |
| D203                | CUMIGNANO SUL NAVIGLIO   | CR    | D420      | ERBEZZO              | VR    | D623      | FUMEREDDO DI SICILIA    | UD    | D825              | FURNARI                | ME    | E023      | GIBELLINA                | TP    |
| D204                | CUNARDO                  | CR    | D422      | ERBEZZO              | UD    | D627      | FURNOLO                 | UD    | D826              | FURIORE                | SV    | E024      | GIBELLINA                | TP    |
| D205                | CUNEO                    | CN    | D422      | ERCHIE               | BR    | M297      | FUMICINO                | RM    | D827              | FURTE                  | VS    | E025      | GIFONE                   | RC    |
| D206                | CUNEVO                   | TN    | H243      | ERCOLANO             | NA    | D628      | FUMINATA                | MC    | D828              | FUSCALDO               | CS    | E026      | GIFONI SEI CASALI        | SA    |
| D207                | CUNICO                   | AT    | D423      | ERICE                | TP    | D629      | FIVIZZANO               | MS    | D829              | FUSIGNANO              | RA    | E027      | GIFONI VALLE PIANA       | SA    |
| D208                | CURIGNE                  | TO    | D424      | ERIO                 | SI    | D630      | FLAIBANO                | UD    | D830              | FUSINE                 | EN    | E028      | GIGNESE                  | VB    |
| D209                | CUPELLO                  | CH    | D426      | ERTO E CASSO         | PN    | D631      | FUJANO                  | PN    | D832              | GAJANI                 | SA    | E029      | GIGNO                    | CI    |
| D210                | CUPRA MARITTIMA          | AP    | M292      | ERULA                | SS    | D634      | FLERO                   | BS    | D834              | GABBIONETA BINANUOVA   | CR    | E030      | GILDONE                  | CB    |
| D211                | CUPRAMONTANA             | AN    | D428      | ERVE                 | LC    | D635      | FLORESTA                | ME    | D835              | GABIANO                | PU    | E031      | GIMIGLIANO               | CZ    |
| B824                | CURA CARPIGNANO          | PV    | D429      | ESANATOGIA           | MC    | D636      | FLORIDIA                | SR    | D836              | GABICCE MARE           | PU    | E033      | GINESTRA                 | PZ    |
| D214                | CURCURI                  | CR    | D430      | ESARCA               | CA    | D637      | GABY                    | AV    | D837              | GABICCE MARE           | PU    | E034      | GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | BA    |
| D216                | CUREGGIO                 | NO    | D431      | ESCOLCA              | CA    | D638      | FLUMERI                 | AV    | D841              | GADESICO PIEVE DELMONA | CR    | E036      | GINGOLA                  | TA    |
| D217                | CURIGLIA CON MONTEVIASSO | VA    | D434      | ESINE                | BS    | D639      | FLUMINIMAGGIORE         | CI    | D842              | GADONI                 | NU    | E037      | GIOI                     | SA    |
| D218                | CURINGA                  | CZ    | D436      | ESINO LARIO          | LC    | D640      | FLUSSO                  | OR    | D843              | GAETA                  | LT    | E040      | GIOIA DEI MARSII         | AQ    |
| D219                | CURINO                   | BI    | D440      | ESTERIA              | PD    | D641      | FOBELLO                 | VC    | D844              | GAGGI                  | ME    | E038      | GIOIA DEL COLLE          | BA    |
| D221                | CURNO                    | BG    | D441      | ESTERIA              | SS    | D643      | FOGGIA                  | FG    | D845              | GAGGIANO               | BN    | E039      | GIOIANITICA              | CA    |
| D222                | CURRON VENOSTA -         | PD    | D442      | ESTERIA              | PD    | D644      | FOGLIANESE              | BN    | D847              | GAGGIO MONTANO         | BO    | E041      | GIOIA TAURO              | RC    |
| GRAUN IM VINSCHGAU. |                          | BZ    | D443      | ESTERZILI            | CA    | D645      | FOGLIANO REDIPUGLIA     | GO    | D848              | GAGLIANICO             | BI    | E044      | GIOIOSA IONICA           | RC    |
| D223                | CURSI                    | LE    | D444      | ESTROBLES            | AO    | D646      | FOGLIZZO                | TO    | D850              | GAGLIANO ATERNO        | AQ    | E043      | GIOIOSA MAREA            | ME    |
| D225                | CURSOLO-ORASSO           | VB    | D445      | EUPILIO              | CO    | D649      | FOIANO DELLA CHIANA     | AR    | D849              | GAGLIANO CASTELFERRATO | EN    | E045      | GIOVE                    | TR    |
| D226                | CURTAROLO                | PD    | D443      | EURO                 | TO    | D650      | GAGLIANO DI VAL FORTORE | BN    | D851              | GAGLIANO DEL CAPO      | CZ    | E048      | GIOVAZZO                 | CH    |
| D227                | CURTATONE                | MN    | D447      | FABBRICA CRURONE     | AL    | D651      | FOLGARIA                | TN    | D852              | GAGLIATO               | CM    | E048      | GIOVO                    | BN    |
| D228                | CURTI                    | CE    | D449      | FABBRICCE DI VALLICO | LU    | D652      | FOLIGNANO               | AP    | D853              | GAGLIATE               | MC    | E049      | GIRASOLE                 | OG    |
| D229                | CUSAGO                   | MI    | D450      | FABBRICO             | RE    | D653      | FOLIGNO                 | PG    | D854              | GAGLIARINE             | TV    | E050      | GIRIFALCO                | CZ    |
| D231                | CUSANO MILANINO          | MI    | M451      | FABIANINO            | AB    | D654      | FOLINA                  | AB    | D855              | GAGLIA                 | CS    | E051      | GIRONICO                 | CS    |
| D230                | CUSANO MUTRI             | BN    | D452      | FABRICA DI ROMA      | VT    | D655      | FOLLO                   | SP    | D856              | GAIOLA                 | CN    | E052      | GISSI                    | CH    |
| D232                | CUSINO                   | CO    | D453      | FABRIZIA             | VV    | D656      | FOLLONICA               | GR    | D858              | GAIOLE IN CHIANTI      | SI    | E053      | GIUGLIANELLO             | LE    |
| D233                | CUSIO                    | BG    | D454      | FABRO                | TR    | D660      | FOMBIO                  | LO    | D859              | GAIRO                  | OG    | E054      | GIUGLIANO IN CAMPANIA    | NA    |
| D234                | CUSTONACI                | PT    | D455      | FAEDIS               | UD    | D661      | FONDACHELLI-FANTINA     | ME    | D860              | GAIS - GAIS            | BZ    | E055      | GIULIANA                 | PA    |
| D235                | CUTIGLIANO               | PT    | D457      | FALCONE              | TR    | D662      | FONDI                   | LT    | D861              | GALATI MAMERTINO       | ME    | E057      | GIALI DI ROMA            | CA    |
| D236                | CUTRO                    | KR    | D456      | FAEDO VALTELLINO     | SO    | D663      | FONDO                   | TN    | D862              | GALATINA               | LE    | E058      | GIULIANO TEATINO         | CH    |
| D237                | CUTROFIANO               | LE    | D458      | FAENZA               | RA    | D665      | FONNI                   | NU    | D863              | GALATONE               | LE    | E056      | GIULIANOVA               | TE    |
| D238                | CUVIGLIO                 | VA    | D459      | FAETO                | FG    | D666      | FONTANEMORE             | AO    | D864              | GALATRO                | RC    | E059      | GIUNGUANNO               | LU    |
| D239                | CUVIO                    | VA    | D461      | FAGAGNIA             | UD    | D667      | FONTANA LIRI            | FR    | D865              | GALBIATE               | LC    | E060      | GIUGNANO                 | SA    |
| D240                | DAIANO                   | TN    | D462      | FANTANARFEDDA        | CO    | D670      | FONTANARFEDDA           | CO    | D867              | GALGANNO               | CA    | E061      | GIUGNANO                 | SA    |
| D244                | DAIRAGO                  | MI    | D463      | FAGGIANO             | TA    | D671      | FONTANAROSA             | AV    | D868              | GALGAGNANO             | LO    | E062      | GIUSSAGO                 | PV    |
| D245                | DALMINE                  | BG    | D465      | FAGNANO ALTO         | AQ    | D668      | FONTANELICE             | BO    | D869              | GALLARATE              | VA    | E063      | GIUSSANO                 | MB    |
| D246                | DAMBEL                   | TN    | D464      | FAGNANO CASTELLO     | CS    | D672      | FONTANELLA              | BG    | D870              | GALLATE                | VT    | E064      | GIUSTENICE               | SV    |
| D247                | DANTA DI CADORE          | BL    | D467      | FAGNANO OLONA        | VA    | D673      | FONTANELLATO            | PR    | D872              | GALLATE                | NO    | E065      | GIUSTINO                 | SV    |
| D248                | DARONE                   | TA    | D468      | FAGNANO PAGANELLA    | TA    | D674      | FANTANELLE              | TV    | D871              | GALLIATE LOMBARDO      | TV    | E066      | GIUSTINO                 | SV    |
| D250                | DARE                     | TN    | D469      | FAICCHIO             | BN    | D675      | FONTANETTO D'AGOGNA     | NO    | D873              | GALLIAVOLE             | PV    | E067      | GIVOLETTO                | TO    |
| D251                | DARFO BOARIO TERME       | BS    | D470      | FALCADE              | BL    | D676      | FONTANETTO PO           | VC    | D874              | GALLICANO              | NO    | E068      | GIZZERIA                 | CZ    |
| D253                | DASA                     | VV    | D471      | FALCANO DEL MASSICO  | CE    | D677      | FONTANGORDA             | GE    | D875              | GALLICIANO NEL LAZIO   | RM    | E069      | GLORENZA - GLURNS.       | BZ    |
| D255                | DAVAGNA                  | VA    | D473      | FALCANO ALBANESE     | CS    | D678      | FONTANILE               | GR    | D876              | GALLIATE               | PZ    | E071      | GLORENZA DI SANTURBANO   | CA    |
| D256                | DAVERIO                  | VA    | D472      | FALCONARA MARITTIMA  | AN    | D679      | FONTANIVA               | PD    | D878              | GALLIERA               | BO    | E072      | GODIASCO SALICE TERME    | PV    |
| D257                | DAVOLI                   | CZ    | D474      | FALCONE              | ME    | D680      | FONTE                   | TV    | D879              | GALLIERA VENETA        | PD    | E074      | GODRANO                  | PN    |
| D258                | DAZIO                    | SO    | D475      | FALERIA              | VT    | M309      | FONTE NUOVA             | RM    | D881              | GALLINARO              | FR    | E078      | GOITO                    | MI    |
| D259                | DECIMOMANNU              | CA    | D476      | FALERNA              | CZ    | D681      | FONTECCHIO              | AQ    | D882              | GALLIO                 | VI    | E079      | GOLASECCA                | VA    |
| D260                | DECIMOPUTAZA             | CA    | D477      | FALCONE              | FM    | D682      | FONTECHIO               | TR    | D883              | GALLIOLI               | LI    | E081      | GOLASECCA                | VA    |
| D261                | DECOLATTURA              | CZ    | D480      | FALLO                | CR    | D683      | FONTEGRECA              | CE    | D884              | GALLO MATESE           | CE    | M274      | GOLFO ARANCI             | OT    |
| D264                | DEGO                     | SV    | D481      | FALMENTA             | VB    | D684      | FONTENO                 | BG    | D885              | GALLODORO              | ME    | E082      | GOMBITO                  | CR    |
| D265                | DEIVA MARINA             | SP    | D482      | FALMOPPIO            | CO    | D685      | FONTEVIVO               | PR    | D886              | GALLUCIO               | CE    | E083      | GONARS                   | UD    |
| D266                | DELEBIO                  | SO    | D483      | FALVATERRA           | FR    | D686      | FONZASO                 | FR    | D888              | GALTELLI               | NO    | E084      | GONI                     | CA    |
| D267                | DELIA                    | RC    | D484      | FALZES - FALZEN.     | BZ    | D688      | FONZANO                 | BG    | D889              | GALZIGNANO TERME       | PD    | E085      | GONNESA                  | PD    |
| D268                | DELIANOVO                | RC    | D486      | F                    |       |           |                         |       |                   |                        |       |           |                          |       |

| COD. COM. | COMUNE                       | PROV. | COD. COM. | COMUNE               | PROV. | COD. COM. | COMUNE                      | PROV. | COD. COM.             | COMUNE                                       | PROV. | COD. COM. | COMUNE                 | PROV. |
|-----------|------------------------------|-------|-----------|----------------------|-------|-----------|-----------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|
| E159      | GRAZZANO BADOGLIO            | AT    | E379      | IVREA                | TO    | E564      | LEVICE                      | CN    | E785                  | MACERATA FELTRIA                             | PU    | E982      | MARTIGNACCO            | UD    |
| E160      | GRECCIO                      | RI    | E380      | IZANO                | CR    | E565      | LEVICO TERME                | TN    | E786                  | MACHERIO                                     | MB    | E983      | MARTIGNANA DI PO       | CR    |
| E161      | GRECI                        | AV    | E274      | JACURSO              | CZ    | E566      | LEVONE                      | TO    | E787                  | MACCLODIO                                    | BS    | E984      | MARTIGNANO             | LE    |
| E163      | GREGGIO                      | VC    | E381      | JEDDO                | VB    | E569      | LEZANA                      | CO    | E788                  | MACCOMER                                     | CO    | E985      | MARTIGNA-FRANCA        | TO    |
| E164      | GREMIASCO                    | VC    | E382      | JENNIE               | RM    | E570      | LIBERI                      | CE    | E789                  | MAGRA                                        | CE    | E987      | MARTINENGO             | BG    |
| E165      | GRESSAN                      | AO    | E386      | JERAGO CON ORAGO     | VA    | E571      | LIBRIZZI                    | ME    | E790                  | MACUGNAGA                                    | VB    | E988      | MARTINIANA PO          | CN    |
| E167      | GRESSONEY-LA-TRINITE'        | AO    | E387      | JERZU                | OG    | E573      | LICATA                      | AG    | E791                  | MADDALONI                                    | CE    | E989      | MARTINSICURO           | TE    |
| E168      | GRESSONEY-SAINT-JEAN         | AO    | E388      | JESI                 | AN    | E574      | LICCIANA NARDI              | MS    | E342                  | MADESIMO                                     | CO    | E990      | MARTIRANO              | CZ    |
| E169      | GREVE IN CHIANTI             | FI    | E389      | JESOLO               | VE    | E576      | LICENZA                     | MI    | E343                  | MADONNA                                      | RM    | E991      | MARTIRANO LOMBARDO     | CS    |
| E170      | GREZZAGO                     | MI    | E320      | JOLANDA DI SAVOIA    | FE    | E578      | LICODIA EUBEIA              | CT    | E794                  | MADONE                                       | BG    | E992      | MARTIS                 | SS    |
| E171      | GREZZANA                     | VR    | E389      | JOPPOLO              | VV    | E581      | LIERNA                      | LC    | E795                  | MADONNA DEL SASSO                            | VB    | E993      | MARTONE                | RC    |
| E172      | GRIANTE                      | CO    | E390      | JOPPOLO GIANCAXIO    | AG    | E583      | LIGNANA                     | VC    | E798                  | MAENZA                                       | LT    | E994      | MARUDO                 | LO    |
| E173      | GRIGNANO DI AVERSA           | CE    | E391      | JOVENCANO            | AO    | E584      | LIGNANO SABBADORO           | UD    | E799                  | MAFALDA                                      | CB    | E995      | MARUGGIO               | TA    |
| E177      | GRIGNASCO                    | NO    | E394      | JU' CA' CHIO         | TO    | E585      | LIGORIO                     | RE    | E800                  | MAGGIO                                       | BS    | E996      | MARZOTTO               | BO    |
| E178      | GRIMO                        | TN    | E423      | LA LOGGIA            | TO    | E586      | LIGOSULLO                   | UD    | E801                  | MAGENTA                                      | MI    | E999      | MARZANO                | PV    |
| E179      | GRIMACCO                     | UD    | E425      | LA MADDALENA         | OT    | E587      | LILLIANE                    | AO    | E803                  | MAGGIORA                                     | NO    | E998      | MARZANO APPIO          | CE    |
| E180      | GRIMALDI                     | CS    | A308      | LA MAGDELEINE        | AO    | E588      | LI MANA                     | BL    | E804                  | MAGHERO                                      | PV    | E997      | MARZANO DI NOLA        | AV    |
| E182      | GRINZANE CAVOUR              | CN    | E430      | LA MORRA             | CS    | E589      | LI MATOLA                   | BN    | E805                  | MAGIONE                                      | PG    | E001      | MARZI                  | MC    |
| E184      | GRISIGNANO DI ZOCCO          | VI    | E458      | LA SALLE             | AO    | E590      | LIBMADI                     | VV    | E806                  | MAGISANO                                     | CZ    | E002      | MARZIO                 | VA    |
| E185      | GRISOLIA                     | CS    | E463      | LA SPEZIA            | SP    | E591      | LIBMIATE                    | MB    | E809                  | MAGLIANO ALFIERI                             | CN    | M270      | MASAINAS               | CI    |
| E187      | GRIZZANA MORANDI             | BO    | E470      | LA THUILLE           | AO    | E592      | LIMENA                      | PD    | E808                  | MAGLIANO ALPI                                | CN    | F003      | MASATE                 | MI    |
| E188      | GRIGNARDO                    | BO    | E491      | LA VALLE - WENGEN.   | BZ    | E593      | LIMIDO COMASCO              | CO    | E811                  | MAGLIANO DE' MARSI                           | AQ    | F004      | MASCALI                | CT    |
| E189      | GROMO                        | BC    | E490      | LA VALLE D'AGORDINA  | BL    | E594      | LIMINO DI TENIVA            | UD    | E807                  | MAGLIANO DI TENIVA                           | FG    | F005      | MASCIACIA              | TO    |
| E191      | GRONDONA                     | BG    | E392      | LABICO               | RM    | E597      | LIMONE PIEMONTE             | CN    | E810                  | MAGLIANO IN TOSCANA                          | GR    | F006      | MASCHITO               | PZ    |
| E192      | GRONE                        | BG    | E393      | LABRO                | RI    | E596      | LIMONE SUL GARDA            | BS    | E813                  | MAGLIANO ROMANO                              | RM    | F007      | MASCIAGO PRIMO         | VA    |
| E193      | GRONTARLO                    | CR    | E395      | LACCHIARELLA         | CR    | E599      | LIMOSANO                    | PV    | E812                  | MAGLIANO SABINA                              | RI    | F009      | MASER                  | TV    |
| E195      | GROPPELO CAIROLI             | PV    | E396      | LACCO AMENO          | NA    | E600      | LINAROLO                    | CB    | E814                  | MAGLIANO VETERE                              | SA    | F010      | MASERA                 | VB    |
| E196      | GROPPELLO                    | AV    | E397      | LACQUA               | AV    | E602      | LINGUAGLOSSA                | CL    | E815                  | MAIGLE                                       | CS    | F011      | MASERA DI PADOVA       | PD    |
| E199      | GROSCAVALLO                  | PC    | E398      | LACES - LATSCH.      | BZ    | E605      | LIONI                       | AV    | E816                  | MAGLIOLO                                     | SV    | F012      | MASERADA SUL PIAVE     | TV    |
| E200      | GROSIO                       | SO    | E400      | LACONI               | OR    | E606      | LIPARI                      | ME    | E817                  | MAGLIONE                                     | TO    | F013      | MASI                   | PD    |
| E201      | GROSOTTO                     | SO    | M212      | LADISPOLI            | SM    | E607      | LIPOMO                      | CO    | E818                  | MAGNACAVALLO                                 | MN    | F016      | MASI TORELLO           | FE    |
| E202      | GROSSETTO                    | GR    | E401      | LAFRERI              | RM    | E608      | LIRIO                       | MI    | E819                  | MAGNAGO                                      | MI    | F015      | MASI                   | NO    |
| E203      | GROSSO                       | AG    | E402      | LAGNADI              | RC    | E610      | LISCATE                     | MI    | E821                  | MAGNANO                                      | CO    | F017      | MASLINICO              | CO    |
| E204      | GROTTAFERRATA                | RM    | E403      | LAGHI                | VI    | E611      | LISCIA                      | CH    | E820                  | MAGNANO IN RIVIERA                           | UD    | F019      | MASON VICENTINO        | VI    |
| E205      | GROTTAGLIE                   | TA    | E405      | LAGLIO               | CO    | E613      | LISCIANO NICCONI            | PG    | E825                  | MAGOMADAS                                    | OR    | F020      | MASONE                 | GE    |
| E206      | GROTTAMINURA                 | AV    | E406      | LAGNASCO             | CN    | E614      | LISIGNAGO                   | TN    | E829                  | MAGRE SULLA STRADA DEL VINO - MARGREID AN DE | BZ    | F023      | MASSA                  | MS    |
| E207      | GROTTAMARE                   | AP    | E407      | LAGNANO              | CH    | E615      | LIVIGNO                     | MB    | E830                  | MAGREGGIO                                    | CO    | M289      | MASSA DI SOMMA         | NA    |
| E208      | GROTTAZZOLINA                | FM    | E409      | LAGONEGRO            | PZ    | E617      | LISSONE                     | NA    | E834                  | MAIDA                                        | CZ    | F025      | MASSA E COZZILE        | PT    |
| E209      | GROTTE                       | AG    | E410      | LAGOSANTO            | FE    | E620      | LIVERI                      | SO    | E835                  | MAIERA'                                      | CS    | F021      | MASSA FERMANA          | FM    |
| E210      | GROTTE DI CASTRO             | VT    | E412      | LAGUNDO - ALGUND.    | BZ    | E621      | LIVIGNO                     | BL    | E836                  | MAIERATO                                     | VB    | F026      | MASSA FISCAGLIA        | FE    |
| E212      | GROTTERIA                    | RC    | E414      | LAIGUEGLIA           | SV    | E622      | LIVINALONGO DEL COL DI LANA | BN    | E837                  | MAIACOLI SPONTINI                            | AV    | F028      | MASSA LUBRENSE         | NA    |
| E213      | GROTTOLLE                    | MT    | E415      | LA LINGUA            | MO    | E623      | LIVORNO                     | LI    | E838                  | MAIOLI                                       | SA    | F032      | MASSA MARITIMA         | GR    |
| E214      | GROTTOLLELLA                 | AV    | E416      | LAINO                | CS    | E624      | LIVO                        | VC    | E840                  | MAIRAGO                                      | LO    | F024      | MASSA MARTANA          | PG    |
| E215      | GRUARO                       | VE    | E417      | LAINO BORGO          | CS    | E625      | LIVORNO                     | LI    | E839                  | MAIORS                                       | SA    | F023      | MASSA MARITIMA         | GR    |
| E216      | GRUGLIASCO                   | CR    | E419      | LAINO CASTELLO       | CS    | E626      | LIVORNO FERRARIS            | VC    | E841                  | MAIRANO                                      | BS    | F027      | MASSAFRA               | TA    |
| E217      | GRUMELLO CREMONENSE ED UNITI | CR    | E420      | LAINO LAJEN          | BZ    | E627      | LIVRAGA                     | LO    | E842                  | MAIRANO                                      | SP    | F029      | MASSALENGO             | PD    |
| E218      | GRUMELLO DEL MONTE           | BZ    | E421      | LAIVES - LEIFERS.    | PI    | E628      | LIZZANO                     | TA    | E843                  | MAJANO                                       | UD    | F033      | MASSAZZAGO             | PD    |
| E221      | GRUMENTO NOVA                | PG    | E413      | LAJATICO             | BG    | A771      | LIZZANO IN BELVEDERE        | BO    | E844                  | MALAGNINO                                    | CR    | F035      | MASSAROSA              | CS    |
| E222      | GRUMES                       | TN    | E422      | LALLIO               | CH    | E632      | LOANO                       | SV    | E847                  | MALALBERGO                                   | BO    | F037      | MASSAZZA               | BI    |
| E223      | GRUMO APPULA                 | BA    | E424      | LAMA DEI PELIGNI     | E633  | LOAZZOLO  | LO                          | E847  | MALBORGHETTO-VALBRUNA | VR                                           | F042  | MASSEIANO | BI                     |       |
| E224      | GRUMO NEVANO                 | VI    | E426      | LAMARCA              | CO    | E635      | LOCANA                      | TO    | E848                  | MALCESINE                                    | VR    | F044      | MASSEIANO              | AP    |
| E226      | GRUMOLO DELLE ABBADESSE      | LE    | E428      | LAMBRUGO             | CZ    | E639      | LOCATE DI TRIULZI           | MI    | E850                  | MALE                                         | TN    | F042      | MASSEIANO              | AP    |
| E227      | GUAGNANO                     | MC    | M208      | LAMEZIA TERME        | BL    | E639      | LOCATE VARESIANO            | CO    | E851                  | MALENO                                       | BS    | F045      | MASSIMINO              | TN    |
| E228      | GUALDO                       | MC    | E429      | LAMON                | AG    | E640      | LOCATELLO                   | BG    | E852                  | MALEO                                        | LO    | F046      | MASSIMINO              | SV    |
| E229      | GUALDO CATTANEO              | PG    | E431      | LAMPEDUSA E LINOSA   | CT    | E642      | LOCOROTONDO                 | BA    | E854                  | MALETTO                                      | CT    | F048      | MASLINI VISCONTI       | VB    |
| E230      | GUALDO TADINO                | RE    | E432      | LAMPORECCHIO         | BZ    | D976      | LOCOROTONDO                 | RC    | E855                  | MALETTA                                      | ME    | F050      | MASULLAS               | OR    |
| E232      | GUALTIERI                    | RE    | E433      | LAMPORO              | VC    | E645      | LOCOROTONDO                 | NU    | E856                  | MALGESSO                                     | VA    | F051      | MATELICA               | MC    |
| E233      | GUALTIERI SICAMINO'          | ME    | E434      | LANA - LANA.         | CH    | E646      | LOCOLI                      | NU    | E858                  | MALGRATE                                     | LC    | F052      | MATERA                 | MT    |
| E234      | GUAMAGGIORE                  | CA    | E435      | LANCIANO             | NO    | E647      | LODE'                       | PI    | E859                  | MALITO                                       | SV    | F054      | MATINO                 | LE    |
| E235      | GUARDAGNANO                  | CO    | E436      | LANDIONA             | PR    | E649      | LODINE                      | NU    | E862                  | MALLES VENOSTA - MALS.                       | BZ    | F055      | MATRICE                | CB    |
| E236      | GUARDAROSE                   | FR    | E437      | LANDRIANO            | OG    | E652      | LODRINO                     | BS    | E863                  | MALNATE                                      | VA    | F058      | MATTIE                 | TO    |
| E240      | GUARDA VENETA                | RO    | E438      | LANGHIRANO           | RM    | E654      | LOGRATO                     | BO    | E865                  | MALONNO                                      | BS    | F061      | MATTINATA              | FG    |
| E237      | GUARDABOSONE                 | VC    | E439      | LANGOSCO             | SO    | E655      | LOJANO                      | OT    | E866                  | MALOSCO                                      | TN    | F063      | MAZZANO                | BS    |
| E238      | GUARDAMIGLIO                 | LO    | E441      | LANUSEI              | FM    | E659      | LOMAZZO                     | CO    | E868                  | MALIGNANO                                    | AP    | F064      | MAZZANO ROMANO         | RM    |
| E239      | GUARDALUPE                   | TR    | E443      | LANZADA              | CS    | E660      | LOMAZZO                     | TO    | E869                  | MALVAGNA                                     | ME    | F065      | MAZZARINO              | CL    |
| E241      | GUARDEA                      | TR    | E443      | LANZADA              | CS    | E661      | LOMBARDIORE                 | TO    | E870                  | MALVINO                                      | CS    | M271      | MAZZARINO SANT'ANDREA  | CT    |
| E245      | GUARDIA LOMBARDA             | AV    | E444      | LANZO D'INTELLI      | CO    | M275      | LOIRI PORTO SAN PAOLO       | OT    | E866                  | MALOSCO                                      | TN    | F063      | MAZZANO                | BS    |
| E246      | GUARDIA PERTICARA            | PZ    | E445      | LANZO TORINESE       | TO    | E656      | LOMAGNA                     | LC    | E868                  | MALIGNANO                                    | AP    | F064      | MAZZANO ROMANO         | RM    |
| E242      | GUARDIA PIEMONTESE           | CS    | E447      | LAPEDONA             | FM    | E659      | LOMAZZO                     | CO    | E869                  | MALVAGNA                                     | ME    | F065      | MAZZARINO              | CL    |
| E249      | GUARDIA SANFRAMONDI          | BN    | E448      | LAPEDONA             | FM    | E660      | LOMBARDIORE                 | TO    | E870                  | MALVINO                                      | CS    | M271      | MAZZARINO SANT'ANDREA  | CT    |
| E243      | GUARDIAGRELE                 | CH    | E450      | LAPPANO              | CS    | E661      | LOMBRIASCO                  | TO    | E872                  | MALVITO                                      | CS    | M271      | MAZZARONE              | CT    |
| E244      | GUARDIALFIERA                | CB    | A345      | L'AQUILA             | AQ    | E662      | LOMELLO                     | PV    | E873                  | MAMMOLA                                      | RC    | F067      | MAZZE                  | TO    |
| E248      | GUARDIALEGNA                 | CB    | E451      | LARCIAANO            | PT    | E664      | LONA LASES                  | TN    | E874                  | MAMOIADA                                     | NO    | F068      | MAZZIN                 | TN    |
| E250      | GUARDISTALLO                 | PI    | E452      | LARDARO              | TN    | E665      | LONATE CEPPINO              | VA    | E875                  | MANCANO                                      | GR    | F070      | MAZZO DI VALTELLINA    | SO    |
| E251      | GUARENSE                     | CA    | E453      | LARINARO             | PI    | E666      | LONATE CECILIO              | VA    | E876                  | MANDANICI                                    | CA    | F071      | MAZZO DI VALSELVA      | SO    |
| E252      | GUASILA                      | CA    | E455      | LARI                 | PI    | M312      | LONATE DEL GARDA            | BS    | E877                  | MANDAS                                       | CA    | F073      | MEANA SARDO            | NU    |
| E253      | GUASTALLA                    | RE    | M207      | LARIANO              | RM    | E668      | LONDA                       | FI    | E878                  | MANDATORICCIO                                | FI    | F078      | MEDEA                  | MB    |
| E255      | GUAZZORA                     | AL    | E456      | LARINO               | CB    | E669      | LONGANO                     | IS    | E632                  | MANDELA                                      | RM    | F080      | MEDE                   | GC    |
| E256      | GUBBIO                       | PG    | E464      | LAS PLASSAS          | VS    | E671      | LONGARE                     | VI    | E879                  | MANDELLO DEL LARIO                           | LC    | F081      | MEDEA                  | VC    |
| E258      | GUDO VISCONTI                | MI    | E457      | LASSO                | BS    | E672      | LONGARE                     | BO    | E880                  | MANDELLO VITTA                               | BO    | F082      | MEDOLANO               | PS    |
| E259      | GUGLIONESI                   | CB    | E459      | LASCARI              | PA    | E673      | LONGHENA                    | BS    | E882                  | MANDURIA                                     | TA    | F083      | MEDICINA               | BO    |
| E261      | GUIDIZZOLO                   | MN    | E461      | LASINO               | TN    | E674      | LONGI                       | FC    | E883                  | MANERBA DEL GARDA                            | BS    | F084      | MEDIGLIA               | MI    |
| E263      | GUIDONIA MONTECELIO          | RM    | E462      | LASINIGO             | CO    | E675      | LONGIANO                    | FC    | E884                  | MANERBIO                                     | BS    | F085      | MEDOLAGO               | BG    |
| E264      | GUGLIELMA                    | MO    | E465      | LASTEBASSE           | VI    | E677      | LONGOBARDI                  | CS    | E885                  | MANFREDONIA                                  | CT    | F086      | MEDOLE                 | MN    |
| E265      | GULMI                        | VB    | E466      | LAVINIA SIGNA        | FI    | E678      | LONGOBALDO                  | CS    | E887                  | MANGANO                                      | CN    | F088      | MEDULLA                | CH    |
| E269      | GURRO                        | VB    | E467      | LATERA               | VT    | E679      | LONGONE AL SEGRINO          | CO    | E888                  | MANGONE                                      | CS    | F089      | MEDUNA DI LIVENZA      | TV    |
| E270      | GUSPINI                      | VS    | E468      | LATERINA             | AR    | E681      | LONGONE SABINO              | RI    | M283                  | MANIACE                                      | CT    | F089      | MEDUNO                 | PN    |
| E271      | GUSSAGO                      | BS    | E469      | LATERZA              | TA    | E682      | LONIGO                      | VI    | E889                  | MANIAGO                                      | PN    | F091      | MEDUGLINO SAN FIDENZIO | PD    |
| E272      | GUSSOLA                      | AO    | E471      | LATISANA             | UD    | E683      | LONIGO                      | PD    | E891                  | MANOCALZATI                                  | AV    | F092      | MEDUGLINO SAN VITALE   | NO    |
| E273      | HONE                         | AO    | E472      | LATINA               | LT    | E684      | LOREGGIA                    | PD    | E892                  | MANOPPELLO                                   | PE    | F093      | MEINA                  | NO    |
| E280      | IDRO                         | BS    | E473      | LATISANA             | UD    | E685      | LOREGLIA                    | VB    | E893                  | MANSUE'                                      | TV    | F094      | MEL                    | BL    |
| E281      | IGLESIAS                     | CI    | E474      | LATTORICO            | PZ    | E687      | LORENZANO DI CADORE         | BL    | E894                  | MANTA                                        | CN    | F095      | MELARA                 | RO    |
| E282      | IGLIANO                      | CN    | E475      | LATTARICO            | CS    | E688      | LORENZANA                   | PI    | E896                  | MANTELLO                                     | NO    | F096      | MELAZZO                | AL    |
| E283      | ILBORO                       | OC    | E476      | LAURANO              | LO    | E689      | LORENZANO                   | AN    | E897                  | MANTOVA                                      | MN    | F097      | MELDOLA                | GE    |
| E284      | ILLASI                       | VR    | E480      | LAUREANA CILENTO     | SA    | E690      | LORETO                      | AN    | E899                  | MANZANO                                      | UD    | F098      | MELE                   | FI    |
| E285      | ILLORAI                      | SS    | E479      | LAUREANA DI BORRELLO | RC    | E691      | LORETO APRUTINO             | PE    | E900                  | MANZIANA                                     | RM    | F100      | MELEGNANO              | MI    |
| E287      | IMBERSAGO                    | LC    | E481      | LAUREGINO - LAUREIN. | BZ    | E692      | LORIA                       | TV    | E901                  | MAPELLO                                      | BG    | F101      | MELENDUGNO             | LE    |
| E288      | IMER                         | TN    | E482      | LAURENZANA           | PZ    | E693      | LORO CIUFFENNA              | AR    | M316                  | MAPPANO                                      | TO    | F102      | MELETTI                | LO    |
| E289      | IMOLA                        | BO    | E483      | LAVINIA              | LA    | E694      | LORO PICENO                 | LA    | E902                  | MARANO                                       | CA    | F103      | MELUGLIANO             | VA    |
| E290      | IMPERIA                      | IM    | E484      | L'AURIANO            | TO    | E695      | LORSICA                     | GE    | E903                  | MARACALAGONIS                                | CA    | F105      | MELICUCCA'             | RC    |
| E291      | IMPRUNETA                    | FI    | E485      | L'AURIANO            | SA    | E698      | LOSINE                      | BS    | E904                  | MARANELLO                                    | NO    | F106      | MELICUCCO              | RC    |
| E292      | INARZO                       | VA    | E486      | L'AURITO             | SA    | E700      | LOZZORAI                    | OG    | E906                  | MARANO DI NAPOLI                             | NA    | F107      | MELLILLI               | SR    |
| E296      | INCASCA SCAPACCINO           | AT    | E487      | LAVANNA              | FI    | E704      | LOZZO                       | OG    | E911                  | MARANO DI VALPOLICELLA                       | VI    | F108      | MELISSANO              | LE    |



| COD. COM. | COMUNE                      | PROV. | COD. COM. | COMUNE                       | PROV. | COD. COM. | COMUNE                     | PROV. | COD. COM. | COMUNE                 | PROV. | COD. COM. | COMUNE                    | PROV. |
|-----------|-----------------------------|-------|-----------|------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|-----------|---------------------------|-------|
| F187      | MEZZOLOMBARDO               | TN    | F394      | MONTAGNANA                   | PD    | F563      | MONTEMESOLA                | TA    | F788      | MOZZATE                | CO    | F997      | ODALENGO GRANDE           | AL    |
| F188      | MEZZOMERICO                 | NO    | F395      | MONTAGNAREALE                | ME    | F564      | MONTAMEZZO                 | CO    | F789      | MOZZECANE              | VR    | F998      | ODALENGO PICCOLO          | AL    |
| F189      | MIAGLIANO                   | BI    | F396      | MONTAGNE                     | TN    | F565      | MONTAMIGNANO               | AR    | F791      | MOZZO                  | BG    | F999      | ODERZO                    | TV    |
| F190      | MIANE                       | TV    | F397      | MONTAGNOLA                   | MI    | F566      | MONTAGNETTO                | AR    | F793      | MUCCIA                 | BS    | G001      | ODIGO                     | BS    |
| F191      | MIASINO                     | NO    | F398      | MONTAIONE                    | FI    | F568      | MONTAMILONE                | PZ    | F795      | MUGGIA                 | TS    | G002      | OFENA                     | OT    |
| F192      | MIAZZINA                    | VB    | F400      | MONTALBANO ELICONA           | ME    | F569      | MONTIMITRO                 | CB    | F797      | MUGGIO'                | MB    | G003      | OFFAGNA                   | AN    |
| F193      | MICIGLIANO                  | RI    | F399      | MONTALBANO JONICO            | MT    | F570      | MONTEMONACO                | AP    | F798      | MUGNANO DEL CARDINALE  | AV    | G004      | OFFANENGO                 | CR    |
| F194      | MIGGIANO                    | LE    | F402      | MONTALCINO                   | SI    | F572      | MONTEMURLO                 | PO    | F799      | MUGNANO DI NAPOLI      | NA    | G005      | OFFIDA                    | AP    |
| F196      | MIGLIANICO                  | CH    | F403      | MONTALDO                     | AL    | F573      | MONTEMURLO                 | PZ    | F800      | MULAZZANO              | LC    | G007      | OLIVETO MT                | BO    |
| F198      | MIGLIARINO                  | FE    | F404      | MONTALDO BORMIDA             | AL    | F574      | MONTENARS                  | UD    | F802      | MULAZZO                | MS    | G007      | OGGEBBIO                  | VB    |
| F199      | MIGLIARO                    | FE    | F405      | MONTALDO DI MONDOVI'         | CN    | F576      | MONTENERO DI BISACCIA      | CB    | F806      | MURA                   | BS    | G008      | OGGIONA CON SANTO STEFANO | VA    |
| F200      | MIGLIERINA                  | CT    | F408      | MONTALDO ROERO               | CN    | F579      | MONTENERO SABINO           | RI    | F808      | MURAUVERA              | CA    | G009      | OGGIONO                   | LC    |
| F201      | MIGLIONICO                  | MT    | F409      | MONTALDO SCARAMPI            | AT    | F580      | MONTENERO VAL COCCHIARA    | IS    | F809      | MURAZZANO              | CH    | G010      | OGLIANICO                 | TO    |
| F202      | MIGNANEGO                   | GE    | F407      | MONTALDO TORINESE            | TO    | F578      | MONTENORODOMO              | CH    | F811      | MURIELLO               | CN    | G011      | OGGIOSTRO CILENTO         | SV    |
| F203      | MIGNANO MONTE LUNGO         | CE    | F410      | MONTALE                      | TO    | F582      | MONTEDODORISI              | CH    | F813      | MURIALDO               | SV    | G015      | OLBIA                     | OT    |
| F205      | MILANO                      | MI    | F411      | MONTALENGHE                  | TO    | F586      | MONTAPAONE                 | CZ    | F814      | MURISENGO              | AL    | G016      | OLCENENGO                 | VC    |
| F206      | MILAZZO                     | ME    | F414      | MONTALEGGRO                  | AG    | F587      | MONTAPARANO                | TA    | F815      | MURLO                  | SI    | G018      | OLDENICO                  | VC    |
| F218      | MILENA                      | LE    | F415      | MONTALTO DELLE MARCHE        | AP    | F591      | MONTAPEDONE                | AP    | F816      | MURO LECCESE           | LE    | G019      | OLIVETO LARO              | BO    |
| F207      | MILETO                      | VV    | F419      | MONTALTO DI CASTRO           | VT    | F592      | MONTAPULCIANO              | SI    | F817      | MURO LUCANO            | PZ    | G020      | OLEGGIO CASTELLO          | NO    |
| F208      | MILIS                       | OR    | F420      | MONTALTO DORA                | TO    | F593      | MONTARADO                  | AN    | F818      | MUROS                  | SS    | G021      | OLEVANO DI LOMELLINA      | PV    |
| F209      | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | CT    | F406      | MONTALTO LIGURE              | IM    | F594      | MONTATERCHI                | AR    | F820      | MUSCOLINE              | BS    | G022      | OLEVANO ROMANO            | RM    |
| F210      | MILITELLO ROSMARINO         | CT    | F417      | MONTALTO PAVESE              | SV    | F595      | MONTETERALE                | AQ    | F822      | MUSEI                  | CI    | G023      | OLEVANO SUL TUSCIANO      | SA    |
| F213      | MILLESIMO                   | SV    | F416      | MONTALTO UFFUGO              | CS    | F596      | MONTETRALE VALCELLINA      | PN    | F826      | MUSILE DI PIAVE        | VE    | G024      | OLIVETO COMASCO           | VB    |
| F214      | MILÒ                        | CT    | F422      | MONTANARO                    | TO    | F597      | MONTETRENZIO               | BO    | F828      | MUSSO                  | CO    | G026      | OLGIATE MOLGORA           | LC    |
| F216      | MILZANO                     | BS    | F423      | MONTANASO LOMBARDO           | LO    | F598      | MONTERRIGNONI              | SI    | F829      | MUSOLENTE              | VI    | G028      | OLGIATE OLONA             | VA    |
| F217      | MINEO                       | CT    | F424      | MONTANERA                    | CN    | F601      | MONTERODUNI                | IS    | F830      | MUSSOMELI              | LC    | G030      | OLGINATE                  | LC    |
| F218      | MINERBE                     | VR    | F426      | MONTANO ANTILIA              | SA    | F605      | MONTIRONI D'ARBIA          | SI    | F832      | MUZZANO DEL TURGNANO   | UD    | G031      | OLIVIA                    | NU    |
| F219      | MINERBIO                    | BO    | F427      | MONTANO LUGANO               | CO    | F604      | MONTANO DI LECCE           | LE    | F833      | MUZZANO DI LECCE       | LE    | G032      | OLIVETO GESSI             | BO    |
| F221      | MINERVINO DI LECCE          | LE    | F428      | MONTAPPONE                   | FM    | F606      | MONTEROSI                  | VT    | F835      | NAGO-TORBOLE           | TN    | G034      | OLIVADI                   | CZ    |
| F220      | MINERVINO MURGE             | BT    | F429      | MONTAPOLIA                   | IS    | F609      | MONTROSSO AL MARE          | SP    | F836      | NALLES - NALS.         | BZ    | G036      | OLIVERI                   | ME    |
| F223      | MINORI                      | SA    | F430      | MONTASOLA                    | CZ    | F610      | MONTROSSO ALMO             | RG    | F837      | NANNO                  | TN    | G039      | OLIVETO CITRA             | SA    |
| F224      | MINTURNO                    | LT    | F432      | MONTAURO                     | RI    | F607      | MONTROSSO CALABRO          | VR    | F838      | NANTO                  | VI    | G040      | OLIVETO LARO              | LC    |
| F225      | MINUCCIANO                  | LU    | F433      | MONTAZZANO                   | CH    | F608      | MONTROSSO GRANA            | CN    | F839      | NAPOLI                 | NA    | G041      | OLIVETO LUCANO            | NO    |
| F226      | MIOGLIA                     | SV    | F437      | MONTA ARGENTARIO             | GR    | F611      | MONTROTONDO                | RM    | F840      | NARBOLIA               | OR    | G041      | OLIVETTA SAN MICHELE      | IM    |
| F229      | MIRA                        | VE    | F456      | MONTE CASTELLO DI VIBIO      | PG    | F612      | MONTROTONDO MARITTIMO      | GR    | F841      | NARCAO                 | CI    | G042      | OLIVOLA                   | AL    |
| F230      | MIRABELLA EGLANO            | AV    | F460      | MONTE CAVALLO                | MC    | F614      | MONTURBIBIANO              | FM    | F842      | NARDO                  | LE    | G043      | OLLASTRA                  | OR    |
| F231      | MIRABELLA IMBACCARI         | CT    | F467      | MONTE CERIGNONE              | FG    | F623      | MONTESALUTINO              | FG    | F843      | NOVESA DIPACE          | TV    | G043      | OLLOLA                    | VR    |
| F235      | MIRABELLO                   | FE    | F476      | MONTE COLOMBO                | RM    | F625      | MONTESANO SULLA MARCELLINA | SA    | F844      | NARNI                  | TR    | G045      | OLLIVANT                  | AO    |
| F232      | MIRABELLO MONFERRATO        | AL    | F477      | MONTE COMPATRI               | RM    | F636      | MONTESARCHIO               | BN    | F845      | NARO                   | AG    | G046      | OLMEDO                    | SS    |
| F233      | MIRABELLO SANITICO          | CB    | F434      | MONTE CREMASCO               | CR    | F637      | MONTESCALGIOSE             | MT    | F846      | NARZOLE                | CN    | G047      | OLMENETA                  | CR    |
| F238      | MIRADOLLO TERME             | PV    | F486      | MONTE DI MALO                | VI    | F638      | MONTESCANO                 | PV    | F847      | NASINO                 | SV    | G049      | OLMO AL BREMBO            | BG    |
| F239      | MIRANDA                     | IS    | F488      | MONTE DI POPI                | NA    | F639      | MONTESCHIERO               | VR    | F848      | NASO                   | VB    | G049      | OLMO GEMELLI              | BO    |
| F240      | MIRANDOLA                   | VE    | F517      | MONTE GIBERTO                | FM    | F640      | MONTESCUDIAIO              | PI    | F849      | NATURNO - NATURNIS.    | BZ    | G050      | OLTRE IL COLLE            | BG    |
| F241      | MIRANO                      | VE    | F524      | MONTE GRIMANO TERME          | PV    | F641      | MONTESCUDDO                | RN    | F851      | NAVE                   | BS    | G054      | OLTRESENDA ALTA           | BG    |
| F242      | MIRTO                       | ME    | F532      | MONTE ISOLA                  | BS    | F642      | MONTESSE                   | MO    | F853      | NAVE SAN ROCCO         | TN    | G056      | OLTRONA DI SAN MAMETTE    | CO    |
| F244      | MISANO ADRIATICO            | RN    | F561      | MONTE MAREZZO                | LC    | F644      | MONTESGALE                 | PI    | F852      | NAVELLI                | AO    | G058      | OLZAI                     | NO    |
| F245      | MISANO DI GERA D'ADDA       | PA    | F589      | MONTE PORZIO                 | RM    | F646      | MONTESILVANO               | PE    | F856      | NATZ SCHABS.           | BZ    | G059      | OLIVETO                   | VB    |
| F246      | MISLERI                     | BS    | F590      | MONTE PORZIO CATONE          | PU    | F648      | MONTESPERTOLI              | FI    | F857      | NAZZANO                | RM    | G062      | OMEGNA                    | VB    |
| F247      | MISINTO                     | MB    | F599      | MONTE RINALDO                | FM    | F651      | MONTU DA PO                | TO    | F858      | NE                     | GE    | G063      | OMIGNANO                  | SA    |
| F248      | MISSAGLIA                   | LC    | F600      | MONTE ROBERTO                | AN    | F654      | MONTU ROERO                | CN    | F859      | NEBBIUNO               | NO    | G064      | ONANI                     | NU    |
| F249      | MISSANIGLIO                 | PZ    | F603      | MONTESALVINO                 | PG    | F655      | MONTESANO                  | VI    | F861      | NEGRAR                 | VR    | G065      | ONANO                     | NU    |
| F250      | MISTERBIANCO                | CT    | F616      | MONTE SAN BIAGIO             | LT    | F656      | MONTIVARCHI                | AR    | F862      | NEGRONE                | VC    | G066      | ONCINO                    | CN    |
| F251      | MISTRETTA                   | ME    | F618      | MONTE SAN GIACOMO            | SA    | F657      | MONTIVECCHIA               | LC    | F863      | NEIVE                  | CN    | G068      | ONETA                     | BG    |
| F254      | MOASCA                      | AT    | F620      | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO   | FR    | F659      | MONTIVEGLIO                | BO    | F864      | NEMBRO                 | BG    | G070      | ONIFAI                    | NU    |
| F256      | MONCONESI                   | GE    | F619      | MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA | RI    | F660      | MONTIVERDE                 | AV    | F865      | NEMI                   | RM    | G071      | ONIFERI                   | NU    |
| F257      | MODENA                      | MO    | F621      | MONTESAN GIOVANNI IN SABINA  | PI    | F661      | MONTIVARI MARITTIMO        | PI    | F866      | NEOLI                  | CH    | G072      | ONIANO PIETRO             | VR    |
| F258      | MODICA                      | RG    | F622      | MONTE SAN MARTINO            | MC    | F662      | MONTIVIALE                 | VI    | F867      | NEONEI                 | OR    | G075      | ONORE                     | BG    |
| F259      | MODIGLIANA                  | FC    | F626      | MONTE SAN PIETRANGELI        | FM    | F666      | MONTIZEMOLO                | CN    | F868      | NEPI                   | VT    | G076      | ONZO                      | SV    |
| F261      | MODELO                      | OR    | F627      | MONTE SAN PIETRO             | BO    | F667      | MONTI                      | OT    | F870      | NERETO                 | TE    | G078      | OPERA                     | MI    |
| F262      | MODIGNO                     | BA    | F628      | MONTE SAN SAVINO             | AR    | F668      | MONTIANO                   | OT    | F871      | NEROLA                 | RM    | G079      | OPPI                      | AQ    |
| F263      | MODENA                      | MO    | F634      | MONTESANTO                   | AR    | F672      | MONTICELLI BRUSATI         | LC    | F872      | NOVESA DELLA BATTAGLIA | TV    | G080      | OPPEANO                   | VR    |
| F265      | MOGGIO                      | LC    | F629      | MONTE SANTA MARIA TIBERINA   | PG    | F671      | MONTICELLI D'ONGINA        | PC    | F874      | NERVIANO               | MI    | G081      | OPPIDO LUCANO             | PZ    |
| F266      | MOGGIO UDINESE              | UD    | F631      | MONTE SANT'ANGELO            | FG    | F670      | MONTICELLI PAVESE          | PV    | F876      | NESPOLO                | RI    | G082      | OPPIDO MAMERTINA          | RC    |
| F267      | MOGLIA                      | MN    | F653      | MONTE URANO                  | FM    | F674      | MONTICELLO BRIANZA         | LC    | F877      | NESSO                  | CO    | G083      | ORA - AUER.               | BZ    |
| F268      | MOGLIANO                    | MC    | F664      | MONTE VIDUO COMBATTE         | FM    | F675      | MONTICELLO CONTE OTTO      | LC    | F878      | NETRO                  | BI    | G084      | ORANI                     | NU    |
| F269      | MOGLIANO VENETO             | TV    | F668      | MONTI VIDON CORRADO          | FM    | F669      | MONTICELLO DALBA           | RM    | F880      | NETUNO                 | LT    | G085      | ORANO                     | VR    |
| F270      | MOGORELLA                   | OR    | F440      | MONTIBELLO DELLA BATTAGLIA   | PV    | F471      | MONTICHIARI                | BS    | F881      | NEVIANO                | LE    | G087      | ORBASSANO                 | GR    |
| F272      | MOGORO                      | OR    | F441      | MONTIBELLO DI BERTONA        | PE    | F676      | MONTICIANO                 | SI    | F882      | NEVIANO DEGLI ARDUINI  | PR    | G088      | ORBETELLO                 | TO    |
| F274      | MOIANO                      | BN    | D746      | MONTIBELLO IONIO             | RC    | F677      | MONTIERI                   | GR    | F883      | NEVIGLIE               | CN    | G089      | ORCIANO DI PESARO         | PU    |
| F275      | MOIMACCO                    | UD    | B268      | MONTIBELLO SUL SANGRO        | LC    | F302      | MONTIGLIO MONFERRATO       | MS    | F884      | NIBBIO                 | BS    | G090      | ORCIANO DI PESARO         | PU    |
| F276      | MOIO AL CANTARA             | ME    | F442      | MONTIBELLO VICENTINO         | VI    | F678      | MONTIGNOSGO                | MS    | F885      | NIBBIO                 | BS    | F522      | ORCO FESLINO              | SV    |
| F277      | MOIO DE' CALVI              | BG    | F443      | MONTIBELLUNA                 | TV    | F680      | MONTIRONE                  | BS    | F886      | NIBBIOLA               | NO    | G266      | ORDONA                    | FG    |
| F278      | MOIO DELLA CIVITELLA        | SA    | F445      | MONTIBRUONO                  | GE    | F367      | MONTJOVET                  | AO    | F887      | NIBIONNO               | LC    | G093      | ORERO                     | GE    |
| F279      | MOIOLA                      | CN    | F446      | MONTIBUONO                   | RI    | F681      | MONTODINE                  | CR    | F889      | NICHELINO              | TO    | G095      | ORGIANO                   | VI    |
| F280      | MOIA DI BARI                | BA    | F450      | MONTICELLO IN FOGLIA         | PU    | F682      | MONTICELLO DI CROSARA      | VR    | F890      | NOGARA                 | CV    | G096      | ORGOSOLO                  | BR    |
| F281      | MOLARE                      | AL    | F448      | MONTICALEVO IRPINO           | AV    | F685      | MONTONE                    | PG    | F891      | NICORVO                | PV    | G098      | ORIA                      | NR    |
| F283      | MOLAZZANA                   | LU    | F449      | MONTICALEVO VERSIGGIA        | PV    | F687      | MONTOPOLI DI SABINA        | RI    | F892      | NICOSIA                | EN    | G102      | ORICOLA                   | AO    |
| F284      | MOLFETTA                    | BA    | F452      | MONTICARLO                   | LU    | F686      | MONTOPOLI IN VAL D'ARNO    | PI    | F893      | NICOTERA               | VV    | G103      | ORIGGIO                   | VA    |
| F285      | MOLINA ATERNO               | AQ    | F453      | MONTICAROTTO                 | AN    | F688      | MONTORFANO                 | CC    | F894      | NIELLA BELBO           | CS    | G105      | ORINO                     | VA    |
| F287      | MOLINASSA                   | BO    | F454      | MONTICATO                    | MO    | F690      | MONTORIO AL VOMANO         | TE    | F895      | NIELLA TANARO          | CS    | G106      | ORIONE SERIO              | VA    |
| F288      | MOLINELLA                   | BO    | F455      | MONTICASTELLO                | AL    | F689      | MONTORIO NEL FRENTANI      | CB    | F896      | NIMIS                  | UD    | G109      | ORIO CANAVESE             | TO    |
| F290      | MOLINI DI TRIORA            | IM    | F457      | MONTICASTRILLI               | TR    | F692      | MONTORIO ROMANO            | RM    | F899      | NISCEMI                | CL    | G107      | ORIO LITTA                | LO    |
| F293      | MOLINO DEI TORTI            | AL    | A561      | MONTICATINI TERME            | PI    | F693      | MONTORIO INFERIORE         | AV    | F900      | NISSORIA               | EN    | G110      | ORIOLO                    | CS    |
| F294      | MOLISE                      | CB    | F458      | MONTICATINI VAL DI CECINA    | PI    | F694      | MONTORIO SUPERIORE         | AV    | F901      | NIZZA DI SICILIA       | ME    | G111      | ORIOLO ROMANO             | AT    |
| F295      | MOLITORNO                   | PZ    | F461      | MONTICATO DI CROSARA         | VR    | F696      | MONTORIO VICENTINO         | VI    | F902      | MONTA MONFERRATO       | VE    | G112      | ORLANDO                   | VR    |
| F297      | MOLLIA                      | VC    | F462      | MONTICECCHIO                 | TR    | F697      | MONTOTTONTE                | FM    | F904      | NOALE                  | VE    | G114      | ORMEA                     | CN    |
| F301      | MOLOCHIO                    | RC    | F463      | MONTICECCHIO EMILIA          | RE    | F698      | MONTRESTA                  | OR    | F906      | NOASCA                 | TO    | G115      | ORMELLE                   | TV    |
| F304      | MOLTIENO                    | LC    | F464      | MONTICECCHIO MAGGIORE        | VI    | F701      | MONTU' BECCARIA            | PV    | F907      | NOCARA                 | CS    | G116      | ORNAGO                    | MB    |
| F305      | MOLTRASIO                   | LC    | F465      | MONTICELLO PRECACCINO        | MC    | F703      | MONTIVALLE                 | VI    | F908      | NOCERA INFERIORE       | SA    | G117      | ORNASSASSO                | BN    |
| F306      | MOLVENA                     | VI    | F469      | MONTICHIARO D'ACQUI          | AL    | F704      | MONZA                      | MB    | F912      | NOCERA SUPERIORE       | SA    | G118      | ORNICA                    | BG    |
| F307      | MOLVENO                     | TN    | F468      | MONTICHIARO D'ASTI           | AT    | F705      | MONZAMBANO                 | MN    | F913      | NOCERA SUPERIORE       | SA    | G119      | OROSEI                    | NU    |
| F308      | MOMBALDONE                  | AT    | F473      | MONTICHIARUGOLO              | PR    | F706      | MONZUNO                    | BO    | F910      | NOCERA TERNESE         | CZ    | G120      | OROTELLI                  | NU    |
| F309      | MOMBARCARO                  | CT    | F474      | MONTICICCARDO                | PV    | F708      | MORANO CALABRO             | CS    | F911      | NOCERA UMBRA           | PG    | G121      | ORRIA                     | SA    |
| F310      | MOMBARZUO                   | PU    | F475      | MONTICICCARO                 | PU    | F707      | MORIO S. PO                | AL    | F914      | NOCE TO                | PI    | G122      | ORRINO                    | SA    |
| F311      | MOMBARZUO                   | AT    | F478      | MONTICOPIOLE                 | PU    | F709      | MORANSENGO                 | AT    | F915      | NOCI                   | BA    | G123      | ORSAGO                    | TV    |
| F312      | MOMBASIGLIO                 | CN    | F479      | MONTICIANO                   | SA    | F710      | MORARO                     | GO    | F916      | NOCIGLIA               | LE    | G124      | ORSARA BORMIDA            | AL    |
| F315      | MOMBELLO DI TORINO          | TO    | F480      | MONTICORVINO PUGLIANO        | SA    | F711      | MORAZZONE                  | VA    | F917      | NOEPOLI                | PZ    | G125      | ORSARA DI PUGLIA          | FG    |
| F313      | MOMBELLO MONFERRATO         | AL    | F481      | MONTICORVINO ROVELLA         | SA    | F712      | MORBEGNO                   | SO    | F918      | NOGARA                 | VR    | G126      | ORSENIGO                  | CO    |
| F316      | MOMBRECELLI                 | AL    | F482      | MONTICORVINO                 | MC    | F713      | MORCONE                    | MC    | F920      | MORFEDO                | MC    | G127      | ORSOGRO                   | MC    |
| F317      | MOMO                        | NO    | F483      | MONTICRESTESE                | VB    | F716      | MORCIANO DI LEUCA          | LE    | F921      | NOGAROLE ROCCA         | VR    | G129      | ORSOMARSO                 | CS    |
| F318      | MOMPANTERO                  | MO    | F484      | MONTICRETO                   | MO    | F715      | MORCIANO DI ROMAGNA        | RN    | F922      | NOGAROLE VICENTINO     | VI    | G130      | ORTA DI ATELLA            | CE    |
|           |                             |       |           |                              |       |           |                            |       |           |                        |       |           |                           |       |



| COD. COM. | COMUNE                  | PROV. | COD. COM. | COMUNE                 | PROV. | COD. COM. | COMUNE                 | PROV. | COD. COM. | COMUNE                    | PROV. | COD. COM. | COMUNE                    | PROV. |
|-----------|-------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|-----------|---------------------------|-------|-----------|---------------------------|-------|
| G198      | OVARO                   | UD    | G400      | PEDACE                 | CS    | G606      | PIETRABONDANTE         | IS    | G797      | POLLINA                   | PA    | G990      | PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | AV    |
| G199      | OVIGLIO                 | AL    | G402      | PEDARA                 | CT    | G607      | PIETRABRUNA            | IM    | G798      | POLLONE                   | BI    | G991      | PRATA SANNITA             | CE    |
| G200      | OVINDOLI                | AQ    | G403      | PEDASO                 | FM    | G608      | PIETRACAMELA           | TE    | G799      | POLLUTRI                  | CH    | G995      | PRATELLA                  | CE    |
| G201      | OVODDA                  | NO    | G404      | PEDEROLTO              | BO    | G609      | PIETRACANGA            | CB    | G800      | POLLONGHERA               | CB    | G997      | PRATEGLIONE               | NO    |
| G202      | OZEGNA                  | TO    | G408      | PEDEROLTO              | TV    | G611      | PIETRADEFUSI           | AV    | G802      | POLVERARA                 | PD    | H004      | PRATO                     | PO    |
| G203      | OZZIERI                 | SS    | G410      | PEDESINA               | SO    | G613      | PIETRAFERRAZZANA       | CH    | G803      | POLVERIGI                 | AN    |           | PRATO ALLO STELVIO -      | BZ    |
| G205      | OZZANO DELL'EMILIA      | BO    | G411      | PEDIVIGLIANO           | BO    | G615      | PIETRAFITTA            | IM    | G804      | POMARANZE                 | PI    | H002      | PRATO CARNICO             | UD    |
| G204      | OZZANO MONFERRATO       | AL    | G412      | PEDIVIGLIO             | BO    | G616      | PIETRAFRATELLA         | IM    | G805      | POMARCI DI PIAVE          | TV    | H003      | PRATO SESIA               | NO    |
| G206      | OZZERO                  | MI    | G415      | PEGLIO                 | CO    | G618      | PIETRALUNGA            | PG    | G806      | POMARICO                  | MT    | H007      | PRATOLA PELIGNA           | AQ    |
| G207      | PABILLONIS              | VS    | G416      | PEGLIO                 | PN    | G620      | PIETRAMELARA           | CE    | G807      | POMARO MONFERRATO         | MT    | H008      | PRATOLA SERRA             | AV    |
| G209      | PACE DEL MELA           | ME    | G417      | PEGOGNAGA              | MN    | G624      | PIETRAMONTECORVINO     | FG    | G808      | POMAROLO                  | TN    | H006      | PRATOVECCHIO              | AR    |
| G208      | PACCO                   | TP    | G418      | PEIA                   | BG    | G621      | PIETRANICO             | CS    | G809      | POMBARA                   | NO    | H010      | PRATISDOMINI              | PN    |
| G210      | PACENTRO                | SR    | G419      | PELLEGRINO             | TR    | G622      | PIETRAPOLA             | CS    | G811      | POMERIO                   | RA    | H011      | PRATIGNANO                | CH    |
| G212      | PACIANO                 | PG    | G421      | PELLA                  | NO    | G624      | PIETRAPERTOSA          | PZ    | G812      | POMIGLIANO D'ARCO         | NA    | H011      | PRATIZZO                  | CN    |
| G213      | PADENGHE SUL GARDA      | TN    | G424      | PELLEGRINO PARMENSE    | PR    | G625      | PIETRAPERZIO           | EN    | G813      | POMPEI                    | NA    | H014      | PRECENICCO                | UM    |
| G214      | PADERGONE               | TV    | G425      | PELLERANO              | TV    | G626      | PIETRAPERZIO           | CN    | G814      | POMPEIANA                 | IM    | H015      | PRECI                     | PG    |
| G215      | PADERNA                 | AL    | G427      | PELLIO INTELVI         | CO    | G627      | PIETRAPERZIO           | PU    | G815      | POMPIANO                  | BS    | H017      | PREDAPPIO                 | FC    |
| G218      | PADERNO D'ADDA          | LC    | G428      | PELLIZZANO             | TN    | G628      | PIETRASANTA            | LU    | H017      | POMPONESCO                | MN    | H018      | PREDAZZO                  | TN    |
| G221      | PADERNO DEL GRAPPA      | TV    | G429      | PELLUGO                | TN    | G629      | PIETRASTRONINA         | CE    | H018      | PONCARALE                 | BS    | H020      | PREDORE                   | BG    |
| G220      | PADERNO DUGNANO         | MI    | G430      | PENANGO                | AT    | G630      | PIETRAVAIRANO          | AV    | G820      | PONDERARO                 | BI    | H021      | PREDOSA                   | AL    |
| G217      | PADERNO FRANCIACORTA    | PR    | G432      | PENARCA                | TR    | G631      | PIETRAVERA             | TR    | G821      | PONTERIVIERA              | BO    | H022      | PREDEGLIO                 | BS    |
| G222      | PADERNO PONCHIELLI      | CR    | G436      | PENNA SAN GIOVANNI     | MC    | G636      | PIEVE A NIEVOLE        | PT    | G822      | PONSACCO                  | PI    | H026      | PREGNANA MILANESE         | MI    |
| G224      | PADOVA                  | PD    | G437      | PENNA SANT'ANDREA      | TE    | G635      | PIEVE ABIGNOLA         | PV    | G823      | PONSO                     | PD    | H027      | PRELA'                    | IM    |
| G225      | PADRIA                  | SS    | G433      | PENNABILLI             | RN    | G638      | PIEVE DALPAGO          | BL    | G826      | PONT CANAVESE             | TV    | H028      | PREMANA                   | LC    |
| M301      | PADRU                   | OT    | G434      | PENADOMIO              | CH    | G639      | PIEVE DEL CAIRO        | PV    | G825      | PONTASSIEVE               | F     | H029      | PREMARACCO                | UD    |
| G226      | PADULA                  | SA    | G435      | PENEDIMONTE            | CH    | G641      | PIEVE DI BONA          | BN    | G841      | PONTBROSET                | AO    | H030      | PRESEGLIO                 | BO    |
| G227      | PADULI                  | BN    | G438      | PENNE                  | PE    | G642      | PIEVE DI CADORE        | BL    | G827      | PONTE                     | BN    | H033      | PREMIA                    | VB    |
| G228      | PAESANA                 | CN    | G439      | PENTONE                | CZ    | G643      | PIEVE DI CENTO         | BO    | G833      | PONTE BUGGIANESE          | PT    | H034      | PREMILCUORE               | FC    |
| G229      | PAESE                   | TV    | G441      | PERANO                 | CH    | G633      | PIEVE DI CORIANO       | MN    | G842      | PONTE DELL'OLIO           | PC    | H036      | PREMOLO                   | BG    |
| G230      | PAGANI                  | GA    | G442      | PERAROLO DI CADORE     | TV    | G645      | PIEVE DI SOLIGO        | TV    | G844      | PONTE DI LEGNO            | BS    | H037      | PREMOSELLO-CHIOVENDA      | VB    |
| G233      | PAGANICO SABINO         | RI    | G443      | PERCA                  | BZ    | G646      | PIEVE DI TREVISO       | VI    | G846      | PONTE DI PIAVE            | BS    | H038      | PREMONTE                  | BS    |
| G234      | PAGAZZANO               | BG    | G444      | PERCILE                | RM    | G647      | PIEVE D'OLMI           | CR    | G830      | PONTE GARDENA - WAlDBRUCK | BZ    | H039      | PREORE                    | TN    |
| G234      | PAGLIARA                | ME    | G445      | PERDASEFOGU            | OG    | G634      | PIEVE EMANUELE         | MI    | G829      | PONTE IN VALTELLINA       | SO    | H040      | PREOTTO                   | UD    |
| G237      | PAGLIASTA               | CH    | G446      | PERDAXIUS              | CI    | G646      | PIEVE FISSIRAGA        | LO    | G847      | PONTE LAMBRO              | CO    | H042      | PRE-SANT-DIDIER           | AO    |
| G238      | PAGNACCO                | TR    | G447      | PERDOLINO              | TR    | G648      | PIEVE FOSCIANA         | GE    | H043      | PONTE NELLE ALPI          | BO    | H043      | PRESEGLIO                 | BO    |
| G240      | PAGNO                   | CN    | G448      | PEREGO                 | LC    | G646      | PIEVE LIGURE           | LE    | G851      | PONTE NIZZA               | PV    | H045      | PRESELENZANO              | CE    |
| G241      | PAGNONA                 | LC    | G449      | PERETO                 | AQ    | G650      | PIEVE PORTO MORONE     | PV    | F941      | PONTE NOSSA               | BG    | H046      | PRESEZZO                  | BG    |
| G242      | PAGO DEL VALLO DI LAURO | AV    | G450      | PERFUGAS               | SS    | G651      | PIEVE SAN GIACOMO      | CR    | G855      | PONTE SAN NICOLO'         | PD    | H047      | PERISCICE                 | LE    |
| G243      | PAGO VESIANO            | BN    | G451      | PERGINE VALDARNO       | AR    | G653      | PIEVE SANTO STEFANO    | AR    | G856      | PONTE SAN PIETRO          | BG    | H048      | PRESSANA                  | VR    |
| G247      | PALASCO LOVENO          | BS    | G452      | PERGINE VALSUGANA      | BS    | G654      | PIEVE SAN VITO         | TN    | G857      | PONTE SAN VITO            | BS    | H049      | PRESEGLIO                 | BO    |
| G248      | PAITONE                 | BS    | G453      | PERGOLA                | PU    | G657      | PIEVE TORINA           | MC    | G834      | PONTECAGNANO FAIANO       | SA    | H052      | PRETORO                   | CH    |
| G249      | PALADINA                | BG    | G454      | PERINALDO              | IM    | G658      | PIEVE VERGONTE         | VB    | G836      | PONTECCHIO POLESINE       | RO    | H055      | PREVALLE                  | BS    |
| G250      | PALAGANO                | MO    | G455      | PERITO                 | SA    | G637      | PIEVEBOVIGLIANA        | MC    | G837      | PONTECHIANALE             | CN    | H056      | PREZZA                    | AQ    |
| G251      | PALAGIANELLO            | TA    | G456      | PERLEDO                | LC    | G649      | PIEVEPELAGO            | MC    | G838      | PONTECORVO                | FR    | H057      | PREZZO                    | CN    |
| G252      | PALAGIANO               | CT    | G457      | PERLETO                | CT    | G659      | PIGLIO                 | FR    | G839      | PONTECUCINE               | IM    | H059      | PREZZO                    | CN    |
| G253      | PALAGONIA               | CT    | G458      | PERLO                  | CN    | G660      | PIGNA                  | IM    | G840      | PONTEDESSIO               | IM    | H062      | PRIGNANO CILENTO          | SA    |
| G254      | PALAJA                  | PI    | G459      | PERLOZ                 | AO    | G662      | PIGNATARO INTERMAGGIO  | FR    | G843      | PONTERERA                 | PI    | H063      | PRIGNANO SULLA SECCHIA    | MO    |
| G255      | PALANZANO               | PR    | G461      | PERNUMIA               | PD    | G661      | PIGNATARO MAGGIORE     | CE    | G848      | PONTELANDOLFO             | BN    | H061      | PRIMALUNA                 | LC    |
| G257      | PALATA                  | CO    | G462      | PEROGNA                | CO    | G663      | PIGNONE                | CO    | G849      | PONTELATONE               | BO    | H062      | PRIOCCA                   | CN    |
| G258      | PALAU                   | OT    | G463      | PEROSA ARGENTINA       | TO    | G664      | PIGNONE                | SP    | G850      | PONTERIVIERA              | BO    | H063      | PRIOCCA                   | CN    |
| G259      | PALAZZAGO               | BG    | G462      | PEROSA CANAVESE        | TO    | G665      | PIGRA                  | VC    | G852      | PONTERIVIERA              | PC    | H079      | PRIOLO GARGALLO           | SR    |
| G263      | PALAZZO ADRIANO         | PA    | G465      | PERRERO                | PA    | G666      | PILA                   | VC    | G853      | PONTERIVIERA              | BG    | H068      | PRIVERO                   | LT    |
| G262      | PALAZZO CANAVESE        | TO    | G469      | PERSICO DOSIMO         | CR    | G669      | PIMENTEL               | CA    | G858      | PONTESTURA                | AL    | H070      | PRIZZI                    | PA    |
| G260      | PALAZZO PIGNANO         | AV    | G471      | PESCHIERA              | BS    | G670      | PINATE                 | VC    | G859      | PONTEVICINO               | BO    | H071      | PROCONO                   | BO    |
| G261      | PALAZZO SAN GERVASIO    | PZ    | G474      | PERTICA ALTA           | BS    | G671      | PINAROLO PO            | PV    | G860      | PONTEVICO                 | AO    | H072      | PROCCIA                   | NE    |
| G267      | PALAZZOLO ACREDIE       | SR    | G475      | PERTICA BASSA          | BS    | G672      | PINASCIA               | AL    | G861      | PONTI                     | AO    | H073      | PROGATA                   | GA    |
| G268      | PALAZZOLO DELLO STELLA  | UD    | G476      | PERTOSA                | SA    | G673      | PINCARA                | RO    | G862      | PONTI SUL MINCIO          | MN    | H074      | PROSERPIO                 | CO    |
| G264      | PALAZZOLO SULL'OGLIO    | BS    | G477      | PERTUSIO               | TO    | G674      | PINEROLLO              | TO    | G864      | PONTIDA                   | BG    | H076      | PROSEDDI                  | LT    |
| G266      | PALAZZOLO VERCELLESE    | VC    | G478      | PESCHIERA              | VC    | G675      | PINOTTA                | AT    | G865      | PONTINIA                  | AT    | H078      | PROVAGLIO D'ISEO          | BS    |
| G270      | PALAZZOLO SUL SENIO     | CH    | G479      | PESARO                 | PU    | G676      | PINO D'ASTI            | AT    | G866      | PONTINVERA                | SV    | H077      | PROVAGLIO VAL SABBIA      | BS    |
| G271      | PALENA                  | FI    | G480      | PESCAGLIA              | LU    | G677      | PINTO SULLA SPONDA     | VA    | G867      | PONTIROLO NUOVO           | BG    | H081      | PROVES - PROVEIS          | BZ    |
| G272      | PALEMITO                | CZ    | G481      | PESCANINA              | VR    | G678      | PINO LAGO MAGGIORE     | VA    | G869      | PONTOGLIO                 | BS    | H083      | PROVIDENTI                | CB    |
| G273      | PALESTRA                | PR    | G482      | PESCARA                | PR    | G678      | PINO TORINESE          | TO    | G870      | PONTREMOLI                | MS    | H085      | PRUNETTO                  | IT    |
| G274      | PALESTRINA              | RM    | G483      | PESCAROLO ED UNITI     | CR    | G680      | PINZANO AL TAGLIAMENTO | PN    | G874      | PONT-SAINT-MARTIN         | FR    | H086      | PUEGNANO DEL GARDA        | BS    |
| G275      | PALESTRO                | PV    | G484      | PESCASSEROLI           | AQ    | G681      | PINZOLLO               | TN    | G871      | PONZA                     | LT    | H087      | PUGLIANELLO               | BN    |
| G276      | PALIANO                 | FR    | G485      | PESCATO                | LC    | G682      | PIOBBICO               | PU    | G873      | PONZANO DI FERMO          | MC    | H088      | PULA                      | CA    |
| G277      | PALIZZI                 | RC    | G486      | PESCHIE                | VI    | G683      | PIOBESI DALBA          | CN    | G872      | PONZANO MONFERRATO        | AL    | H089      | PULFERO                   | UD    |
| G278      | PALLAGORIO              | KR    | G487      | PESCHIERA              | FG    | G684      | PIOBESI TORINESE       | TO    | G874      | PONZANO ROMANO            | RM    | H090      | PULSANO                   | UD    |
| G280      | PALANZENZO              | VB    | G488      | PESCHIERA BORROMEO     | VB    | G685      | PIODE                  | VC    | G875      | PONZANO VENETO            | VC    | H091      | PUMENUNGO                 | BG    |
| G281      | PALLARE                 | SV    | G489      | PESCHIERA DEL GARDA    | VR    | G686      | PIOLTELO               | MI    | G877      | PONZONE                   | AL    | H092      | PUOS D'ALPAGO             | BL    |
| G283      | PALMA CAMPANIA          | NA    | G491      | PESCHIA                | PT    | G687      | PIOMBINO               | LI    | G878      | POPOLI                    | PE    | H094      | PUSIANO                   | CO    |
| G282      | PALMA DI MONTECHIARO    | AG    | G492      | PESCINA                | AQ    | G688      | PIOMBINO DESE          | PD    | G879      | POPPI                     | AR    | H095      | PUTFIGARI                 | SS    |
| G284      | PALMANOVA               | PD    | G494      | PESCONA                | VE    | G690      | PORANO                 | MC    | G881      | PORTO ALEGRE              | MC    | H096      | PUGNANO                   | AV    |
| G285      | PALMARIGGI              | LE    | G493      | PESCOCCOSTANTINO       | AV    | G691      | PIOSSASCO              | TO    | G882      | PORTO CARCARI             | LU    | H097      | QUADRELLE                 | AV    |
| G286      | PALMAS ARBOREA          | OR    | G495      | PESCOLANCIANO          | IS    | G692      | PIOVA' MASSAIA         | AT    | G886      | PORCIA                    | PN    | H098      | QUADRI                    | CH    |
| G288      | PALMI                   | CR    | G496      | PESCOPAGANO            | PZ    | G693      | PIOVE DI SACCO         | PD    | G888      | PORDENONE                 | PN    | H100      | QUAGLIUZZO                | TO    |
| G289      | PALMARE                 | AP    | G497      | PESCOPENNATURO         | IS    | G694      | PIOVENE ROCCHETTE      | VI    | G889      | PORCEZZA                  | CO    | H101      | QUALIANO                  | NA    |
| G290      | PALMOLI                 | CH    | G498      | PESCONATO              | VC    | G695      | PIOVERA                | AL    | G890      | PORCIGLIANO               | IM    | H102      | QUARANTO                  | BS    |
| G291      | PALO DEL COLLE          | BA    | G499      | PESCOSANSONE           | PE    | G696      | PIOZZANO               | PC    | G891      | PORTETTO                  | UD    | H103      | QUAREGNA                  | BI    |
| G293      | PALOMBARA SABINA        | RM    | G500      | PESCOSOLIDO            | FR    | G697      | PIOZZO                 | CN    | A558      | PORRETTA TERME            | BO    | H104      | QUARGNENTO                | AL    |
| G294      | PALOMBARO               | CH    | G502      | PESSANO CON BORNAGO    | MI    | G699      | PIRANO                 | MC    | G894      | PORTECOMARO               | AV    | H106      | QUARNA SOPRA              | VB    |
| G296      | PALOMONTE               | SA    | G504      | PESSINA CREMONENSE     | CR    | G702      | PISA                   | PV    | G895      | PORTEFALBERA              | AV    | H107      | QUARNA SOTTO              | VB    |
| G297      | PALUSCO                 | BG    | G505      | PETALDO                | TO    | G703      | PISANO                 | NO    | G900      | PORTEFALBERA              | TO    | H108      | QUARONA                   | VC    |
| G297      | PALU'                   | VR    | G506      | PETACCIO               | CB    | G705      | PISCINA                | TO    | G902      | PORTICI                   | NA    | H109      | QUARRATA                  | PT    |
| G298      | PALU' DEL FERSINA       | TN    | G508      | PETILIA POLICASTRO     | KR    | M291      | PISCINAS               | CI    | G903      | PORTICO DI CASERTA        | CE    | H110      | QUART                     | AO    |
| G296      | PALUDI                  | CS    | G509      | PETRINA                | SA    | G707      | PISCIOTTA              | SA    | G904      | PORTICO E SAN BENEDETTO   | FC    | H114      | QUARTO                    | NA    |
| G300      | PALUZZA                 | UD    | G510      | PETRINIA               | PG    | G710      | PISOGNE                | MC    | G905      | PORTO ALEGRE              | MC    | H115      | QUARTO D'ALTINO           | VA    |
| G302      | PAMPARATO               | CN    | G511      | PETRALIA SOTTANA       | PA    | G704      | PISONIANO              | RM    | E880      | PORTO AZZURRO             | LI    | H118      | QUARTU SANTELENA          | CA    |
| G303      | PANCALIERI              | TO    | G513      | PETRELLA SALTO         | RI    | G712      | PISTICCIA              | MT    | G906      | PORTO CERESIO             | VA    | H119      | QUARTUCCIO                | CA    |
| G304      | PANCARANA               | PV    | G512      | PETRELLA TIFERNINA     | CB    | G713      | PISTOIA                | PT    | M263      | PORTO CESAREO             | LE    | H120      | QUASSOLO                  | TO    |
| G305      | PANCHIA                 | TN    | G514      | PETRIANO               | PU    | G715      | PISTOIA                | PT    | F299      | PORTO EMPEDOCLE           | AG    | H121      | QUATTORIO                 | AL    |
| G306      | PANDINO                 | CF    | G515      | PETROLIO               | PR    | G716      | PITAGLIA               | GR    | G917      | PORTO MANTOVANO           | GR    | H122      | QUATTRO CASTELLA          | LO    |
| G307      | PANETTIERI              | CS    | G516      | PETRITOLI              | FM    | G717      | PIUBEGA                | MN    | G919      | PORTO RECANATI            | MC    | H124      | QUERO                     | BL    |
| G308      | PANICALE                | PG    | G517      | PETRIZZI               | CZ    | G718      | PIURO                  | SO    | G920      | PORTO SAN GIORGIO         | FM    | H126      | QUILIANO                  | SV    |
| G311      | PANINARANO              | BN    | G518      | PETRONA                | CZ    | G719      | PIVERONE               | TO    | G921      | PORTO SANTELPIDIO         | FM    | H127      | QUINCINETTO               | TO    |
| G312      | PANNI                   | FG    | M281      | PETRUSINO              | TP    | G720      | PIZZALE                | PV    | G923      | PORTO TOLLE               | RO    | H128      | QUINDICI                  | AR    |
| G315      | PANTELLERIA             | TP    | G519      | PETRURO RPIRO          | AV    | G721      | PIZZIETTONE            | CR    | G924      | PORTO TORRES              | SS    | H129      | QUINOTOLE                 | SA    |
| G316      | PANTIGLATE              | MI    | G520      | PETTENASCO             | NO    | G722      | PIZZO                  | VV    | G907      | PORTO VALTRAVAGLIA        | VA    | H130      | QUINTANO                  | CR    |
| G317      | PAOLA                   | CS    | G521      | PETTINENGO             | BI    | G724      | PIZZOFERRATO           | CH    | G926      | PORTO VIRO                | RO    | H131      | QUINTO DI TREVISO         | TV    |
| G318      | PAOLISI                 | BN    | G522      | PETTINETO              | ME    | G726      | PIZZOLI                | AQ    | G909      | PORTOBUFFOLE              | TV    | H132      | QUINTO VERCELLESE         | VC    |
| G320      | PARASIDERO              | RO    | G523      | PETTORIELLO DEL MOLISE | IS    | G727      | PIZZONE                | VI    | G910      | PORTO CROCE               | CB    | H134      | QUINTO VIGEVANO           | BS    |
| G323      | PAROZZE                 | CO    |           |                        |       |           |                        |       |           |                           |       |           |                           |       |

| COD. COM. | COMUNE                       | PROV. | COD. COM. | COMUNE                | PROV. | COD. COM. | COMUNE                 | PROV. | COD. COM. | COMUNE                                         | PROV. | COD. COM. | COMUNE                      | PROV. |
|-----------|------------------------------|-------|-----------|-----------------------|-------|-----------|------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|-------|
| H222      | REGGELLO                     | FI    | H411      | ROCCAGIOVINE          | RM    | H629      | RUDA                   | UD    | D324      | SAN DORLIGO DELLA VALLE                        | TS    | I035      | SAN MICHELE DI GANZARIA     | CT    |
| H224      | REGGIO DI CALABRIA           | RC    | H412      | ROCCAGLIORIOSA        | SA    | H630      | RUDIANO                | BS    | H830      | SAN FEDELE INTELVI                             | BS    | I034      | SAN MICHELE DI SERINO       | AV    |
| H225      | REGGIO NELL'EMILIA           | RE    | H413      | ROCCAGGORA            | GR    | H631      | RUEGLIO                | TO    | H831      | SAN FELE                                       | PZ    | I037      | SAN MICHELE MONDOVI         | CN    |
| H226      | REGGIOLO                     | BO    | H417      | ROCCAGNANA            | LT    | H632      | SAN FELICE A CANCELLO  | CE    | H834      | SAN FELICE A CANCELLO                          | CE    | I045      | SAN MICHELE SALENTINO       | BE    |
| H227      | REINO                        | BN    | H418      | ROCCALUMERA           | ME    | H633      | RUFFIA                 | CN    | H835      | SAN FELICE CIRCEO                              | LT    | I046      | SAN MINATO                  | PI    |
| H228      | REITANO                      | ME    | H420      | ROCCAMANDOLFI         | IS    | H634      | RUFFRE-MENDOLA         | TN    | H838      | SAN FELICE DEL BENACO                          | BS    | I047      | SAN NAZZARO                 | VI    |
| H229      | REMANZACCO                   | UD    | H422      | ROCCAMENA             | PA    | H635      | RUFINA                 | FI    | H833      | SAN FELICE DEL MOLISE                          | CB    | I049      | SAN NAZZARO                 | BN    |
| H230      | REMEDELLO                    | BS    | H423      | ROCCAMONFRA           | CE    | F271      | RUINAS                 | OR    | H835      | SAN FELICE SUL PANARO                          | MO    | I052      | SAN NAZZARO SESA            | NO    |
| H233      | RENATE                       | CE    | H424      | ROCCAMONTEPIANO       | CH    | H637      | RUINJANO               | PV    | H837      | SAN FERDINANDO                                 | RO    | I051      | SAN NAZZARO ALTA CAVARGNA   | FI    |
| H235      | RENDE                        | CS    | H425      | ROCCAMORICE           | PE    | H639      | RUMO                   | TN    | H839      | SAN FERDINANDO DI PUGLIA                       | BT    | I054      | SAN NICANDRO GARGANICO      | FG    |
| H236      | RENON - RITTEN.              | BZ    | H426      | ROCCANOVA             | PZ    | H641      | RUOTI                  | PZ    | H840      | SAN FERMO DELLA BATTAGLIA                      | CO    | I060      | SAN NICOLA ARCELLA          | CS    |
| H238      | RESANA                       | TV    | H427      | ROCCANTICA            | RI    | H642      | RUSSI                  | RA    | H841      | SAN FILI                                       | CS    | I061      | SAN NICOLA BARONIA          | AV    |
| H240      | RESCALDINA                   | MI    | H428      | ROCCAPALUMBA          | PA    | H643      | RUTIGLIANO             | BA    | H842      | SAN FILIPPO DEL MELA                           | ME    | I058      | SAN NICOLA DA CRISSA        | AV    |
| H242      | RESIA                        | UD    | H431      | ROCCAPIEMONTE         | SA    | H644      | SALFORD                | SA    | H843      | SAN FIOR                                       | TV    | I057      | SAN NICOLO' DEL TIAIRO      | CL    |
| H244      | RESIUTTA                     | UD    | H433      | ROCCARAINOLA          | NA    | H165      | RUVIANO                | CE    | H844      | SAN FIORANO                                    | TO    | I056      | SAN NICOLA LA STRADA        | KR    |
| H245      | RESUTTANO                    | CL    | H434      | ROCCARASO             | AQ    | H646      | RUVO DEL MONTE         | PZ    | H845      | SAN FLORIANO DEL COLLIO                        | GO    | I062      | SAN NICOLA MANFREDI         | BN    |
| H246      | RETORBO                      | PV    | H436      | ROCCAROMANA           | CE    | H645      | RUVO DI PUGLIA         | BA    | H846      | SAN FLORO                                      | CZ    | A368      | SAN NICOLO' D'ARCIDANO      | OR    |
| H247      | REVELLO                      | CH    | H442      | ROCCASCALCA           | CH    | H647      | SABAUDIA               | LT    | H847      | SAN FRANCESCO AL CAMPO                         | TO    | I063      | SAN NICOLO' DI COMELICO     | BL    |
| H248      | REVERE                       | MN    | H443      | ROCCASECCA            | FR    | H648      | SABBIA                 | VC    | H860      | SAN FRATELLO                                   | ME    | G383      | SAN NICOLO' GERREI          | CA    |
| H250      | REVI                         | AT    | H444      | ROCCASECCA DEI VOLSCI | LT    | H650      | SABBO CHIESE           | BS    | H856      | SAN GAVINO MONREALE                            | VS    | I065      | SAN PANCRAZIO - ST PANKRAZ. | BZ    |
| H253      | REVINE LAGO                  | TV    | H445      | ROCCASCIURA           | IS    | H652      | SABBIETONA             | MN    | H857      | SAN GEMINI                                     | TR    | I066      | SAN PANCRAZIO SALENTINO     | BR    |
| H254      | REVO                         | TN    | H447      | ROCCASPARVERA         | CN    | H654      | SACCO                  | SA    | H858      | SAN GENESIO ATESENO - JENESIEN.                | BZ    | G407      | SAN PAOLO                   | BS    |
| H256      | REZZAGO                      | CO    | H448      | ROCCASPIGA            | BS    | H655      | SACCOLONGO             | SA    | H859      | SAN GENESIO ED UNITI                           | BS    | G908      | SAN PAOLO ALBANESE          | FG    |
| H256      | REZZATO                      | BS    | H449      | ROCCASTRADA           | GR    | H657      | SACILE                 | PN    | H860      | SAN GENNAVO VESUVIANO                          | NA    | I073      | SAN PAOLO BEL SITO          | NA    |
| H257      | REZZO                        | IM    | H450      | ROCCAVADINA           | ME    | H658      | SACROFANO              | RM    | H862      | SAN GERMANO CHISONE                            | TO    | I074      | SAN PAOLO CERVO             | BI    |
| H258      | REZZOAGLIO                   | GE    | H451      | ROCCAVERANO           | AT    | H659      | SADALI                 | CA    | H863      | SAN GERMANO DEI BERICI                         | VI    | B310      | SAN PAOLO D'ARGON           | BG    |
| H262      | RHEMES-NOTRE-DAME            | AO    | H452      | ROCCAVIGNALE          | SV    | H661      | SAGAMA                 | OR    | H861      | SAN GERMANO VERCELLESE                         | VC    | I072      | SAN PAOLO DI CIVITATE       | FG    |
| H263      | RHEMES-SAINT-GEORGES         | AO    | H453      | ROCCAVIGNALE          | SV    | H662      | SAN GERVASIO MICCA     | BI    | H865      | SAN GERVASIO VERCELLESE                        | VC    | I071      | SAN PAOLO DI TESI           | FG    |
| H264      | RHO                          | MI    | H454      | ROCCAVIVARA           | CB    | H665      | SAGRADO                | GO    | H867      | SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI                    | CB    | I076      | SAN PAOLO SOLBITRO          | AT    |
| H265      | RIACE                        | RC    | H456      | ROCCELLA IONICA       | RC    | H666      | SAGRON MIS             | TN    | H870      | SAN GIACOMO DELLE SEGNAE                       | MN    | I079      | SAN PELLEGRINO TERME        | BG    |
| H266      | RIALTO                       | SV    | H455      | ROCCELLA VALDEMONE    | ME    | H669      | SAINT-CHRISTOPHE       | AO    | H868      | SAN GIACOMO FILIPPO                            | SO    | I082      | SAN PIER D'ISONZO           | GO    |
| H267      | RIANO                        | RM    | H458      | ROCCETTA A VOLTURNO   | IS    | H670      | SAINT-DENIS            | AO    | B562      | SAN GIACOMO VERCELLESE                         | VC    | I084      | SAN PIER NICETO             | ME    |
| H268      | RIARDO                       | AG    | H462      | ROCCETTA BELLO        | MT    | H671      | SAINTE-MARIE           | AO    | H871      | SAN GILLO                                      | AO    | I085      | SAN PIERO AVEVE             | TV    |
| H269      | RIBERA                       | AG    | H461      | ROCCETTA DI VARA      | SP    | H672      | SAINT-NICOLAS          | AO    | H875      | SAN GIMIGNANO                                  | SI    | I086      | SAN PIERO PATTI             | ME    |
| H270      | RIBORDONE                    | TO    | H459      | ROCCETTA E CROCE      | CE    | H673      | SAINT-OYEN             | AO    | H876      | SAN GINESIO                                    | MC    | I093      | SAN PIETRO A MAIDA          | CZ    |
| H271      | RICADI                       | VV    | H465      | ROCCETTA LIGURE       | AL    | H674      | SAINT-PIERRE           | AO    | H892      | SAN GIORGIO A CREMANO                          | NA    | I092      | SAN PIETRO AL NATISONE      | UD    |
| H272      | RICALDONE                    | AV    | H460      | ROCCETTA MERLINO      | CH    | H675      | SAINT-PIERRE-EN-BOSSES | AO    | H891      | SAN GIORGIO ALBANESE                           | CS    | I091      | SAN PIETRO DI CROCE         | TV    |
| H273      | RICCIA                       | CB    | H466      | ROCCETTA PALAFAA      | AT    | H676      | SAINTE-VINCENT         | AO    | H881      | SAN GIORGIO ALBANESE                           | CS    | I095      | SAN PIETRO APOSTOLO         | CZ    |
| H274      | RICCIONE                     | RM    | H467      | ROCCETTA SANT'ANTONIO | FG    | H682      | SALA BAGAZZA           | PR    | H890      | SAN GIORGIO CANAVESE                           | TO    | I096      | SAN PIETRO AVELLANA         | IS    |
| H275      | RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA   | SP    | H468      | ROCCETTA TANARO       | AT    | H681      | SALA BIELLESE          | BI    | H894      | SAN GIORGIO DEL SANNO                          | BN    | I098      | SAN PIETRO CLARENZA         | CT    |
| H276      | RICENGO                      | CR    | H470      | RODANO                | MI    | H678      | SALA BOLOGNESE         | BO    | H891      | SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA                  | PN    | I088      | SAN PIETRO DI CADORE        | BL    |
| H277      | RICIGLIANO                   | CR    | H472      | RODA COMANA           | CN    | H679      | SALA COMANA            | CS    | H893      | SAN GIORGIO DI PERTICHE                        | CS    | I090      | SAN PIETRO DI CARINIA       | TV    |
| H278      | RIESE PIO X                  | TV    | H473      | RODDINO               | CN    | H683      | SALA CONSILINA         | SA    | H885      | SAN GIORGIO DI LOMELLINA                       | PV    | I033      | SAN PIETRO DI FELETTO       | TV    |
| H281      | RIESI                        | CL    | H474      | RODELLO               | CN    | H677      | SALA MONFERRATO        | AL    | H883      | SAN GIORGIO DI MANTOVA                         | MN    | I105      | SAN PIETRO DI MORBUIO       | VR    |
| H282      | RIETI                        | RI    | H475      | RODENGO - RODENECK.   | BZ    | H687      | SALANDRA               | MT    | H895      | SAN GIORGIO DI NOGARO                          | UD    | I108      | SAN PIETRO IN AMANTEA       | CS    |
| H284      | RIFFIANO - RIFFIAN.          | BZ    | H477      | RODENGO SAIANO        | BS    | H688      | SALAPARUTA             | TP    | H886      | SAN GIORGIO DI PESARO                          | PU    | I109      | SAN PIETRO IN CARIANO       | VR    |
| H285      | RIFREDO                      | RA    | H478      | RODERO                | FG    | H689      | SALBO                  | BO    | H890      | SAN GIORGIO DI PIANO                           | BO    | I110      | SAN PIETRO IN CROCE         | BN    |
| H288      | RIGNANO FLAMINIO             | RM    | H480      | RODI GARGANICO        | FG    | H690      | SALASCO                | VC    | H897      | SAN GIORGIO IN BOSCO                           | PD    | G788      | SAN PIETRO IN CERRO         | PC    |
| H287      | RIGNANO GARGANICO            | FG    | H479      | RODI MILICI           | ME    | H691      | SALASSA                | TO    | H882      | SAN GIORGIO IONIO                              | CT    | I107      | SAN PIETRO IN GU            | PD    |
| H286      | RIGNANO SULL'ARNO            | FI    | H481      | RODIGO                | MN    | H684      | SALBERTRAND            | TO    | H898      | SAN GIORGIO LA MOLARA                          | BN    | I114      | SAN PIETRO IN GUARANO       | CS    |
| H289      | RIGOLATA                     | AV    | H484      | RODO VOLCIANO         | FG    | F10       | SALCEDO                | LT    | H898      | SAN GIORGIO LUCANO                             | MT    | I112      | SAN PIETRO IN LAMA          | LE    |
| H291      | RIMA SAN GIUSEPPE            | VC    | H485      | ROFRANO               | SA    | H693      | SALCITO                | CB    | H878      | SAN GIORGIO MONFERRATO                         | AO    | I113      | SAN PIETRO DI PIAVE         | TV    |
| H292      | RIMASCO                      | VC    | H486      | ROGENO                | LC    | H694      | SALE                   | AL    | H889      | SAN GIORGIO MORGETO                            | RC    | I116      | SAN PIETRO MOSEZZO          | NO    |
| H293      | RIMINI                       | VC    | H488      | ROGGIANO GRAVINA      | CS    | H695      | SALE DELLE LANGHE      | CN    | H887      | SAN GIORGIO PIACENTINO                         | PC    | I117      | SAN PIETRO MUSSOLINO        | VI    |
| H294      | RIMELLA                      | RN    | H489      | ROGHUDI               | RC    | H696      | SALE MARASINO          | BS    | H899      | SAN GIORGIO SCARAMPI                           | AT    | I090      | SAN PIETRO VAL LEMINA       | TO    |
| H299      | RIO DI PUSTERIA - MUEHLBACH. | LI    | H490      | ROIO DELTA            | TV    | H704      | SAL SAN GIOVANNI       | TP    | H884      | SAN GIULIO SUL LEGNANO                         | MO    | I119      | SAN PIETRO VERNOTICO        | CH    |
| H305      | RIO MARINA                   | LI    | H491      | ROGNANO               | PV    | H700      | SALEMI                 | TP    | H900      | SAN GIORIO DI SUSI                             | TO    | I120      | SAN PIETRO VIMINARIO        | PD    |
| H297      | RIO NELLELBA                 | LI    | H492      | ROGNO                 | BG    | H686      | SALENTO                | SA    | H907      | SAN GIOVANNI A PIRO                            | SA    | I121      | SAN PIO DELLE CAMERE        | AQ    |
| H298      | RIO SALICETO                 | RE    | H493      | ROGOLO                | SO    | H702      | SALERANO CANAVESE      | TO    | H906      | SAN GIOVANNI AL NATISONE                       | UD    | I125      | SAN POLO DEI CAVALIERI      | RM    |
| H300      | RIOFREDDO                    | RM    | H494      | ROIATE                | RM    | H707      | SALERANO SUL LAMBRO    | LO    | H910      | SAN GIOVANNI BIANCO                            | BG    | I123      | SAN POLO DIENZA             | RE    |
| H301      | RIOLA SARNO                  | BA    | H495      | ROIATO DEL SANGRO     | CH    | H703      | SALERNO                | SA    | H911      | SAN GIOVANNI D'ASSO                            | SI    | I124      | SAN POLO DI PIAVE           | TV    |
| H302      | RIOLTO TERME                 | RA    | H497      | ROIASAN               | AO    | H705      | SALETTO                | PD    | H912      | SAN GIOVANNI DEL DOSSO                         | MN    | I122      | SAN POLO MATESE             | CB    |
| H303      | RIOLLUNATO                   | MO    | H498      | ROLETTO               | TO    | H706      | SALGAREDA              | TV    | H903      | SAN GIOVANNI DI GERACE                         | RC    | I126      | SAN PONSO                   | TO    |
| H304      | RIOMAGGIORE                  | SP    | H500      | ROLO                  | RE    | H707      | SALI VERCELLESE        | VC    | H914      | SAN GIOVANNI GEMINI                            | VR    | I128      | SAN POSSIDONIO              | CO    |
| H307      | RIONERO IN VAL TURE          | IS    | H501      | ROMA                  | RM    | H708      | SALICE SALENTINO       | FG    | H916      | SAN GIOVANNI ILARIONE                          | AG    | I130      | SAN POTTIO SANITICO         | CE    |
| H308      | RIONERO SANITICO             | IS    | H503      | ROMAGNANO AL MONTE    | IS    | H710      | SALICIANO              | CN    | H918      | SAN GIOVANNI IN CROCE                          | CH    | I129      | SAN POTTIO ULTRA            | CE    |
| H320      | RIPA TEATRINA                | CH    | H502      | ROMAGNANO SESA        | NO    | H713      | SALISANO               | RI    | H919      | SAN GIOVANNI IN FIORE                          | CS    | I131      | SAN PRISCO                  | CE    |
| H311      | RIPABOTTONI                  | CB    | H505      | ROMAGNESE             | PV    | H714      | SALIZOLE               | VR    | H920      | SAN GIOVANNI IN GALDO                          | CB    | I132      | SAN PROCRPIO                | RC    |
| H312      | RIPACANDIDA                  | PZ    | H506      | ROMALLO               | TN    | H715      | SALLE                  | PE    | H921      | SAN GIOVANNI IN MARGINANO                      | BN    | I133      | SAN PROSPERO                | MO    |
| H313      | RIPALIMOSANI                 | FG    | H507      | ROMANO                | CR    | H716      | SALMOUR                | BS    | G467      | SAN GIOVANNI IN PERSICETO                      | BO    | I136      | SAN QUIRICO D'ORCIA         | VT    |
| H314      | RIPALTA ARPINA               | CR    | H508      | ROMANENGO             | CR    | H717      | SALMONE                | BS    | H917      | SAN GIOVANNI INCARICO                          | FG    | I138      | SAN QUIRICO                 | PN    |
| H315      | RIPALTA CREMASCA             | CR    | H511      | ROMANO CANAVESE       | TO    | H719      | SALORNO - SALURN.      | BZ    | H922      | SAN GIOVANNI LA PUNTA                          | CT    | I137      | SAN RAFFAELE CIMENA         | TO    |
| H316      | RIPALTA GUERINA              | CR    | H512      | ROMANO D'PEZZELLO     | VI    | H720      | SALSMAGGIORE TERME     | PR    | H923      | SAN GIOVANNI LIPIONI                           | CH    | I139      | SAN ROBERTO                 | RC    |
| H319      | RIPARBELLA                   | PI    | H509      | ROMANO DI LOMBARDIA   | BG    | H721      | SALTARA                | PV    | G284      | SAN GIOVANNI LUPATOTO                          | VR    | I140      | SAN ROCCO AL PORTO          | LO    |
| H321      | RIPATRANSONE                 | AN    | H514      | ROMANO D'ISONZO       | VA    | H724      | SALVEMO                | UR    | H926      | SAN GIOVANNI ROTONDO                           | CH    | I142      | SAN ROCCO IN FARGNANA       | SA    |
| H322      | RIPE                         | AN    | H516      | ROMBIOLO              | VV    | H723      | SALUDECIO              | RN    | G287      | SAN GIOVANNI SUGRIU                            | CI    | I143      | SAN RUFO                    | SA    |
| H323      | RIPE SAN GINESIO             | MC    | H517      | ROMENO                | TN    | H725      | SALUGGIA               | VC    | D690      | SAN GIOVANNI TEATINO                           | CT    | I147      | SAN SALVATORE DI FITALIA    | ME    |
| H324      | RIPI                         | FR    | H518      | ROMENTINO             | NO    | H726      | SALUSSOLA              | BI    | H901      | SAN GIOVANNI VALDARNO                          | AR    | I144      | SAN SALVATORE MONFERRATO    | AL    |
| H325      | RIPOSTO                      | CT    | H519      | ROMETTA               | ME    | H727      | SALUZZO                | CN    | H902      | SAN GIULIANO DEL SANNO                         | CB    | I145      | SAN SALVATORE TELESINO      | BN    |
| H326      | RITTANA                      | CH    | H521      | ROMO                  | CO    | H729      | SALVINO                | CH    | H928      | SAN SALVO                                      | CB    | I148      | SAN SALVO                   | CB    |
| H330      | RIVA DEL GARDA               | TN    | H522      | RONCA'                | VR    | H731      | SALVIROLA              | CR    | H930      | SAN GIULIANO MILANESE                          | MI    | I151      | SAN SEBASTIANO AL VESUVIO   | NA    |
| H331      | RIVA DI SOTTO                | BG    | H523      | RONCADE               | TV    | H732      | SALVITELLE             | SA    | A562      | SAN GIULIANO TERME                             | PI    | I150      | SAN SEBASTIANO CURONE       | AL    |
| H328      | RIVA LIGURE                  | IM    | H525      | RONCADELLE            | BS    | H734      | SALZA DI PINEROLO      | TO    | H933      | SAN GIUSEPPE JATO                              | PA    | I152      | SAN SEBASTIANO DA PO        | TO    |
| H337      | RIVA PRESSO CHERI            | TO    | H527      | RONCAPASCA            | PV    | H733      | SALZA ARPINA           | AV    | H931      | SAN GIUSEPPE VESUVIANO                         | NA    | I154      | SAN SECONDO DI PINEROLO     | LO    |
| H329      | RIVA VALDOBBI                | VC    | H528      | RONCAGNO TERME        | TV    | H735      | SALZANO                | PE    | H935      | SAN GIUSTINO                                   | PD    | I157      | SAN SECONDO PARMENSE        | PA    |
| H333      | RIVALBA                      | VC    | H529      | RONCELLO              | MB    | H736      | SAMARATE               | VA    | H936      | SAN GIUSTO CANAVESE                            | TO    | I157      | SAN SEVERINO LUCANO         | PZ    |
| H334      | RIVALTA BORMIDA              | AL    | H531      | RONCHI DEI LEGIONARI  | GO    | H738      | SAMASSI                | VS    | H937      | SAN GODENZO                                    | FI    | I156      | SAN SEVERINO MARCHE         | MC    |
| H335      | RIVALTA DI TORINO            | TO    | H532      | RONCHI VALSUGANA      | TN    | H739      | SAMATZAI               | CA    | H942      | SAN GREGORIO DA SASSOLA                        | RM    | I158      | SAN SEVERO                  | FG    |
| H327      | RIVAMONTE AGORDINO           | BL    | H533      | RONCHI VALSUGANA      | TV    | H743      | SAMATEO DI SICILIA     | CA    | H940      | SAN GREGORIO DI CATANIA                        | CT    | I159      | SAN SEVERO                  | FG    |
| H336      | RIVANAZZANO TERME            | PV    | H534      | RONCIGLIONE           | VT    | H744      | SAMBUCA PISTOIESE      | PT    | H941      | SAN GREGORIO D'IPPONA                          | VV    | I163      | SAN SOSSIO BARONIA          | AV    |
| H338      | RIVARA                       | TO    | H540      | RONCO ALL'ADIGE       | VR    | H745      | SAMBUCI                | RM    | H943      | SAN GREGORIO MAGNO                             | SA    | I164      | SAN SOSTENE                 | CZ    |
| H340      | RIVAROLO CANAVESE            | TO    | H538      | RONCO BIELLESE        | BI    | H746      | SAMBUCO                | CN    | H938      | SAN GREGORIO MATESE                            | CE    | I165      | SAN SOSTI                   | CS    |
| H341      | RIVAROLO DEL RE ED UNITI     | CR    | H533      | RONCO BRIANTINO       | MB    | H747      | SAMMICHELE DI BARI     | BA    | H939      | SAN GREGORIO NELLE ALPI                        | BL    | I166      | SAN SPERATE                 | CA    |
| H342      | RIVAROLO MANTOVANO           | MN    | H539      | RONCO CANAVESE        | BS    | H748      | SAMO                   | BS    | H945      | SAN LAZZARO DI SAVENA                          | BO    | I173      | SAN STINO DI LIVENZA        | VE    |
| H343      | RIVARONE                     | AL    | H536      | RONCO SCRIVIA         | GE    | H752      | SAMOLACO               | SO    | H949      | SAN LEO                                        | RN    | I261      | SAN TAMMARO                 | CE    |
| H344      | RIVAROSSA                    | TO    | H535      | RONCOBELLO            | BG    | H753      | SAMONE                 | TO    | H951      | SAN LEONARDO                                   | UD    | I328      | SAN TEODORO                 | ME    |
| H346      | RIVE                         | VC    | H541      | RONCOFFERRARO         | MN    | H754      | SAMONE                 | ON    | H952      | SAN LEONARDO IN PASSIRIA - ST LEONARDO IN PAS. | BN</  |           |                             |       |



| COD. COM. | COMUNE                        | PROV. | COD. COM. | COMUNE                  | PROV. | COD. COM. | COMUNE                  | PROV. | COD. COM. | COMUNE                        | PROV. | COD. COM. | COMUNE                        | PROV. |
|-----------|-------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-------|
| I207      | SANTA GIUSTINA IN COLLE       | PD    | I439      | SARNONICO               | TN    | I637      | SEROLE                  | AT    | I838      | SORA                          | FR    | L033      | TAIO                          | TN    |
| I217      | SANTA LUCE                    | PI    | I441      | SARONNO                 | VA    | I642      | SERRA D'AIELLO          | CS    | I839      | SORAGA                        | TN    | G736      | TAIPANA                       | UD    |
| I220      | SANTA LUCIA DEL MELA          | ME    | I442      | SARRE                   | AO    | I643      | SERRA DE CONTI          | AN    | I840      | SORAGNA                       | PR    | I034      | TALAMELLO                     | RN    |
| I221      | SANTA LUCIA DI PIAVE          | TV    | I443      | SARREACCHIA             | FC    | I644      | SERRA DI CACCIA         | GR    | I841      | SORANNO                       | CZ    | I035      | TALAMONA                      | PR    |
| I222      | SANTA LUCIA DI SERINO         | AV    | I444      | SARSINA                 | FC    | I645      | SERRA RICCO             | GE    | I842      | SORBO SAN BASILE              | CZ    | I036      | TALANA                        | OG    |
| I226      | SANTA MARGHERITA D'ADIGE      | PD    | I445      | SARTEANO                | SI    | I639      | SERRA SAN BRUNO         | VV    | I843      | SORBO SERPICO                 | AV    | I037      | TALEGGIO                      | BG    |
| I224      | SANTA MARGHERITA DI BELICE    | AG    | I447      | SARTIRANA LOMELLINA     | PI    | I653      | SERRA SAN QUIRICO       | AN    | I845      | SORSOLO                       | PR    | I038      | TALLA                         | AR    |
| I230      | SANTA MARGHERITA DI STAFFORA  | PV    | I448      | SARULE                  | NU    | I654      | SERRA SANT'ABONDIO      | PU    | I847      | SORDEVOLO                     | BI    | I039      | TALMASSONS                    | UD    |
| I225      | SANTA MARGHERITA LIGURE       | GE    | I449      | SARZANA                 | SP    | I655      | SERRA CAPRIOLA          | FG    | I874      | SORIANO                       | CO    | I071      | TAMERE                        | BO    |
| I232      | SANTA MARIA A MONTE           | PI    | I451      | SASSANO                 | SA    | I644      | SERRADIFALCO            | CL    | I849      | SORSINA                       | CR    | I042      | TACORMINA                     | ME    |
| I233      | SANTA MARIA A VICO            | CE    | I452      | SASSARI                 | SS    | I646      | SERRALUNGA D'ALBA       | CN    | I850      | SORGA'                        | VR    | I046      | TARANO                        | RI    |
| I234      | SANTA MARIA CAPUA VETERE      | CE    | I453      | SASSELLO                | SV    | I645      | SERRALUNGA DI CRESA     | AL    | I851      | SORGONO                       | NU    | I047      | TARANTA PELIGNA               | CH    |
| M284      | SANTA MARIA COGHINAS          | SS    | I454      | SASSETTA                | LI    | I647      | SERRAVALLE DI CHIEN TI  | LI    | I852      | SORSO                         | GE    | I048      | TARANTASCA                    | CN    |
| C117      | SANTA MARIA DEL CEDRO         | CS    | I455      | SASSINORO               | BN    | I657      | SERRAVALLE LANGHE       | MO    | I853      | SORSI                         | VC    | I049      | TARANTO                       | TA    |
| C118      | SANTA MARIA DEL MOLISE        | IS    | I457      | SASSO DI CASTALDA       | PZ    | I648      | SERRAMEZZANA            | SA    | I854      | SORIANO CALABRO               | VV    | I050      | TARCENTO                      | UD    |
| I237      | SANTA MARIA DELLA VERSA       | PV    | G972      | SASSO MARCONI           | BO    | I649      | SERRAMONACESCA          | PE    | I855      | SORIANO NEL CIMINO            | VT    | I024      | TARQUINIA                     | VT    |
| I240      | SANTA MARIA DI LUCODIA        | CT    | I459      | SASSOCORVARO            | PU    | I651      | SERRAPERTRONA           | MC    | I856      | SORICO                        | CO    | I055      | TARZIA                        | CS    |
| I242      | SANTA MARIA DI GALA           | VE    | I460      | SASSOFELTRIO            | PU    | I652      | SERRAPONTANA            | NA    | I857      | SORSO                         | CO    | I056      | TARTANO                       | BO    |
| I243      | SANTA MARIA HOE               | LC    | I461      | SASSOFERRATO            | AN    | I655      | SERRASTRETTA            | CZ    | I858      | SORSISOLE                     | BG    | I057      | TARTARIO                      | UD    |
| I244      | SANTA MARIA IMBARO            | CH    | I462      | SASSUOLO                | MO    | I656      | SERRATA                 | RC    | I860      | SORMANO                       | CO    | I058      | TARZO                         | TV    |
| M273      | SANTA MARIA LA CARITA'        | NA    | I463      | SATRIANO                | CZ    | I662      | SERRAVALLE A PO         | MN    | I861      | SORRADILE                     | OR    | I059      | TASSAROLO                     | AL    |
| I247      | SANTA MARIA LA FOSSA          | CE    | G614      | SATRIANO DI LUCANIA     | PZ    | I661      | SERRAVALLE DI CHIEN TI  | MC    | I862      | SORRENTO                      | NA    | I061      | TASSULLO                      | TN    |
| I248      | SANTA MARIA LA LONGA          | UD    | I464      | SATTO                   | UD    | I659      | SERRAVALLE DI CHIEN TI  | MC    | I863      | SORSELE                       | PR    | I062      | TAVANNA                       | PR    |
| I249      | SANTA MARIA MAGGIORE          | VB    | I465      | SAUZE DI CESANA         | UD    | I660      | SERRAVALLE PISTOIESE    | PT    | I864      | SORTINO                       | SR    | I062      | TAURASI                       | AV    |
| I251      | SANTA MARIA NUOVA             | AN    | I466      | SAUZE D'OULX            | TO    | I657      | SERRAVALLE SCRIVIA      | AL    | I865      | SOSPIRO                       | CR    | I063      | TAURIANOVA                    | RC    |
| I253      | SANTA MARINA                  | SA    | I467      | SAVA                    | TA    | I663      | SERRAVALLE SESIA        | VC    | I866      | SOSPITOLO                     | BL    | I064      | TAUROGNA                      | LE    |
| I254      | SANTA MARINA SALINA           | ME    | I468      | SAVELLI                 | KR    | I666      | SERRA                   | SA    | I867      | SOSSANO                       | VI    | I065      | TAVAGNACCO                    | UD    |
| I255      | SANTA MARINELLA               | RAI   | I469      | SAVIGNANO               | PR    | I667      | SERRAVALLE              | VS    | I868      | SOSSOGNO                      | VT    | I066      | TAVANNA                       | VT    |
| I291      | SANTA NINFA                   | TP    | I470      | SAVIGLIANO              | CN    | I668      | SERRI                   | CA    | I869      | SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | BG    | I067      | TAVARNELLE VAL DI PESA        | FI    |
| I301      | SANTA PAOLINA                 | AV    | I471      | SAVIGNANO IRPINO        | AV    | I669      | SERRONE                 | FR    | I871      | SOVER                         | TN    | F260      | TAVAZZANO CON VILLAVESCO      | LO    |
| I308      | SANTA SEVERINA                | KR    | I473      | SAVIGNANO SUL PANARO    | MO    | I670      | SERRUNGARINA            | PU    | I872      | SOVERATO                      | CZ    | I069      | TAVENNA                       | CB    |
| I309      | SANTA SOFIA                   | FC    | I472      | SAVIGNANO SUL RUBICONE  | BO    | I671      | SERSALE                 | FG    | I873      | SOVERE                        | BG    | I070      | TAVERNA                       | CZ    |
| I309      | SANTA SOFIA D'EPIRO           | AV    | I474      | SAVIGNANO               | MO    | C070      | SERVIGLIANO             | FM    | I874      | SOVERANO MANNELLI             | CT    | I071      | TAVERNIERO                    | CT    |
| I311      | SANTA TERESA DI RIVA          | ME    | I475      | SAVIGNONE               | GE    | I676      | SESSA AURUNCIA          | CE    | I875      | SOVERIA SIMERI                | CZ    | I073      | TAVERNOLA BERGAMASCA          | BG    |
| I312      | SANTA TERESA GALLURA          | OT    | I476      | SAVIGNONE DELL'ADAMELLO | BS    | I677      | SESSA CILENTO           | SA    | I876      | SOVERZENNE                    | MC    | I068      | TAVERNOLE SUL MELLA           | BS    |
| I314      | SANTA VENERINA                | CT    | I477      | SAVOCA                  | ME    | I678      | SESSAME                 | AT    | I877      | SOVICILLE                     | SI    | I074      | TAVIANO                       | LE    |
| I315      | SANTA VITTORIA DALBA          | CT    | I478      | SANTO SPIRITO           | ME    | I679      | SESSANO DEL MOLISE      | IS    | I878      | SOVICO                        | VB    | I075      | TAVINNO                       | VB    |
| I315      | SANTA VITTORIA IN MATELANO    | FM    | I479      | SAVOGNA D'ISONZO        | GO    | E070      | SESTA GODANO            | SP    | I879      | SOVIZZO                       | VI    | I078      | TAVOLETO                      | PU    |
| I182      | SANTADI                       | CI    | H730      | SAVOIA DI LUCANIA       | PZ    | I681      | SESTINO                 | AR    | I673      | SOVRAMONTE                    | BL    | I081      | TAVULLIA                      | PU    |
| I189      | SANT'AGAPITO                  | IS    | I480      | SAVONA                  | SV    | I687      | SESTO - SEXTEN          | BZ    | I880      | SOZZAGO                       | NO    | I082      | TEANA                         | PZ    |
| I191      | SANT'AGATA BOLOGNESE          | BO    | I482      | SCAPA                   | PE    | I686      | SESTO AL REGHENA        | PN    | I881      | SPADAFORA                     | ME    | I083      | TEANO                         | CE    |
| I197      | SANT'AGATA DE' GOTI           | BN    | I483      | SCARFANO                | FG    | I688      | SESTO CALENDE           | VA    | I882      | SPAGNANO                      | VC    | I292      | TEANO                         | PR    |
| I198      | SANT'AGATA DEL BIANCO         | RC    | I484      | SCAGNELLO               | CN    | I682      | SESTO CAMPANO           | IS    | I885      | SPARANISE                     | CE    | I084      | TEGLIO                        | SO    |
| I192      | SANT'AGATA DI ESARO           | CS    | I486      | SCALA                   | SA    | I683      | SESTO ED UNITI          | CR    | I886      | SPARONE                       | TO    | I085      | TEGLIO VENETO                 | VE    |
| I199      | SANT'AGATA DI MILITELLO       | ME    | I485      | SCALA COELI             | CS    | I684      | SESTO FIORENTINO        | FI    | I887      | SPECCHIA                      | LE    | I086      | TELESE TERME                  | BN    |
| I193      | SANT'AGATA DI PUGLIA          | FG    | I487      | SCALDASOLE              | PV    | I690      | SESTO SAN GIOVANNI      | MI    | I888      | SPIGNO                        | PG    | I087      | TELGATE                       | CB    |
| I201      | SANT'AGATA FELTRIA            | RAI   | I489      | SCANDANO                | MC    | I689      | SESTO S. GIOVANNI       | MO    | I889      | SPINACCA                      | VB    | I088      | TELLATE                       | VT    |
| I190      | SANT'AGATA FOSSILI            | AL    | I490      | SCALENGHE               | TO    | I693      | SESTRI LEVANTE          | GE    | I891      | SPIERLINGA                    | EN    | I089      | TELVE                         | TV    |
| I202      | SANT'AGATA LI BATTIATI        | CT    | I492      | SCALETTA ZANCLEA        | ME    | I692      | SESTRIERE               | TO    | I892      | SPIERLONGA                    | LT    | I090      | TELVE DI SOPRA                | TN    |
| I196      | SANT'AGATA SUL SANTERNO       | RA    | I493      | SCAMPITELLA             | AV    | I695      | SESTU                   | CA    | I893      | SPIERONE                      | AV    | I093      | TEMPIO PAUSANIA               | OT    |
| I208      | SANT'AGNELLO A SCALO          | FE    | I494      | SCANDANO                | FE    | I696      | SETTELE                 | MI    | I894      | SPERONE                       | VB    | I094      | TEMU'                         | BS    |
| I209      | SANT'AGOSTINO                 | FE    | I496      | SCANDIANO               | RE    | I697      | SETTEFRATI              | FR    | I895      | SPERANZA                      | CS    | I096      | TENNA                         | TS    |
| I210      | SANT'ALBANO STURA             | CN    | B962      | SCANDICCI               | FI    | I698      | SETTIME                 | AT    | I896      | SPEZZANO ALBANESE             | CS    | I097      | TENNO                         | TN    |
| I213      | SANT'ALESSIO CON VIALONE      | PV    | I497      | SCANDOLARA RAVARA       | CR    | I700      | SETTIMO MILANESE        | MI    | I898      | SPEZZANO PICCOLO              | CS    | I100      | TEOLO                         | PD    |
| I214      | SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE    | RC    | I498      | SCANDOLARA RIPA D'OLIO  | CR    | I701      | SETTIMO ROTARO          | TO    | I899      | SPIAZZO                       | TN    | I101      | TEOR                          | PD    |
| I215      | SANT'ALESSIO SICULO           | CT    | I499      | SANT'ANGELIGLIA         | SA    | I699      | SETTIMO TORINESE        | CZ    | I901      | SPIAZZO                       | LT    | I102      | TERAMO                        | AP    |
| I216      | SANT'ALFIO                    | CT    | I501      | SCANNO                  | AO    | I703      | SETTIMO TORINESE        | TO    | I902      | SPIGNO SATURNIA               | LT    | I103      | TERAMO                        | TE    |
| I258      | SANT'AMBROGIO DI TORINO       | TO    | I503      | SCANO DI MONTIFERRO     | OR    | I702      | SETTIMO VITTONO         | TO    | I903      | SPILAMBERTO                   | MO    | I104      | TERDOBBIATE                   | NO    |
| I259      | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | VR    | I504      | SCANSANO                | GR    | I704      | SETTINGIANO             | CZ    | I904      | SPILAMBERGO                   | PV    | I105      | TERELLE                       | BN    |
| I256      | SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO  | FR    | M256      | SCANZANO JONICO         | MT    | I705      | SETZU                   | VS    | I905      | SPILINGA                      | VN    | I106      | TERENTO - TERENTEN.           | BZ    |
| I262      | SANT'ANASTASIA                | PG    | I506      | SCANDOROSCIATE          | BG    | I706      | SETO                    | CR    | I906      | SPINACCA                      | CS    | I548      | TERENZIO                      | BO    |
| I263      | SANT'ANTOLIA DI NARCO         | PG    | I507      | SCAPOLI                 | IS    | I707      | SELLO                   | CA    | I907      | SPINAZZOLA                    | BT    | M282      | TERGU                         | SS    |
| I266      | SANT'ANDREA APOSTOLO          | IS    | I510      | SCARLINO                | GR    | I709      | SEVESO                  | MB    | I908      | SPINEA                        | VE    | I107      | TERLAGO                       | TV    |
| I265      | DELLO IONIO                   | CZ    | I511      | SCARMAGNO               | TO    | I711      | SEZZADINO               | AL    | I909      | SPINEDA                       | CR    | I108      | TERLANO - TERLAN.             | BZ    |
| I265      | SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO    | BN    | I512      | SCARFANO                | CN    | I712      | SEZZE                   | CH    | I910      | SPINETE                       | CB    | I089      | TERLIZZI                      | BA    |
| I264      | SANT'ANDREA DI CONZIA         | AV    | I513      | SCARFANO                | FG    | I714      | SPINETO                 | VI    | I911      | SPINETO SCRIVIA               | VI    | I210      | TERME VIGILATORE              | MO    |
| I271      | SANT'ANDREA FRIUS             | CA    | I519      | SCENA - SCHENNA.        | BZ    | I715      | SGONICO                 | TS    | I912      | SPINETOLI                     | AP    | I111      | TERME SUOLA STRADA DEL VINO - | MO    |
| I277      | SANT'ANGELO A CUPOLO          | BN    | I520      | SCERNI                  | CH    | I716      | SGURGOLA                | FR    | I914      | SPINO D'ADDA                  | CR    | I112      | TERMINI IMERSE                | BZ    |
| I278      | SANT'ANGELO A FASANELLA       | SA    | I522      | SCHeggia E PASCELUPPO   | PG    | I717      | SIAMAGGIORE             | OR    | I916      | SPINONE AL LAGO               | BG    | I112      | TERMINI IMERSE                | PA    |
| I280      | SANT'ANGELO A SALINONE        | AV    | I523      | SCHIANO DI CARPI        | PR    | I718      | SICILIANI               | IS    | I917      | SPINONE                       | CB    | I113      | TERMO                         | CB    |
| I279      | SANT'ANGELO ALLESCA           | AV    | I526      | SCHIAVI DI ABRUZZO      | CH    | I720      | SIANO                   | SA    | I919      | SPIRANO                       | BG    | I115      | TERMO                         | CB    |
| I273      | SANT'ANGELO D'ALIFE           | CE    | I527      | SCHIAVANO               | VI    | I721      | SIACIPACIA              | OR    | I921      | SPOLETO                       | PG    | I116      | TERNENGO                      | BI    |
| I281      | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI      | AV    | I529      | SCHIGNANO               | CO    | M253      | SICIGNANO DEGLI ALBURNI | SA    | I922      | SPOLTORE                      | PE    | I117      | TERNI                         | TR    |
| I282      | SANT'ANGELO DEL PESCO         | IS    | I530      | SCHILPARIO              | BG    | I723      | SICILIANI               | AG    | I923      | SPONGANO                      | LE    | I118      | TERNO DISOLA                  | BG    |
| I283      | SANT'ANGELO DI RIROLI         | IS    | I531      | SCHILPARIO              | VI    | I724      | SICILIANI               | CT    | I924      | SPORETO                       | CT    | I120      | TERNO                         | CT    |
| I275      | SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO | PD    | I532      | SCHIVENOGLIA            | MN    | I725      | SIDERNO                 | RC    | I925      | SPORETO                       | TN    | I121      | TERNO                         | CT    |
| I285      | SANT'ANGELO IN LIZZOLA        | PU    | I533      | SCIACCA                 | AG    | I726      | SIENA                   | SI    | I926      | SPOITORNO                     | SV    | I122      | TERRALBA                      | OR    |
| I286      | SANT'ANGELO IN PONTANO        | MC    | I534      | SCIACCA                 | PA    | I727      | SIGILLO                 | PG    | I927      | SPRESIANO                     | TV    | I124      | TERRANOVA DA SIBARI           | CS    |
| I287      | SANT'ANGELO IN VADO           | PU    | I535      | SCIOLI                  | CR    | I728      | SIGNA                   | FI    | I928      | SPRIANA                       | SO    | I125      | TERRANOVA DEI PASSERINI       | LO    |
| I288      | SANT'ANGELO LE FRATTE         | IS    | I536      | SCHIAVANO               | PZ    | I729      | SILANDANO - SCHLANDERS. | CH    | I929      | SQUILLACE                     | CS    | I126      | TERRANOVA DI POLLINO          | MT    |
| I289      | SANT'ANGELO LIMOSANO          | CB    | D290      | SCIGLIANO               | CS    | I730      | SILANUS                 | NU    | I930      | SQUINZANO                     | LE    | I127      | TERRANOVA SAPPO MINILIO       | RC    |
| I274      | SANT'ANGELO LODIGIANO         | LO    | I537      | SCILLA                  | RC    | F116      | SILEA                   | TV    | I932      | STAFFOLO                      | AN    | I123      | TERRANOVA BRACCIOLINI         | AR    |
| I276      | SANT'ANGELO LOMELLINA         | PV    | I538      | SCILLATO                | PA    | I732      | SILIGO                  | SS    | I935      | STAGNO LOMBARDO               | CR    | I131      | TERRASIN                      | PA    |
| I280      | SANT'ANGELO MUXARO            | AG    | I539      | SCILAVEZZE              | TA    | I734      | SILUQUA                 | IS    | I936      | STAITI                        | RC    | I132      | TERRASSA PADOVANA             | PA    |
| I284      | SANT'ANGELO ROMANO            | RM    | I544      | SCILAVEZZE              | NA    | I735      | SILVANO                 | IS    | I937      | STALETTI                      | CT    | I133      | TERRAVECCHIA                  | VR    |
| M209      | SANT'ANNA ARRESI              | CI    | I541      | SCIAFFANO BAGNI         | PA    | I737      | SILLANO                 | LU    | I938      | STANGHELLA                    | PD    | I136      | TERRAZZO                      | PD    |
| I292      | SANT'ANNA D'ALFAEDO           | VR    | I543      | SCIONTRONE              | AV    | I736      | SILLAVENGO              | NO    | I939      | STARANZANO                    | GO    | I137      | TERRES                        | TN    |
| I293      | SANT'ANTIMO                   | NA    | I544      | SCOPA                   | VC    | I738      | SILVANO D'ORBA          | AL    | M298      | STATTE                        | TA    | I138      | TERRICCIOLA                   | PI    |
| I294      | SANT'ANTONIO                  | IS    | I545      | SCORFANO                | VC    | I739      | SILVANO PIETRA          | PV    | I941      | STAZZANO                      | VB    | I139      | TERRUGGIA                     | VB    |
| I296      | SANT'ANTONIO DI SUSO          | TO    | I546      | SCORPITO                | AV    | I741      | SILVI                   | TE    | I942      | STAZZEMA                      | LU    | I140      | TERTENIA                      | OG    |
| I300      | SANT'ANTONIO ABATE            | NA    | I548      | SCORDIA                 | CT    | I742      | SIMALA                  | OR    | I943      | STAZZONA                      | CO    | I142      | TERZIGNO                      | NA    |
| M276      | SANT'ANTONIO DI GALLURA       | OT    | I549      | SCORRANO                | LE    | I743      | SIMABIS                 | OR    | I945      | STEFANACONI                   | VV    | I143      | TERZO                         | AL    |
| I302      | SANT'APOLLINARE               | FR    | I551      | SCORRE                  | VE    | I744      | SIMBARO                 | VV    | I946      | STELLA                        | SV    | I144      | TERZO DI AQUILEIA             | UD    |
| I305      | SANT'ARCAANGELO               | BN    | I553      | SCORRIOLA MARSICANA     | PG    | I745      | SIMERI CRICHI           | CT    | G887      | STELLA CILENTO                | CT    | I145      | TERZO DI AQUILEIA             | UD    |
| I304      | SANT'ARCAANGELO DI ROMAGNA    | RN    | I554      | SCURELLE                | TN    | I747      | SINAGRA                 | ME    | I947      | STELLANELLO                   | SV    | I146      | TERZORIO                      | IM    |
| F557      | SANT'ARCAANGELO TRIMONTE      | BN    | I555      | SCURIOLENGO             | AT    | A468      | SINALUNGA               | SI    | I948      | STELVIO - STILFS.             | BZ    | I147      | TESERO                        | IM    |
| I306      | SANT'ARIPINO                  | CE    | I556      | SEBORGIA                | IM    | I748      | SINDIA                  | NU    | I949      | STENICO                       | TE    | I149      | TESIMO - TISENS.              | BZ    |
| I307      | SANT'ARSENIO                  | SA    | I558      | SECINARO                | AG    | I749      | SINI                    | OR    | I950      | STERNATIA                     | LN    | I150      | TESSERANO                     | VB    |
| I308      | SANTE MARIE                   | LE    | I559      | SECONDO                 | CH    | I750      | SINIGALLIA              | AN    | I951      | STEZZANO                      | VI    | I152      | TESSICO                       | VT    |
| I318      | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA      | TE    | I561      | SECUGNANO               | LO    | I751      | SINISCOLA               | NU    |           |                               |       |           |                               |       |

| COD. COM. | COMUNE                     | PROV. | COD. COM. | COMUNE                         | PROV. | COD. COM.     | COMUNE                 | PROV.                | COD. COM. | COMUNE             | PROV.         | COD. COM.   | COMUNE               | PROV.         |    |
|-----------|----------------------------|-------|-----------|--------------------------------|-------|---------------|------------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----|
| L229      | TORNOLO                    | PR    | L425      | TRIGGIANO                      | BA    | I322          | VALLEFIORITA           | CZ                   | L808      | VESPOLATE          | NO            | L991        | VILLANOVA TRUSCHEDU  | OR            |    |
| L230      | TORO                       | CB    | L426      | TRIGLIO                        | CR    | L607          | VALLELONGA             | VV                   | L809      | VESSALICO          | IM            | L992        | VILLANOVA TULO       | CA            |    |
| L231      | TORPE                      | NU    | L427      | TRINITA                        | CN    | L809          | VALLELONGA PRATAMENO   | CL                   | L810      | VESTENANOVA        | VR            | L986        | VILLANOVAFORRU       | VS            |    |
| L232      | TORRACA                    | SA    | L428      | TRINITA D'AGULTU E VIGNOLA     | BT    | L810          | VALLEMACI              | TR                   | L811      | VESTINE            | VI            | L987        | VILLANOVAFRANCA      | VI            |    |
| L235      | TORRALBA                   | SS    | B915      | TRINTAPOLI                     | BT    | B111          | VALLEPIETRA            | RM                   | L812      | VESTONE            | BS            | L994        | VILLANTERIO          | PV            |    |
| L237      | TORRAZZA COSTE             | PV    | L429      | TRINO                          | VC    | L612          | VALLERANO              | VT                   | L813      | VESTRENO           | LC            | L995        | VILLANOVA SUL CLISI  | BS            |    |
| L238      | TORRAZZA PIEMONTE          | TO    | L430      | TRIORA                         | IM    | L613          | VALLERAMOSA            | CA                   | L814      | VETRALLA           | VT            | M278        | VILLAPERUCCIO        | CI            |    |
| L239      | TORRAZZO                   | BI    | L431      | TRIP                           | ME    | L614          | VALLEROTONDA           | FR                   | L815      | VETTO              | RE            | M903        | VILLAPIANA           | CS            |    |
| L245      | TORRE ANNUNZIATA           | NA    | L432      | TRISOBIO                       | AL    | L615          | VALLISACCARDA          | AO                   | L817      | VEZZA D'ALBA       | CT            | L988        | VILLAPUTZU           | CA            |    |
| L250      | TORRE BERETTI E CASTELLARO | PV    | L433      | TRISSINO                       | VI    | L623          | VALLEVE                | BG                   | L816      | VEZZA D'GLIO       | BS            | B909        | VILLAR DORA          | TO            |    |
| L251      | TORRE BOLDONE              | BG    | L434      | TRIUGGIO                       | MB    | L624          | VALLI DEL PASUBIO      | VI                   | L821      | VEZZANO            | TO            | M007        | VILLAR FOCCHIARDO    | TO            |    |
| L252      | TORRE BORMIDA              | CN    | L435      | TRIVENTO                       | CB    | L625          | VALLINFREDA            | RM                   | L819      | VEZZANO LIGURE     | SP            | M013        | VILLAR PELLICE       | RE            |    |
| L243      | TORRE CAJETANI             | TR    | L436      | TRIVERO                        | L626  | VALLINO TERME | L820                   | VEZZANO SUL CROSTOLO | BS        | M014               | VILLAR PEROSA | SV          | M012                 | VILLAR PEROSA | SV |
| L247      | TORRE CANAVESE             | VC    | L437      | TRIVIGLIANO                    | FR    | L628          | VALLO DELLA LUCANIA    | SA                   | L823      | VEZZI PORTO        | RE            | M015        | VILLASAN COSTANZO    | CA            |    |
| L256      | TORRE D'ARESE              | PV    | L438      | TRIVIGNANO UDINESE             | UD    | L628          | VALLO DI NERA          | PG                   | L826      | VIADANA            | MN            | M002        | VILLARBASSE          | TO            |    |
| L257      | TORRE DE' BUSI             | LC    | L439      | TRIVIGNO                       | PZ    | L629          | VALLO TORINESE         | TO                   | L827      | VIADANICA          | BG            | M003        | VILLARBOIT           | VC            |    |
| L262      | TORRE DE' NEGR             | PV    | L440      | TRIVOLZIO                      | L631  | VALLORIATE    | CN                     | L828                 | VIAGRANDE | CT                 | M004          | VILLAREGGIA | TO                   |               |    |
| L263      | TORRE DEI PASSERI          | PE    | L444      | TRIVULZIO NEL PARCO NATURALE - | L633  | VALLRACCA     | AV                     | L829                 | VIALE     | NO                 | G309          | VILLARICCA  | NA                   |               |    |
| L258      | TORRE DE' PICENARDI        | CR    |           | TRUDEN IM NATURPA              | BZ    | L634          | VALLMADRERA            | LC                   | L830      | VIALFRE'           | TO            | M009        | VILLAROMAGNANO       | AL            |    |
| L265      | TORRE DE' ROVERI           | BG    | L445      | TROFARELLO                     | TO    | L636          | VALLMALA               | CN                   | L831      | VIANO              | RE            | M011        | VILLAROSA            | EN            |    |
| L259      | TORRE DEL GRECO            | NA    | L447      | TROIA                          | FG    | L639          | VALMONTONE             | RM                   | L833      | VIAREGGIO          | LU            | M016        | VILLASALTO           | CA            |    |
| L267      | TORRE DI MOSTO             | VE    | L448      | TROINA                         | EN    | L640          | VALLMOREA              | CO                   | L834      | VIAREGI            | AT            | M017        | VILLASANTA           | MB            |    |
| L240      | TORRE DI RUGGIERO          | CZ    | L449      | TROZZELLO                      | EN    | L641          | VALLAZZOLA             | SA                   | F537      | VIO VALENTIA       | RM            | M018        | VILLASIMUS           | CA            |    |
| L244      | TORRE DI SANTA MARIA       | SO    | L450      | TRONTANO                       | VB    | L642          | VALNEGRA               | BG                   | L835      | VIBONATI           | BS            | M025        | VILLASOR             | CA            |    |
| L269      | TORRE DI SOLA              | PV    | A705      | TRONZANO LAGO MAGGIORE         | VA    | L643          | VALLPELLINE            | AO                   | L836      | VICALVI            | FR            | M026        | VILLASPECIOSA        | CA            |    |
| L272      | TORRE LE NOCELLE           | AV    | L451      | TRONZANO VERCELLESE            | VC    | L644          | VALPERGA               | TO                   | L837      | VICARI             | PA            | M027        | VILLASTELLONE        | TO            |    |
| L241      | TORRE MONDOVI              | CA    | L452      | TROPEA                         | VV    | B510          | VALLPRATO SOANA        | TO                   | L838      | VICCHIO            | PC            | M028        | VILLATA              | VC            |    |
| L274      | TORRE ORSAIA               | SA    | L453      | TROVATO                        | PV    | L647          | VALLS GAVARENCHÈ       | AO                   | L840      | VICALZA            | VA            | M030        | VILLAUDRANA          | OR            |    |
| L276      | TORRE PALLAVICINA          | BG    | L454      | TRUCCAZZANO                    | MI    | L649          | VALLSECCA              | BG                   | L548      | VICO CANAVESE      | M031          | M031        | VILLAVALLONGA        | AO            |    |
| L277      | TORRE PELLICE              | TO    | L455      | TUBRE - TAUFERS IM MUENSTERTAL | BZ    | D513          | VALLSINN               | TO                   | L842      | VICO DEL GARGANO   | FG            | M032        | VILLAVERA            | LA            |    |
| L278      | TORRE SAN GIORGIO          | CN    | L457      | TUENNO                         | TN    | C936          | VALSOLDA               | CO                   | L845      | VICO EOUENSE       | NA            | M041        | VILLENEUVE           | AO            |    |
| L279      | TORRE SAN PATRIZIO         | TR    | L458      | TUFAIA                         | VI    | L650          | VALSTAGNA              | VB                   | L843      | VIGLIANO LAZIO     | VB            | M032        | VILLESSE             | GO            |    |
| L280      | TORRE SANTA SUSANNA        | BR    | L459      | TUFFILLO                       | CH    | L651          | VALSTRONA              | VB                   | L841      | VICOFORTE          | CN            | M043        | VILLETTE             | VA            |    |
| L246      | TORREANO                   | UD    | L460      | TUFINO                         | NA    | L653          | VALTOPINA              | PG                   | L846      | VICOLI             | PE            | M042        | VILLETTE BARREA      | VB            |    |
| L248      | TORREBELVICINO             | VI    | L461      | TUFO                           | AV    | L655          | VALTORTA               | BG                   | L847      | VICOLLONGO         | NO            | M044        | VILLIMPENTA          | MN            |    |
| L253      | TORREBRUNA                 | LC    | L462      | TUGLIE                         | LE    | L654          | VALTOURNENCHE          | AO                   | L850      | VICOPIANO          | PC            | M045        | VILLONGO             | BG            |    |
| L254      | TORREBUSO                  | BN    | L463      | TULI                           | VA    | L656          | VALVA                  | VB                   | L851      | VICOVARO           | RM            | M046        | VILLORBA             | TV            |    |
| L270      | TORREGGIA                  | PD    | L464      | TULA                           | SS    | L657          | VALVASONE              | PN                   | M259      | VIDDALBA           | SS            | M047        | VILLORNO DI SCALVE   | BG            |    |
| L271      | TORREGROTTA                | ME    | L466      | TUORO SUL TRASIMENO            | PG    | L658          | VALVERDE               | CT                   | L854      | VIDIGULFO          | PV            | M048        | VIMERCATE            | MB            |    |
| L273      | TORREMAGIORE               | FG    | G507      | TURANIA                        | RI    | L659          | VALVERE                | PV                   | L856      | VIDOR              | TV            | M053        | VIMODRONE            | MI            |    |
| L281      | TORRENOVA                  | ME    | L469      | TURANO LODIGIANO               | LO    | L468          | VALVINO                | LO                   | L857      | VIDRACCO           | BS            | M055        | VINADIO              | CN            |    |
| L286      | TORRESINA                  | CH    | L470      | TURATE                         | CO    | L660          | VANDIOES - VINTL.      | BZ                   | L858      | VIGESTE            | FG            | M056        | VINCHIATURO          | CB            |    |
| L282      | TORRETTA                   | PA    | L471      | TURBIGO                        | MI    | L664          | VANZAGHELLO            | MI                   | L859      | VIETRI DI POTENZA  | PZ            | M057        | VINCHIO              | AT            |    |
| L285      | TORREVECCHIA PIA           | PV    | L472      | TURI                           | BA    | L665          | VANZAGO                | MI                   | L860      | VIETRI SUL MARE    | SA            | M058        | VINOVO               | TO            |    |
| L284      | TORREVECCHIA TEATINA       | CH    | L473      | TURRI                          | VS    | L666          | VANZONE CON SAN CARLO  | VB                   | L864      | VIGNANELLA         | VB            | M059        | VIRGILIO             | CN            |    |
| L287      | TORRI DEL BENAVIO          | VR    | L474      | TURRIGLIANO                    | VR    | L667          | VAPRIO                 | VR                   | L865      | VIGORANO           | VR            | M060        | VIRONE               | BS            |    |
| L297      | TORRI DI QUARTESOLO        | VI    | L475      | TURRIVALIGNANI                 | PE    | L668          | VAPRIO D'AGOGNA        | NO                   | L866      | VIGANO SAN MARTINO | BG            | M062        | VIRZAGLIO            | NO            |    |
| L286      | TORRI IN SABINA            | RI    | L477      | TURSI                          | MT    | L669          | VARALLO                | VC                   | L868      | VIGARANO MAINARDI  | FE            | M063        | VIOLA                | CN            |    |
| I550      | TORRIANA                   | RN    | L478      | TUSA                           | ME    | L670          | VARALLO POMBA          | NO                   | L869      | VIGASIO            | PR            | M065        | VIGONE               | VC            |    |
| L290      | TORRICE                    | FR    | L310      | TUSCANIA                       | VT    | L671          | VARANO BORGHI          | VA                   | L872      | VIGEVANO           | AV            | M067        | VIGORANO - STERZING. | CN            |    |
| L294      | TORRICELLA                 | TR    | C789      | URIANO DI CLANEZZO             | VG    | L672          | VARANIO DI MEGLARI     | TR                   | L873      | VIGLIANO           | PZ            | H123        | VIRGILIO             | MB            |    |
| L296      | TORRICELLA DEL PIZZO       | CR    | L480      | URBOLD                         | VA    | L673          | VARAPOLDO              | RC                   | L874      | VIGGIANO           | PZ            | M069        | VIRLE PIEMONTE       | TO            |    |
| L293      | TORRICELLA IN SABINA       | RI    | L482      | UCRIA                          | ME    | L675          | VARAZZE                | SV                   | L876      | VIGGIV             | VA            | M070        | VISANO               | BS            |    |
| L291      | TORRICELLA PELIGNA         | CH    | L483      | UDINE                          | UD    | L676          | VARCO SABINO           | RI                   | L878      | VIGHIZZOLO D'ESTE  | PD            | M071        | VISCHE               | NA            |    |
| L295      | TORRICELLA SICURA          | LE    | L484      | UDINE                          | LE    | L677          | VAREDO                 | MB                   | L880      | VIGLIANO BELLESE   | PD            | M072        | VISCIGLIANO          | TO            |    |
| L292      | TORRICELLA VERDE           | PV    | L485      | UGUIGIANO LA CHIESA            | VA    | L678          | VARENA                 | TR                   | L879      | VIGOLZANO          | AT            | M073        | VISCO                | UD            |    |
| L298      | TORRIGLIA                  | GE    | L487      | UGGIALE-TREVANO                | CO    | L680          | VARENNA                | LC                   | L881      | VIGNALE MONFERRATO | AT            | M077        | VISONE               | AL            |    |
| L299      | TORRILE                    | PR    | L488      | ULA' TIRSO                     | OR    | L682          | VARESE                 | VA                   | L882      | VIGNANELLO         | VT            | M078        | VISO                 | PC            |    |
| L301      | TORRIONI                   | AV    | L489      | ULASSA                         | OG    | L681          | VARESE LIGURE          | SP                   | L883      | VIGNATE            | MI            | M079        | VISTARINO            | VC            |    |
| L303      | TORRITA DI SIENA           | SI    | L490      | ULTIMO - ULTEN.                | VB    | L685          | VARNICELLA             | TO                   | L885      | VIGNOLA            | TR            | M080        | VISTORIO             | BI            |    |
| L302      | TORRITA TIBERINA           | RM    | D796      | UMBERTIDE                      | PG    | L686          | VARMO                  | UD                   | L886      | VIGNOLA FALESINA   | MN            | M081        | VITA                 | TP            |    |
| A355      | TORTOLI                    | OG    | L492      | UMBRATICO                      | KR    | L687          | VARNIA - VAHRN.        | BZ                   | L887      | VIGNOLE BORBERA    | AL            | M082        | VITERBO              | VT            |    |
| L304      | TORTONA                    | AL    | L494      | URAGO D'OGLIO                  | BS    | L689          | VARSI                  | PR                   | L888      | VIGNOLO            | CN            | M083        | VITICUSO             | FR            |    |
| L305      | TORTORA                    | CS    | L496      | URAS                           | OR    | L690          | VARZI                  | PV                   | L889      | VIGNONE            | VB            | M085        | VITO D'ASIO          | PN            |    |
| L306      | TORTORELLA                 | VA    | L497      | URBANA                         | VB    | L691          | VASANO                 | BS                   | L890      | VIGO DI CADORE     | VB            | M086        | VITORCHIANO          | VA            |    |
| L307      | TORTORETO                  | TE    | L498      | URBANIA                        | PU    | L692          | VAS                    | PL                   | L893      | VIGO DI FASSA      | VB            | M088        | VITTORIA             | RG            |    |
| L308      | TORTORICI                  | ME    | L499      | URBE                           | SV    | A701          | VASANELLO              | VT                   | L903      | VIGO RENDENA       | TN            | M089        | VITTORIO VENETO      | TV            |    |
| L309      | TORTUVESCOVA               | UD    | L500      | URBINO                         | PU    | L693          | VASIA                  | IM                   | L892      | VIGODARZERE        | PD            | M090        | VITTORITO            | AO            |    |
| L312      | TOSCANOLO MADERNO          | BS    | L501      | URBISAGLIA                     | MC    | E372          | VASTO                  | CH                   | L894      | VIGOLO             | BG            | M091        | VITTORE              | MI            |    |
| L314      | TOSSICIA                   | TE    | L502      | URBINANO                       | MC    | L696          | VASTO GIRARDI          | TR                   | L895      | VIGOLINO           | PC            | M092        | VITULANO             | BN            |    |
| L316      | TOVO DI SANT'AGATA         | SO    | L503      | URI                            | SS    | L697          | VATTARO                | TN                   | L897      | VIGOLZANO          | PC            | M093        | VITULAZIO            | CE            |    |
| L315      | TOVO SAN GIACOMO           | SV    | L505      | URURI                          | CB    | L698          | VAUDA CANAVESE         | TO                   | L898      | VIGONE             | TO            | M094        | VIV                  | VC            |    |
| L317      | TRABIA                     | PA    | L506      | URZULEI                        | OG    | L699          | VAZZANO                | VV                   | L899      | VIGONOVIO          | VE            | M096        | VIVARO               | PN            |    |
| L319      | TRADATE                    | VA    | L507      | URZOLLO                        | TV    | L700          | VAZZOLA                | TV                   | L900      | VIGONZA            | PD            | M097        | VIVARO ROMANO        | PD            |    |
| L321      | TRAMATZA                   | OR    | L508      | USELLUS                        | OR    | L702          | VECCHIANO              | PI                   | L904      | VIGUZZOLO          | AL            | M098        | VIVERONE             | BI            |    |
| L322      | TRAMBIENO                  | TN    | L509      | USINI                          | SS    | L704          | VEDANO AL LAMBRO       | MB                   | L910      | VILLA AGNEDO       | TN            | M100        | VIZZINI              | CT            |    |
| L323      | TRAMONTI                   | SA    | L511      | USMATE VELATE                  | MB    | L703          | VEDANO OLONA           | VA                   | L912      | VILLA BARTOLOMEA   | VR            | M101        | VIZZOLA TICINO       | VA            |    |
| L324      | TRAMONTI DI SOPRA          | PN    | L512      | USSANA                         | CA    | L705          | VEDDASCA               | VA                   | L913      | VILLA BASILICA     | LU            | M102        | VIZZOLO PREDABISSI   | MI            |    |
| L325      | TRAMONTI DI SOTTO          | PN    | L513      | USMANNA                        | VB    | L706          | VILLA BOSCONI          | VB                   | L917      | VILLA BIANCA       | VB            | M103        | VIZZI                | VB            |    |
| L326      | TRAMUTOLA                  | PZ    | L514      | USSASSAI                       | OG    | L707          | VEDESETA               | BG                   | L919      | VILLA CARCINA      | BS            | M104        | VOBARNO              | BS            |    |
| L327      | TRANA                      | TO    | L515      | USSELAUX                       | TO    | L709          | VEDUGGIO CON COLZANO   | MB                   | L920      | VILLA CASTELLI     | BR            | M105        | VOBBIA               | GE            |    |
| L328      | TRANI                      | BT    | L516      | USSEGLIO                       | TO    | L710          | VEGGIANO               | PD                   | L922      | VILLA CELIERA      | PE            | M106        | VOCCA                | VC            |    |
| L329      | TRANSCACUA                 | TN    | L517      | USSITA                         | MC    | L711          | VEGLIE                 | LE                   | L926      | VILLA COLLEMANDINA | LI            | M108        | VODO CADORE          | BL            |    |
| L330      | TRACONA                    | SO    | L519      | USCA                           | MC    | L712          | VEGLIO                 | PA                   | L928      | VILLA CORTESSE     | PA            | M109        | VOLP                 | VB            |    |
| L331      | TRAPANI                    | TP    | L521      | UTA                            | CA    | L713          | VEJANO                 | VT                   | L929      | VILLA D'ADDA       | BG            | M110        | VOGHERA              | FE            |    |
| L332      | TRAPPETO                   | PA    | L522      | UZZANO                         | PT    | L715          | VELESO                 | CO                   | A215      | VILLA D'ALME'      | BG            | M111        | VOGOGNA              | VB            |    |
| L333      | TRAREGO VIGGIONA           | VB    | L524      | VACCARIZZO ALBANESE            | CS    | L716          | VELEZZO LOMELLINA      | PV                   | L933      | VILLA DEL BOSCO    | BI            | M113        | VOLANO               | TN            |    |
| L334      | TRASACCO                   | RI    | L525      | VACONE                         | RM    | L719          | VELLETRI               | RM                   | L934      | VILLA DEL CONTE    | MI            | M115        | VOLLA                | NA            |    |
| L335      | TRASAGHIS                  | UD    | L526      | VACR                           | CH    | L720          | VELLEZZO BELLINI       | PV                   | D801      | VILLA DI BRIANO    | CE            | M116        | VOLONGO              | VA            |    |
| L336      | TRASQUERA                  | VB    | L527      | VADENA - PFATTEN.              | BZ    | L723          | VELO D'ASTICO          | VI                   | L907      | VILLA DI CHIAVENNA | SO            | M118        | VOLPAGO DEL MONTELLO | TV            |    |
| L337      | TRATALIAS                  | CI    | L528      | VALO LIGURE                    | SV    | L722          | VELO VERONESE          | VR                   | L936      | VILLA DI SERIO     | BG            | M119        | VOLPARA              | PV            |    |
| L338      | TRAUSALEA                  | TO    | L533      | VAGLIU SOTTO                   | LI    | L724          | VELTURNO - FELDTHURNS. | BZ                   | L908      | VILLA DI TIRANO    | SO            | M120        | VOLPEDO              | AL            |    |
| L339      | TRAVERA                    | VB    | L529      | VAGLIO                         | VC    | L725          | VENEGONO               | VB                   | L938      | VILLA DOGNA        | BS            | M121        | VOLPEGLINO           | AL            |    |
| L339      | TRAVAGLIATO                | BS    | L532      | VAGLIO BASILICATA              | PZ    | L727          | VENARIA REALE          | TO                   | L937      | VILLA ESTENSE      | PD            | M122        | VOLPIANO             | PD            |    |
| L342      | TRAVEDENO-MONATE           | VA    | L531      | VAGLIO SERRA                   | AT    | L728          | VENAROTTA              | AP                   | L943      | VILLA FARALDI      | IM            | M125        | VOLTA MANTOVANA      | MN            |    |
| L345      | TRAVERSELLA                | TO    | L537      | VAIANO                         | PO    | L729          | VENASCIA               | CN                   | L956      | VILLA GUARDIA      | CO            | M123        | VOLTAGGIO            | AL            |    |
| L346      | TRAVERSETOLO               | FR    | L535      | VAIANO CREMASCO                | CR    | L726          | VENAUS                 | TO                   | L957      | VILLA LAGARINA     | TN            | M124        | VOLTAGO AGORDINO     | BL            |    |
| L340      | TRAVES                     | VB    | L538      | VAINO                          | TR    | L730          | VENDONE                | SV                   | A831      | VILLA LANTERNA     | VB            | M126        | VOLTERRA             | PT            |    |
| L347      | TRAVESIO                   | PN    | L539      | VAILATE                        | CR    | L731          | VENEDUGNO              | LC                   | L844      | VILLA LITerno      | CE            | M127        | VOLTERRA             | CR            |    |
| L348      | TRAVO                      | PC    | L540      | VAIRANO PATENORA               | CE    | L733          | VENEGONO INFERIORE     | VA                   | L969      | VILLA MINOZZO      | RE            | M130        | VOLTURARA APPULA     | FG            |    |
| L349      | TREBASELEGHE               | PD    | M265      | VIAJONT                        | PN    | L734          | VENEGONO SUPERIORE     | TO                   | F804      | VILLA POMA         | MN            | M131        | VOLTURARA IRPINA     | AV            |    |
| L353      | TREBISACCHE                | VE    | L555      | VIA DELLA TORRE                | TO    | L735          | VENETICO               | ME                   | M008      | VILLA RENDENA      | TN            | M132        | VOLTURNO             | FG            |    |
| L354      | TRECAVALI                  | PR</  |           |                                |       |               |                        |                      |           |                    |               |             |                      |               |    |

## ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

| SCADENZE                                                                                                 | IL CONTRIBUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IL SOSTITUTO DI IMPOSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entro il 28 febbraio 2014                                                                                | Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entro il 30 aprile 2014                                                                                  | Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entro il 31 maggio 2014                                                                                  | Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A partire dal mese di luglio 2014<br>(Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2014) | Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. | Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. |
| Entro il 30 settembre 2014                                                                               | Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A novembre 2014                                                                                          | Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entro il 30 giugno 2014                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

| SCADENZE                                                                                                 | IL CONTRIBUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entro il 28 febbraio 2014                                                                                | Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entro il 31 maggio 2014                                                                                  | Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Entro il 15 giugno 2014                                                                                  | Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.                                                                                                                                                                                      |
| A partire dal mese di luglio 2014<br>(Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2014) | Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entro il 30 settembre 2014                                                                               | Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entro il 30 giugno 2014                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entro il 25 ottobre 2014                                                                                 | Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A novembre 2014                                                                                          | Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entro il 10 novembre 2014                                                                                | Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. |